Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1131

Misure per la rigenerazione urbana

15/04/2021 - 19:10

Indice

1. DDL S. 1131 - XVIII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 1131 . . . 6
1.3. Trattazione in Commissione . . . 23
1.3.1. Sedute . . . 24
1.3.2. Resoconti sommari . . . 26
1.3.2.1. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . 27
1.3.2.1.1. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) dell'11/06/2019 . . . 28
1.3.2.2. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . 39
1.3.2.2.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 160 (ant.) del 10/09/2020 . . . 40
1.3.2.2.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 164 (ant.) del 30/09/2020 . . . 45
1.3.2.2.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 169 (ant.) del 15/10/2020 . . . 49
1.3.2.2.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 170 (pom.) del 20/10/2020 . . . 51
1.3.2.2.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 51 (ant.) del 21/10/2020 . . . 54
1.3.2.2.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 52 (ant.) del 27/10/2020 . . . 55
1.3.2.2.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 172 (ant.) del 28/10/2020 . . . 56
1.3.2.2.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 53 (ant.) del 03/11/2020 . . . 87
1.3.2.2.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 54 (ant.) del 17/11/2020 . . . 88
1.3.2.2.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (pom.) del 17/11/2020 . . . 89
1.3.2.2.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 185 (pom.) del 12/01/2021 . . . 90
1.3.2.2.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 187 (pom.) del 23/02/2021 . . . 99

1.3.2.2.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 190 (ant.) del 03/03/2021 . . . 124
1.3.2.2.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 191 (pom.) del 10/03/2021 . . . 126
1.3.2.2.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 193 (ant.) del 17/03/2021 . . . 130
1.3.2.2.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 194 (pom.) del 17/03/2021 . . . 132
1.3.2.2.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 197 (pom.) del 24/03/2021 . . . 151
1.3.2.2.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 198 (pom.) del 30/03/2021 . . . 153
1.3.2.2.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 199 (ant.) del 31/03/2021 . . . 157
1.3.2.2.20. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 200 (ant.) del 07/04/2021 . . . 160
1.3.2.2.21. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 201 (ant.) dell'08/04/2021 . . . 163
1.3.2.2.22. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 202 (pom.) del 13/04/2021 . . . 165
1.3.2.2.23. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 203 (ant.) del 14/04/2021 . . . 172
1.3.2.2.24. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/04/2021 . . . 174
1.4. Trattazione in consultiva . . . 177
1.4.1. Sedute . . . 178
1.4.2. Resoconti sommari . . . 180
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 181
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021 . . . 182
1.4.2.2. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . 190
1.4.2.2.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 184 (pom.) del 23/03/2021 . . . 191
1.4.2.2.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 185 (pom.) del 30/03/2021 . . . 211
1.4.2.2.3. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 186 (ant.) del 31/03/2021 . . . 215
1.4.2.3. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 216
1.4.2.3.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 141 (pom.) del 27/10/2020 . . . 217
1.4.2.3.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 142 (pom.) del 03/11/2020 . . . 222

1.4.2.3.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/03/2021 231
1.4.2.3.4. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021 235
1.4.2.3.5. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 07/04/2021 257
1.4.2.3.6. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 13/04/2021 260
1.4.2.4. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 265
1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 224 (ant.) del 25/03/2021 266

1. DDL S. 1131 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1131
XVIII Legislatura

Misure per la rigenerazione urbana
Titolo breve: *rigenerazione urbana*

Iter
15 aprile 2021: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1131	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Andrea Ferrazzi (PD)
Cofirmatari
Andrea Marcucci (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Franco Mirabelli (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Assuntela Messina (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Valeria Sudano (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Alessandro Alfieri (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Bruno Astorre (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Teresa Bellanova (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Caterina Bini (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Paola Boldrini (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Monica Cirinna' (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Stefano Collina (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Eugenio Comincini (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Giuseppe Luigi Salvatore Cucca (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Luciano D'Alfonso (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Vincenzo D'Arienzo (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Davide Faraone (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Valeria Fedeli (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Alan Ferrari (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Laura Garavini (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Nadia Ginetti (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Vanna Iori (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Ernesto Magorno (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Simona Flavia Malpezzi (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Daniele Manca (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Salvatore Margiotta (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Mauro Maria Marino (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Antonio Misiani (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)

Annamaria Parente (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Edoardo Patriarca (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Roberta Pinotti (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Gianni Pittella (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Roberto Rampi (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Tatjana Rojc (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Anna Rossomando (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Daniela Sbrollini (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Dario Stefano (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Mino Taricco (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Valeria Valente (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Vito Vattuone (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Francesco Verducci (PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2019)
Luigi Zanda (PD) (aggiunge firma in data 2 aprile 2019)

Natura

ordinaria
Relazione tecnica richiesta il 13 aprile 2021

Presentazione

Presentato in data **11 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

Classificazione TESEO

RISANAMENTO URBANO , CENTRI URBANI , RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Articoli

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI (Art.1), RISPARMIO ENERGETICO (Art.1), QUALITA' DELLA VITA (Art.1), EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.3, 4), VIGILANZA (Artt.3, 15), PROGRAMMI E PIANI (Artt.4, 7-12, 16), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4-6), DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (Art.4), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.5), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.5, 6), REGIONI (Artt.8, 9, 11), PROVINCE AUTONOME (Artt.8, 9, 11), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.8, 9, 16), COMUNI (Artt.10-13, 17), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.11), CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI (Art.11), TURISMO (Art.11), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Artt.13, 16), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Art.13), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.14), ESPROPRIAZIONE (Art.14), AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ANAC) (Art.15), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.17), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Art.17), ENERGIA SOLARE (Art.17)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 9ª Sen. **Giorgio Maria Bergesio** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina l'11 giugno 2019) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13ª Sen. **Paola Nugnes** (M5S) (dato conto della nomina l'11 giugno 2019) .
Relatore alla Commissione Sen. **Paola Nugnes** (Misto, Liberi e Uguali) (dato conto della nomina il 30 settembre 2020) .
Facente funzioni Sen. **Vilma Moronese** (M5S) il 15 ottobre 2020 .
Relatore alla Commissione Sen. **Franco Mirabelli** (PD) (dato conto della nomina il 30 ottobre 2020) .
Relatore alla Commissione Sen. **Francesco Bruzzone** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 17 marzo 2021) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **e** **13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)** **in sede referente** il 4 giugno 2019. Annuncio nella seduta n. 117 del 4 giugno 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea), Questioni regionali
Nuovamente assegnato alla **13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)** **in sede referente** il 23 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 136 del 23 luglio 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1131

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1131

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRAZZI** , **MARCUCCI** , **MIRABELLI** , **Assuntela MESSINA** , **SUDANO** , **ALFIERI** , **ASTORRE** , **BELLANOVA** , **BINI** , **BOLDRINI** , **CIRINNÀ** , **COLLINA** , **COMINCINI** , **CUCCA** , **D'ALFONSO** , **D'ARIENZO** , **FARAONE** , **FEDELI** , **FERRARI** , **GARAVINI** , **GINETTI** , **IORI** , **MAGORNO** , **MALPEZZI** , **MANCA** , **MARGIOTTA** , **MARINO** , **MISIANI** , **PARENTE** , **PATRIARCA** , **PINOTTI** , **PITTELLA** , **RAMPI** , **ROJC** , **ROSSOMANDO** , **SBROLLINI** , **STEFANO** , **TARICCO** , **VALENTE** , **VATTUONE** , **VERDUCCI** e **ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2019

Misure per la rigenerazione urbana

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato a favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzati da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio-economico. A tal fine, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la rigenerazione urbana, quale alternativa strategica al consumo di suolo, rientra nella materia del governo del territorio.

La proposta, pertanto, è finalizzata a definire i princìpi fondamentali in materia di rigenerazione urbana e i correlati incentivi per gli interventi da realizzarsi prioritariamente nelle aree già urbanizzate degradate da riqualificare, nei limiti della competenza legislativa concorrente Stato-regioni in materia di governo del territorio.

Una definizione condivisa dell'espressione rigenerazione urbana, purtroppo, ancora oggi non esiste. Risulta comunque evidente che il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati in quelli che sono i processi rigenerativi deve divenire l'approccio principale con cui affrontare tale questione. Gli interventi che comportino un miglioramento nell'ambiente urbano dal punto di vista sociale, ambientale e culturale possono già essere considerati rigenerazione urbana di per sé. Rigenerare le nostre città e i nostri territori è uno dei compiti più impegnativi e più urgenti che ci viene richiesto dai nostri tempi.

Serve dunque una nuova cultura della sostenibilità ambientale che tenga insieme sia le politiche urbane di mitigazione che le politiche urbane di adattamento, ovvero, mentre si riducono le emissioni nocive allo stesso tempo si adattano gli spazi urbani ad un clima che risulta essere ormai cambiato; serve che si accompagni alla cultura della sostenibilità ambientale quella della sostenibilità economica; serve mettere insieme gli investimenti pubblici con quelli privati, i quali devono poter operare in un quadro normativo che, seppur resta sempre definito dal pubblico, consenta la partecipazione dei cittadini sin dal momento della progettazione.

Il fenomeno della rigenerazione urbana, in Italia, si può definire in tre cicli: il primo, durante gli anni Settanta, per la riqualificazione dei centri storici; il secondo, negli anni Ottanta, per il recupero delle aree dismesse; il terzo, quello attuale, per la riqualificazione di quartieri residenziali costruiti nella seconda metà del Novecento. Questi ultimi, talvolta, sono stati costruiti con criteri di bassa qualità edilizia, architettonica e urbanistica. Per cui, oggi, oltre a dover completare i primi due cicli lì dove non si sono completati, la sfida diventa ancor più complessa, poiché, sin dalla fase di analisi e di progettazione degli interventi, bisogna considerare numerose variabili per poter adeguare l'opera al

contesto circostante e renderla, una volta completata, sostenibile dal punto di vista sia ambientale che economico.

Le città sono il principale centro della produzione della ricchezza, pertanto, fare rigenerazione urbana, senza contestualizzare l'intervento all'interno di un quadro che tenga conto anche del tessuto produttivo e sociale del territorio circostante, vuol dire condannare quell'intervento e quell'area a divenire nuovamente un'area di degrado e di abbandono nel futuro.

Siamo in presenza di « città deliranti », ovvero città all'interno delle quali si assiste da un lato alla loro continua espansione senza limiti di consumo del suolo (cosiddetto *greenfield*) e dall'altro all'aumento delle aree urbane dismesse (cosiddetto *brownfield*) all'interno delle città stesse, le quali versano in totale stato di abbandono e degrado sia nei centri storici, che nei centri urbani, che nelle periferie.

Lo stesso termine periferia ha perso il suo originario significato topografico di area urbana posta al limite esterno della parte centrale della città ed ha assunto sempre più una connotazione di tipo socio-economica, per cui oggi quando si parla di periferia si pensa molto più genericamente ad un'area, anche centrale, soggetta però a degrado ed abbandono.

È evidente che le conseguenze di tale modello sono gravi tanto a livello ambientale, quanto a livello economico, sociale e culturale. A città che si sono via via « allargate nel territorio » corrispondono infatti « comunità spaesate e impaurite ». La perdita dei luoghi che caratterizzano la vita delle comunità infatti ha un impatto negativo diretto sulle comunità stesse.

È sotto gli occhi di tutti che il fenomeno dello spopolamento delle città e della desertificazione commerciale anche nelle aree centrali riguarda ormai in modo consistente anche il nostro Paese.

Si tratta allora non solo di rigenerare le nostre città, ma di ridisegnarle e ricostruirle attraverso un processo di demolizione e di ricostruzione, di rottamazione edilizia e di rifunzionalizzazione, avendo l'ambizione di garantire una nuova qualità e una sostenibilità della vita stessa dei cittadini all'interno degli spazi urbani.

In tale direzione va dunque superato definitivamente un approccio urbanistico-espansivo e intrapresa con decisione una nuova visione urbanistico-rigenerativa, interdisciplinare ed olistica e non più settoriale.

La rigenerazione quindi non è uno strumento, ma un metodo, non è costituita da regole preconfezionate, ma da approcci e analisi dedicati, non è una soluzione immediata, ma occorre tempo per apprezzarne i risultati positivi, non esula dalla normativa, ma se ne serve in maniera intelligente per raggiungere degli obbiettivi e fornire delle risposte.

Questo disegno di legge vuole dunque essere uno strumento organico per fare la rigenerazione urbana anche nel nostro Paese. Interviene dunque in modo profondo e organico su tutte le leve necessarie allo sviluppo di questa nuova cultura ambientale, sociale, economica ed urbanistica.

In quanto ai contenuti del disegno di legge, si dà di seguito un quadro sintetico degli interventi.

Nel merito, il provvedimento è composto da 9 capi e 20 articoli.

Nel capo I (articoli 1-2) sono contenute le finalità, i princìpi fondamentali e le definizioni in materia di rigenerazione urbana.

L'articolo 1 (finalità) definisce i princìpi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, individuando i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali, le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzarsi negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico. Le finalità della rigenerazione urbana sono molteplici e vanno dal riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, al miglioramento del decoro urbano, al sostegno della biodiversità in ambiente urbano, al contenimento del consumo del suolo, alla riduzione dei consumi idrici, alla tutela dei centri storici caratterizzati da forte pressione turistica, al contrasto della desertificazione commerciale, all'integrazione delle infrastrutture della mobilità con il tessuto urbano, al sostegno dell'edilizia residenziale o abitativa sociale (*social housing*), nonché a favorire la partecipazione attiva degli abitanti sin dalle fasi di progettazione e gestione dei programmi di intervento.

L'articolo 2 (definizioni) prevede una serie di definizioni attinenti la rigenerazione urbana, tra cui quelle relative agli ambiti urbani; alle aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico ed

edilizio; alle aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico; alle aree e complessi connotati da condizioni di degrado ambientale.

Nel capo II (articoli 3-7) sono previste disposizioni riguardanti il contributo dello Stato alla realizzazione degli obiettivi della rigenerazione urbana.

L'articolo 3 (cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana) istituisce una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, partecipata dai rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni, al fine di: favorire la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana ed il coordinamento tra le varie amministrazioni e istituzioni coinvolte, tra la normativa nazionale e quella regionale e degli strumenti di intervento; utilizzare i fondi pubblici; favorire la partecipazione degli investitori nazionali ed esteri e dei cittadini; avviare l'attività di monitoraggio e valutazione degli interventi.

L'articolo 4 (Piano nazionale per la rigenerazione urbana) prevede l'emanazione di un decreto per l'istituzione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e ne definisce gli obiettivi. Gli obiettivi del Piano descritti vanno dalla messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, alla riduzione del consumo del suolo, e comprendono la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana, la salvaguardia dei centri storici, la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi pubblici, l'integrazione delle infrastrutture della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti con il tessuto urbano, fino all'implementazione di infrastrutture digitali innovative. Inoltre, si prevede che il Piano nazionale di rigenerazione urbana venga inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza e che lo stesso possa essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 5 (Fondo nazionale per la rigenerazione urbana) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato a contribuire al finanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana. I criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo sono demandati ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 6 (riparto delle risorse per la rigenerazione urbana) prevede che il riparto annuale delle risorse del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana sia effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dal 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale decreto ripartisce le risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dei criteri e dei princìpi fissati dal decreto di cui all'articolo 5, delle risorse stanziate dalle singole regioni e dell'esito dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.

L'articolo 7 (interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana) prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4.

Nel capo III (articoli 8-11) sono previste disposizioni riguardanti i compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di rigenerazione urbana, nonché le misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici.

L'articolo 8 (compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) prevede che vengano adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano una serie di misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di rigenerazione urbana**.** A tal fine, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscano i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.
L'articolo 9 (bandi regionali per la rigenerazione urbana) prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della predisposizione del Piano di assetto del territorio, pubblichino il bando per la rigenerazione urbana, di seguito bando, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.
Il bando definisce i criteri e le modalità di partecipazione da parte degli enti locali interessati, i contenuti minimi del Piano comunale, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale necessari alla formazione di una graduatoria di merito.
L'articolo 10 (Piani comunali di rigenerazione urbana) prevede che i comuni individuino, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Le attività di ricognizione del territorio possono avvenire anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo che ne fanno richiesta e la possibilità che le aree di intervento possano interessare più enti locali. Solo a seguito dell'individuazione delle aree, si proceda alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla definizione dei relativi obiettivi. Anche i soggetti privati possono presentare all'amministrazione comunale proposte di Piano di rigenerazione urbana. La proposta di Piano deve essere approvata dal consiglio comunale e qualora la sua realizzazione richieda l'intervento di più comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici aventi titolo, il medesimo è approvato mediante accordo di programma.
L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce presupposto per l'accesso al bando regionale ed eventualmente all'assegnazione del Fondo se selezionato.
L'articolo 11 (misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici) prevede che i Piani comunali di rigenerazione urbana, che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico, vengano approvati dal comune nel pieno rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici. Inoltre, sempre al fine di salvaguardare i centri storici, si introducono alcune disposizioni di contrasto allo spopolamento e alla desertificazione commerciale. In particolare, con una modifica all'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si introduce un coordinamento tra la normativa del codice civile in materia di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche e la normativa regionale. Inoltre, si interviene sulla legislazione del turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano stabilendo che le medesime la adeguino per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture alberghiere ed extra-alberghiere. Infine, si prevede che i comuni censiscano e mappino annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici e che, al fine di contrastare la desertificazione commerciale, possano prevedere, tramite deliberazione del consiglio comunale, un aumento dell'aliquota per gli immobili commerciali e artigianali lasciati inutilizzati da più di dodici mesi sino a tre volte. Tale aumento è sospeso a fronte di riutilizzo anche temporaneo dell'immobile e cessa in caso di nuovo contratto di locazione o utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni.
Nel capo IV (articoli 12-13) sono previste disposizioni riguardanti l'attuazione degli interventi ed ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana.
L'articolo 12 (attuazione degli interventi) prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio. Inoltre, si sottopone l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana alla dichiarazione di pubblica utilità e si prevede che, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinati criteri.

L'articolo 13 (ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana) prevede le ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana. Per il finanziamento dei Piani comunali di rigenerazione urbana, si può ricorrere in via prioritaria al riparto dei fondi strutturali europei. Inoltre, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. Infine, nei confronti dei fondi pensione e delle casse professionali che investono nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati, è prevista la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).
Nel capo V (articoli 14-15) sono previste disposizioni riguardanti la semplificazione in materia urbanistica e amministrativa e i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.
L'articolo 14 (semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa) prevede, al fine di accelerare gli interventi di rigenerazione urbana, la semplificazione di talune disposizioni riguardanti i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti. Nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità si prevede che quando l'autorità espropriante approva il progetto definitivo venga approvato contestualmente un programma di rigenerazione urbana sostenibile. Infine, sempre in ottica di semplificazione delle procedure, si prevede che il contributo di costruzione non è dovuto in caso di interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati.
L'articolo 15 (vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione) prevede che alle procedure e ai contratti si applichino i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.
Nel capo VI (articolo 16) sono previste disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
L'articolo 16 (disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee) prevede che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso a procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità. I concorsi sono organizzati su due livelli: il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria, il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto vincitore è remunerato dalle stazioni appaltanti e ne acquisiscono conseguentemente la proprietà. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso. I comuni possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché per la redazione di progetti preliminari anche in partenariato pubblico privato.
Nel capo VII (articolo 17) sono previste disposizioni riguardanti gli incentivi fiscali.
L'articolo 17 (incentivi fiscali) prevede alcune riduzioni di oneri e alcuni incentivi fiscali. In particolare, si prevede che agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non vengano applicati l'imposta municipale propria, la TASI e la TARI. Inoltre, i comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e di ridurre del 10 per cento il contributo per il rilascio del permesso di costruire. Sul fronte della riduzione degli oneri fiscali, il provvedimento prevede che ai trasferimenti di immobili, nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applichino le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Sul fronte degli incentivi si segnala l'applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento per interventi di ristrutturazione edilizia e per interventi di riqualificazione energetica, per le spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, anche agli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di

rigenerazione urbana e agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione. Infine, si prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo corrisposto per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, aventi classe energetica di tipo A o B, cedute da imprese a seguito di interventi previsti nel Piano di cui all'articolo 10, nonché incentivi volti a favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici.
Nel capo VIII (articoli 18-19) sono previste disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e che riguardano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 18 (disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana) prevede che, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, il consiglio subentrante, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente.
L'articolo 19 (disposizioni finali) prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai contenuti introdotti dalla legge.
Nel capo IX (articolo 20) sono previste disposizioni riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento, a cui concorrono, fra gli altri, gli introiti aggiuntivi a valere sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, definisce i princìpi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali, le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzare negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.

2. Ai fini di cui alla presente legge, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano;

d) ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e

rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastruttura digitale;

m) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

n) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di intervento.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) « ambiti urbani »: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) « rigenerazione urbana »: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico;

c) « aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio »: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

d) « aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico »: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

e) « aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale »: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.

Capo II

COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale
per la rigenerazione urbana)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;

b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

c) coordina e incentiva l'utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;

d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;

e) fornisce supporto alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

Art. 4.

(Piano nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:

a) la messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;

b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;

c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;

e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;

f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;

g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane.

3. Il Piano di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la descrizione degli obiettivi del Piano stesso;

b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;

e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

f) lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

4. Il Piano di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 5.

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2039. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.

3. Entro due mesi dalla data di adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

Art. 6.

(Riparto delle risorse per la rigenerazione urbana)

1. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il decreto di cui al comma 1 ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi da destinare al cofinanziamento dei bandi regionali di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei princìpi fissati dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3, delle risorse stanziate dalle singole regioni e dell'esito dei bandi regionali medesimi.

Art. 7.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

Capo III

COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 8.

(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, prevedano:

a) il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;

b) il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

c) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

d) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

e) la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

f) la rottamazione edilizia, intesa come la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana, comportanti demolizione e ricostruzione, alla ristrutturazione edilizia;

g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;

h) la possibilità per i comuni, con apposita deliberazione, di consentire negli immobili, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, in deroga agli articoli 27 e 79, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali, usi temporanei per un periodo non superiore a tre anni;

i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi di partenariato pubblico privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana;

l) la destinazione ad edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;

m) il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. In attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

3. Le regioni, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.

Art. 9.

(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato « bando », al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

Art. 10.

(Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

5. Le proposte di Piano prevedono, altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione di alloggi di edilizia temporanea nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione.

6. Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

7. La proposta di Piano comunale di rigenerazione urbana è approvato in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del comma 7 costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Art. 11.

(Misure di tutela dei beni culturali
e dei centri storici)

1. I Piani comunali di rigenerazione urbana e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.

2. I Piani comunali di rigenerazione urbana che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal comune e, ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

3. All'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo ».

4. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio

2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *A)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

6. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6.1.* I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di dodici mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 6, sino a tre volte. Tale aumento è sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno tre anni ».

Capo IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 12.

(Attuazione degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi:

a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2018, e un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;

b) salvo quanto previsto all'articolo 11, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

2) con modifiche delle destinazioni d'uso;

3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.

4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e di ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 13.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con il bando. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo V

SEMPLIFICAZIONI E CONTROLLI

Art. 14.

(Semplificazioni in materia urbanistica
e amministrativa)

1. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.

3. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

4. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile ».

5. All'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e)* è

aggiunta la seguente:

« *e-bis*) per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati ».

6. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune alla realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito urbano oggetto di rigenerazione urbana.

Art. 15.

(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Capo VI

QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

Art. 16.

(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso

4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica, valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

Capo VII

MISURE FISCALI E INCENTIVI

Art. 17.

(Incentivi fiscali)

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) al tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione, può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

9. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle

facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato ».

Art. 19.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 800 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2020 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1131
XVIII Legislatura

Misure per la rigenerazione urbana
Titolo breve: *rigenerazione urbana*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 6 (ant.)
11 giugno 2019

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 160 (ant.)
10 settembre 2020

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 164 (ant.)
30 settembre 2020

N. 169 (ant.)
15 ottobre 2020

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 170 (pom.)
20 ottobre 2020

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 51 (ant.)
21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 52 (ant.)
27 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 172 (ant.)
28 ottobre 2020

N. 53 (ant.)
3 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 54 (ant.)
17 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 55 (pom.)
17 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

N. 185 (pom.)
12 gennaio 2021

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

N. 185 (pom.)
12 gennaio 2021

N. 187 (pom.)
23 febbraio 2021

N. 190 (ant.)
3 marzo 2021

N. 191 (pom.)
10 marzo 2021

N. 193 (ant.)
17 marzo 2021

N. 194 (pom.)
17 marzo 2021

N. 197 (pom.)
24 marzo 2021

N. 198 (pom.)
30 marzo 2021

N. 199 (ant.)
31 marzo 2021

N. 200 (ant.)
7 aprile 2021

N. 201 (ant.)
8 aprile 2021

N. 202 (pom.)
13 aprile 2021

N. 203 (ant.)
14 aprile 2021

N. 204 (ant.)
15 aprile 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (ant.) dell'11/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
6ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

La seduta inizia alle ore 10,55.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente MORONESE (*M5S*) comunica che il senatore Taricco, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. - Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale
(86) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate
(164) Paola NUGNES e Elena FATTORI. - Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio
(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate
(572) NASTRI. - Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d'imposta per l'acquisto di fabbricati da

restaurare
(609) ***MOLLAME. - Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo***
(843) ***TARICCO ed altri. - Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale***
(866) ***NASTRI. - Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell'agricoltura e modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico***
(965) ***Virginia LA MURA. - Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo***
(984) ***Anna ROSSOMANDO ed altri. - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo***
(1044) ***BERUTTI ed altri. - Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate***
(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1177) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

La presidente MORONESE ricorda che sono stati assegnati alle Commissioni riunite ulteriori disegni di legge sulla materia del consumo del suolo. Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione.

La senatrice NUGNES (*M5S*), relatrice per la 13a Commissione, illustra il disegno di legge n. 1044, recante disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l'incentivazione del riuso edilizio ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane degradate.

Il provvedimento fornisce una serie di criteri in materia di pianificazione territoriale, validi per tutto il territorio nazionale, funzionali ad incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente - sia pubblico che privato - e, in tal modo, a contenere il fenomeno del consumo di suolo. Esso si compone di nove articoli, di cui l'ultimo riguarda la copertura finanziaria.

L'articolo 1, recante finalità, principi e ambito di applicazione, al comma 1 afferma la necessità di coniugare lo sviluppo economico e sociale ed infrastrutturale con la tutela dei valori ambientali e paesaggistici nonché con la sicurezza dai rischi idrogeologici. Il comma 2 precisa che i principi fondamentali recati dal disegno di legge costituiscono determinazioni dei livelli essenziali di prestazioni che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, vanno garantiti in tutto il territorio nazionale. Il comma 3 indica nella pianificazione territoriale lo strumento principale per un uso razionale del suolo e delle risorse naturali. Il comma 4 promuove il riuso del patrimonio edilizio esistente e lo considera il modo migliore per arginare il consumo di suolo.

Si sofferma poi sull'articolo 2,contenente un elenco di definizioni di termini e locuzioni che ricorrono nel disegno di legge. Tra le dieci definizioni illustrate dal comma, in ragione delle finalità del provvedimento si segnalano quelle di "uso razionale del suolo", "consumo di suolo", "contenimento del consumo di suolo", "patrimonio edilizio e infrastrutturale", e "riuso".

Per "uso razionale di suolo" si intendono gli usi che consentono lo sviluppo di attività umane e, al tempo stesso, minimizzano la trasformazione di suolo naturale o seminaturale in suolo urbanizzato.

Il concetto di "consumo di suolo" si riferisce a trasformazioni di superficie per effetto di interventi di impermeabilizzazione o di erosione, nonché a perdite di materia organica, di biodiversità e a contaminazioni. Le azioni volte al "contenimento del consumo di suolo" comprendono anche forme di bilanciamento tra nuovo consumo e restituzioni allo stato agricolo e naturale. Il "riuso" concerne le trasformazioni di immobili già esistenti e si richiama esplicitamente all'articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi della lettera *l)*, del comma 1, dell'articolo 2, rientrano tra gli "edifici preesistenti" pure quegli edifici che oggi non ci sono più ma la cui passata esistenza è documentabile per mezzo di atti o documenti catastali.

L'articolo 3**,** al comma 1,dispone che la pianificazione territoriale sia regolata dalla normativa regionale, nel rispetto degli indirizzi statali. Il comma 2 enuncia sette principi fondamentali del governo del territorio: rispetto delle indicazioni programmatorie dello Stato, elaborazione di piani per ogni livello di governo e gerarchie tra i livelli stessi, formazione dei piani territoriali libera, documentata, corretta e trasparente, diritto di cittadini e di associazioni ad intervenire nella pianificazione tramite proposte e osservazioni, verifiche tecniche e compartecipazione dei proponenti in sede di approvazione dei piani, applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), limitazione temporale dei vincoli ed equo indennizzo in caso di esproprio. Ai sensi del comma 3, il contenimento dell'uso del suolo deve essere perseguito mediante progettazione ottimale di infrastrutture e servizi, rapporto tra previsioni di insediamento e *trend* di crescita, rinunce ad ipotesi di crescita presenti in piani e programmi non più attuali. Il comma 4 prevede l'emanazione da parte del Governo di linee-guida fondamentali per la pianificazione territoriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di concerto con i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. Il suddetto decreto sarà adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Ogni cinque anni le linee-guida saranno aggiornate.

La relatrice richiama quindi l'articolo 4, commi da 1 a 3, che ribadisce l'importanza del riuso urbanistico ed edilizio, imponendo che esso sia attuato nel rispetto di vincoli e prescrizioni a tutela del patrimonio naturale, storico e artistico e dispone che gli strumenti statali e regionali lo favoriscano. Il comma 4 contiene prescrizioni miranti a rendere il processo di recupero tecnicamente fattibile ed economicamente vantaggioso. Tra le varie prescrizioni suddette, in particolare, si rileva che la ricostruzione di edifici preesistenti attuabile medianti gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, potrà sempre avvenire senza il rispetto della sagoma preesistente ma con il recupero dell'originaria volumetria, maggiorata da eventuali ampliamenti consentiti dalle norme vigenti, e che i diritti edificatori previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale, anche derivanti da sostituzioni edilizie, siano trasferibili sul territorio e commercializzabili. Ricorda, al riguardo, la disposizione recata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, attualmente all'esame della Camera nel testo approvato dal Senato.

L'articolo 5del disegno di legge in esameincentiva gli interventi di riuso per mezzo di misure urbanistiche ed edilizie. Allo scopo il comma 1, ferme restando le disposizioni del Codice civile riguardanti le distanze minime e i rapporti tra edifici, disapplica i limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza dei fabbricati stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, fatte salve diverse disposizioni regionali. Inoltre, il medesimo comma 1 disapplica ulteriori limitazioni di volumi e di altezze, recate dal comma 6 dell'articolo 41-*quinquies* della legge urbanistica n. 1150 del 1942. Il comma 2 interviene poi sugli oneri di urbanizzazione e sul contributo di costruzione, la cui corresponsione sarà dovuta solo se gli interventi di riuso determineranno maggiori carichi urbanistici e, in tal caso, si riferirà esclusivamente alla parte incrementale. La nuova regolazione dettata dal comma 2 varrà pure nei casi di mutamenti rilevanti della destinazione d'uso

(così come definiti dall'articolo 23-*ter* del citato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Per effetto del comma 3, gli interventi di riuso sarebbero esclusi dalle valutazioni e dall'attribuzione di maggiore valore disciplinati dalla lettera *d-ter)* del comma 4 dell'articolo 16 del Testo unicoin materia edilizia. Gli interventi di riuso godrebbero della riduzione del contributo di costruzione, non inferiore al venti per cento, attualmente prevista dal comma 4-*bis* dell'articolo 17 del citato Testo unico. Qualora gli interventi di riuso soddisfacessero il 75 per cento o più di una previsione di carico urbanistico complessivo, la procedura di VAS non si applicherebbe per gli strumenti urbanistici esecutivi, comunque denominati (comma 4). Il comma 5 consente ai soggetti aventi titolo di richiedere al comune l'annullamento di previsioni edilizie che implichino l'edificabilità di suolo naturale o seminaturale; il comune, a sua volta, acconsentirà ad eventuali richieste, tranne che in alcuni casi minutamente descritti dal comma stesso. Il comma 6 interviene sull'imposta di registro, catastale e ipotecaria dei trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di rigenerazione urbana, estendendo ai piani di recupero ad iniziativa pubblica e privata le agevolazioni attualmente disposte dall'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, recante Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa.

L'obiettivo del riuso edilizio, nell'articolo 6, viene perseguito attraverso la previsione di incentivi fiscali. Il comma 1 dell'articolo riconosce detrazioni fiscali a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che demoliscano o ricostruiscano propri fabbricati, favorendo in tal modo la riqualificazione del tessuto urbano nonché il contenimento del consumo di suolo. La detrazione interesserà l'imposta lorda sui redditi. Essa sarà del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, di smaltimento dei materiali di risulta e di ricostruzione, e potrà salire fino al 60 per cento per la realizzazione di fabbricati destinati ad alloggio sociale, cioè unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono una funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, riducendo il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Il comma 2 include tra le spese detraibili anche quelle di prestazioni professionali connesse alla demolizione e all'esecuzione delle opere edilizie. Inoltre, il comma 3 stabilisce che detrazioni fiscali dello stesso tipo di quelle indicate ai commi 1 e 2 operino pure in favore degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati. Per tali istituti, le detrazioni saranno del 60 per cento. Il comma 4, peraltro, pone talune condizioni per il riconoscimento degli incentivi fiscali dei commi precedenti; si richiede infatti che i nuovi fabbricati realizzati siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, alle norme antisismiche e siano dotati di efficienza energetica elevata, classificati come "edifici a energia quasi zero". Il comma 5 regola i tempi di ripartizione delle detrazioni, mentre il comma 6 chiarisce che gli incentivi di cui all'articolo in commento sono cumulabili con incentivi fiscali previsti da altre norme, ad eccezione degli incentivi per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici che sono già previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Con riferimento all'articolo 7, evidenzia che la norma introduce altri incentivi fiscali, stavolta finalizzati alla rinaturalizzazione di terreni già impermeabilizzati. Coloro i quali restituiranno un terreno all'attività agricola, o lo rinaturalizzeranno, a qualsivoglia scopo, reimpiantandovi specie arboree autoctone, si vedranno riconoscere una detrazione d'imposta analoga a quella dell'articolo 6, comma 1, fissata nella misura del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, asportazione e smaltimento dei manufatti o dei materiali impermeabilizzanti e di eventuale reimpianto di specie arboree. Anche per gli incentivi fiscali dell'articolo 7, le spese per prestazioni professionali concernenti le opere saranno detraibili (comma 2). La peculiarità della disciplina delle detrazioni delineata dall'articolo 7 è che il diritto alle detrazioni stesse sarà subordinato ad una certificazione di avvenuta restituzione del terreno all'attività agricola. Tale certificazione sarà rilasciata dalla competente Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

L'articolo 8delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, uno o più decreti legislativi volti a favorire il recupero delle aree urbane degradate, improntati ad alcuni principi e criteri direttivi. In primo luogo, i decreti suddetti dovranno semplificare ed

incentivare con misure fiscali la rigenerazione di aree urbane degradate, migliorando le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, paesaggistiche, ambientali culturali e di sicurezza. Inoltre i futuri decreti potranno predisporre deroghe al patto di stabilità interno, in favore dei comuni che individuano aree degradate da sottoporre a rigenerazione urbana. Saranno altresì previste forme di compensazione a favore dei comuni per i mancati introiti conseguenti alla riduzione di entrate derivanti dai permessi edilizi per gli interventi di riuso. I decreti in questione saranno adottati dal Governo su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro delle infrastrutture e trasporti.

Fa infine presente che la copertura finanziaria delle norme illustrate è indicata nell'articolo 9 del disegno di legge n. 1044. L'onere è stimato nella misura di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, ricorda che la missione "Fondi da ripartire" - presente in tutti i Ministeri - raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno una collocazione specifica in sede di predisposizione della legge di bilancio di previsione, la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La relatrice Nugnes dà conto poi del disegno di legge n. 1131, composto da 20 articoli suddivisi in 9 capi, recante misure per la rigenerazione urbana.

L'articolo 1, dopo aver definito i princìpi fondamentali del disegno di legge, individua le finalità della rigenerazione urbana (quali il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, il sostegno della sostenibilità ecologica e della biodiversità in ambito urbano, il contenimento del consumo del suolo e la riduzione dei consumi idrici, la tutela dei centri storici e dei centri urbani, il contrasto della desertificazione commerciale, il sostegno all'edilizia residenziale sociale nonché la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione ed alla gestione dei programmi di intervento).

L'articolo 2 reca la definizione degli "ambiti urbani" e della "rigenerazione urbana", nonché delle aree o complessi edilizi caratterizzati, rispettivamente, da "degrado urbanistico edilizio", "degrado socio-economico" e "degrado ambientale".

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni. Tale organismo opera, tra l'altro, per favorire la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, previsto dall'articolo 4, che comprendono, tra gli altri, la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio, la riduzione del consumo del suolo, la rivitalizzazione degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano e dei servizi pubblici. Il Piano, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi inserito in apposito allegato al Documento di economia e finanza, potrà poi essere aggiornato annualmente.

L'articolo 5 istituisce un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse, destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, sono ripartite secondo le modalità individuate dal successivo articolo 6.

L'articolo 7 prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i Bandi regionali di cui all'articolo 9. Tali Bandi definiscono i criteri e le modalità di partecipazione da parte degli enti locali interessati, i contenuti minimi dei Piani comunali, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale ai fini della formazione di una graduatoria di merito.

Mentre l'articolo 8 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino disposizioni per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale, l'articolo 10 è dedicato ai già citati Piani comunali di rigenerazione urbana. In particolare evidenzia che spetta ai comuni

individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione urbana, a seguito di una attività di ricognizione del territorio a cui possono partecipare anche i proprietari e i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta; individuate tali aree, è possibile procedere alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla definizione dei relativi obiettivi. La proposta di Piano, che può essere presentata anche da soggetti pubblici o privati aventi titolo, deve poi essere approvata dal consiglio comunale; tuttavia, se per la sua realizzazione dovesse essere necessario l'intervento di più comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici aventi titolo, il Piano in tal caso va approvato mediante accordo di programma ai sensidell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'approvazione del Piano comunale costituisce presupposto per l'accesso al bando regionale e per l'assegnazione delle risorse del Fondo.

L'articolo 11, recante misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, prevede che i Piani comunali di rigenerazione urbana siano approvati dal comune nel rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici; con una novella all'articolo 53 del codice del turismo, introduce un coordinamento tra il rinvio ivi contenuto alla normativa del codice civile in materia di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche e la legislazione regionale; prevede un adeguamento della legislazione sul turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere; stabilisce infine che i comuni censiscano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, al fine di prevedere un eventuale aumento dell'aliquota IMU per quegli immobili lasciati inutilizzati da più di un anno.

L'articolo 12 prevede che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio; viene stabilito che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità e che, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 13 disciplina il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana (riparto dei fondi strutturali europei, sostegno della Cassa depositi e prestiti e dei fondi immobiliari privati, costituzione di fondi comuni di investimento, fondi pensione e casse professionali).

Illustra poi l'articolo 14, recante semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, che interviene su alcune disposizioni riguardanti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e sulla dotazione obbligatoria di parcheggi a servizio delle unità abitative; con una novella al testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità siribadisce espressamente l'inclusione dell'approvazione di un programma di rigenerazione urbana sostenibile fra le ipotesi in presenza delle quali si intende disposta, ai fini espropriativi, la dichiarazione di pubblica utilità; si stabilisce altresì che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati.

L'articolo 15 prevede che alle procedure e ai contratti di cui alla legge in esame si applichino i controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre l'articolo 16 detta disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. Si prevede in particolare che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale, possa svolgersi mediante ricorso a procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità; i concorsi sono organizzati su due livelli, finalizzati ad acquisire rispettivamente un'idea progettuale ed un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto vincitore viene quindi remunerato dalle stazioni appaltanti che ne acquisiscono la proprietà.

Si sofferma poi sull'articolo 17, che introduce diverse forme di incentivazione fiscale, a partire dall'esenzione da IMU, TASI e TARI per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana

fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana; si prevede altresì che, per gli interventi di rigenerazione urbana, i comuni possano ridurre i tributi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico nonché il contributo per il rilascio del permesso di costruire; si prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili nella misura fissa di 200 euro nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana; ulteriori norme di incentivazione fiscale sono poi introdotte in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici; sono infine previste misure dirette a favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici.

L'articolo 18, al fine di garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana, stabilisce che, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, il consiglio subentrante ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile già avviati dall'amministrazione precedente.

L'articolo 19 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai contenuti introdotti dalla legge in esame, mentre l'articolo 20 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono quantificati in 1 miliardo di euro annui.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 9ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 1177, recante norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali. Il provvedimento si compone di 11 articoli.
L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito della legge, la quale, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree naturali e seminaturali, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, in una strategia di sviluppo sostenibile di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.
In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, su tutto il territorio nazionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo.
Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito comunque nei casi in cui non esistono sul territorio comunale alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, prescindendo dalla titolarità della medesima area.
Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità degli insediamenti produttivi e delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.
La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme contenute nel disegno di legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo.
Passa quindi a illustrare l'articolo 2, contenente una serie di definizioni, tra cui in particolare richiama quella di "suolo", "consumo di suolo", "superficie agricola", "superficie naturale e seminaturale", "area urbanizzata e urbanizzabile", "area urbana degradata", "rigenerazione urbana" e "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio".

L'articolo 3 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo del suolo, stabilendo che l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo è perseguito da Stato, regioni, province e comuni nell'ambito delle attività di pianificazione e programmazione di loro competenza mediante le misure contemplate dalla presente legge. A tal fine, il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale allo scopo di raggiungere il traguardo di nuova occupazione netta di terreno pari a zero, a livello nazionale, entro il 2050.

Sulla base dei criteri stabiliti dal disegno di legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso il piano territoriale, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, determinano e quantificano, programmando nel tempo, gli indici di riduzione del consumo del suolo sul proprio territorio, disaggregano, sentite le province e le città metropolitane, il proprio territorio in ambiti omogenei, in dipendenza all'intensità del corrispondente processo urbanizzativo, e stabiliscono i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi nei nuovi strumenti di governo del territorio, sia in termini di pianificazione sia in termini di disposizioni immediatamente operative, per contenere il consumo di suolo.

A tali fini, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono fatte salve le normative e gli strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente legge, e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo, salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune, e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, e che comunque devono recepire le definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.

Evidenzia che il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio, tali soggetti hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, sul proprio sito istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. I comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito istituzionale dell'ISPRA, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia entro quattro mesi dalla pubblicazione nel sito medesimo. Entro i successivi quattro mesi, l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo la verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce il limite al consumo di suolo, prevedendo che, sulla base dei dati del monitoraggio e dell'andamento degli indici di riduzione del consumo del suolo dei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, del consumo di suolo a livello nazionale. Il decreto è sottoposto a verifica ogni cinque anni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, fermo restando

l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo.
Richiama indi l'articolo 5, riguardante la rigenerazione urbana, e che dispone che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanano disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base di una serie di criteri direttivi: recupero dei volumi esistenti e riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti; possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area; possibilità di diversa distribuzione volumetrica, anche con accorpamento dei volumi, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti degli edifici;possibilità di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e possibilità di delocalizzazione in aree diverse;riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o alla assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori;obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico;possibilità di deroga ai limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra i fabbricati previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché alle disposizioni regionali e comunali attuative, tenendo conto delle altezze e dei limiti delle distanze da pareti finestrate di edifici preesistenti limitrofi e fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche; interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e di opere di mitigazione e compensazione ambientale;riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea.
L'articolo 6 introduce incentivi per la rigenerazione urbana, stabilendo che, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possono disporre, dal 1° gennaio 2020 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per gli interventi da realizzare i comuni possono deliberare la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.
I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni inoltre promuovono interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica.
Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Allo scopo di favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico, è istituito uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa che, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determini condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.
Evidenzia quindi che l'articolo 7 introduce alcuni incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni culturali tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la

rigenerazione urbana, al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 2, promossi dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2034.

Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati.

L'articolo 9 dispone che gli incentivi fiscali e i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 8 sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 10 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalità ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», ai sensi dell'articolo 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tali soggetti, su richiesta degli stessi, dediti ad attivare la manutenzione del territorio, nell'ambito della propria azienda. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel proprio sito *web* i soggetti di cui sopra, attribuendo a loro il marchio di qualità dell'«agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

Per le finalità di cui al presente articolo, la giunta regionale o della provincia autonoma può prevedere il riconoscimento di specifici criteri di primalità nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR).

Infine, illustra l'articolo 11, che introduce un incentivo fiscale per la realizzazione di interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici.

In particolare, spetta all'acquirente di ciascuna unità immobiliare una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura dell'85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore da applicarsi sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Il beneficio è attribuito per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, ai sensi dell'OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006, per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche - di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del TUIR - riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, con procedure autorizzatorie iniziate dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione delle unità immobiliari.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

La presidente MORONESE, d'intesa con la Presidenza della 9a Commissione, propone quindi la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1044 e 1177 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965 e 984. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1131, poiché il primo firmatario, senatore Ferrazzi, ha chiesto di non congiungere il provvedimento con gli altri, propone di disporre per il momento la disgiunzione dello stesso, rinviando ad una successiva seduta la decisione definitiva delle Commissioni riunite sulla questione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177 è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 (n. 93)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

La presidente MORONESE chiede ai relatori di predisporre una proposta di risoluzione sull'affare assegnato in titolo, da sottoporre al vaglio delle Commissioni riunite in una successiva sesduta.

La senatrice NUGNES (*M5S*), relatrice per la 13a Commissione, si riserva di elaborare la suddetta proposta, previo confronto con il senatore Bergesio, relatore per la 9a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.3.2.2. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.2.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 160 (ant.) del 10/09/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020
160ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE comunica che, nel corso della riunione del 9 settembre 2020, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha innanzitutto convenuto sull'elenco definitivo delle audizioni da svolgere in relazione alla prossima ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1571 - recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne - e dei disegni di legge connessi.

L'Ufficio di Presidenza ha quindi concordato sull'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 1131, recante misure per la rigenerazione urbana, nonché degli ulteriori eventuali disegni di legge connessi già assegnati.

Si è poi convenuto di integrare l'elenco degli affari di cui richiedere l'assegnazione alla Presidenza del Senato con un ulteriore affare avente ad oggetto il tema dello scioglimento dei ghiacciai, nonché di valutare la richiesta di assegnazione di due ulteriori affari, uno concernente le problematiche connesse alla mobilità sostenibile, anche sotto il profilo dell'approvvigionamento energetico a supporto della stessa, e l'altro dedicato alla crisi ambientale che sta interessando il lago Trasimeno, colpito da anni da un processo di accumulo di materiale organico e di terra sul fondale e sulle sponde. Per quanto concerne i tempi e le modalità di esame degli affari assegnati, l'Ufficio di Presidenza si è riservato un'ulteriore valutazione, in particolare alla luce delle esigenze connesse con il complessivo andamento dei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA
(1925) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PAVANELLI (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore QUARTO (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e richiamando in particolare l'attenzione sulle proposte contenute nello schema di parere relative alla neoistituita Autorità per la laguna di Venezia. Tali proposte si pongono condivisibilmente nella prospettiva di intendere la salvaguardia della laguna di Venezia come un insieme di problematiche suscettibili di ricomprendere non soltanto la dimensione della tutela idraulica, ma anche le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) annuncia il voto contrario sullo schema di parere, esprimendosi in modo critico in particolare in merito alle proposte riguardanti il tema della mobilità sostenibile. Al riguardo sottolinea l'esigenza che la convenienza delle misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei motori elettrici e ibridi sia valutata - a differenza di quanto è avvenuto finora - tenendo conto dell'utilizzo reale dei propulsori.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto di astensione della sua parte politica, evidenziando l'inadeguatezza complessiva del provvedimento d'urgenza in titolo, in particolare anche sotto il profilo dell'insufficienza delle risorse stanziate per le finalità di tutela ambientale, rispetto alle attese che lo hanno accompagnato e alle risorse mobilitate per lo stesso.

Esprime poi più specificamente valutazioni critiche sia con riferimento al modo in cui è inteso il ruolo del Ministero dell'ambiente in taluni contesti normativi sia, in ordine al tema della mobilità sostenibile, per la mancanza di un'adeguata considerazione delle problematiche concernenti le isole minori.

La senatrice PAPATHEU (*FIBP-UDC*) annuncia il voto di astensione della sua parte politica, rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Briziarelli.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando come il decreto-legge in titolo si inserisca nel contesto di una manovra complessiva voluta dal Governo, alla quale si aggiungeranno successivamente le risorse che verranno mobilitate grazie al cosiddetto *Recovery Fund*, risorse pari a complessivi 209 miliardi di euro e delle quali il 37 per cento sarà destinato alle problematiche ambientali.

In termini più specifici esprime una valutazione positiva per i suggerimenti contenuti nello schema di parere relativi alla neoistituita Autorità per la laguna di Venezia.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere presentato dalla relatrice è quindi posto ai voti e approvato.

(1912) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019*** , approvato dalla Camera dei deputati
(1913) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1912. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1913)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) formula una proposta di parere favorevole relativamente al disegno di legge n. 1912.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

Il RELATORE formula quindi una proposta di parere favorevole anche in ordine al disegno di legge n. 1913.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole è infine posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 40 incrementa di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, già istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015, e demanda ad un decreto ministeriale la ripartizione di tali risorse aggiuntive;

la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito in modo significativo l'economia delle isole minori, riducendo a soli due mesi il turismo, che costituisce la principale, se non esclusiva, attività di cui le stesse vivono;

l'articolo 74 prevede misure dirette ad incentivare la mobilità sostenibile, intervenendo, tra l'altro, sul contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza rottamazione, e agevolando l'acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata;

l'articolo 74 incrementa in particolare le risorse stanziate con il citato decreto legge n. 34 del 2020 per l'acquisto di autoveicoli nuovi con emissioni fino a 60g/km di CO2, nonché con emissioni di CO2 fino a 110g/km, apparendo a tal fine auspicabile un ulteriore incremento delle risorse disponibili a quest'ultimo riguardo;

l'utilizzo di imbarcazioni con motori elettrici o ibridi potrebbe altresì rispondere all'esigenza di salvaguardare l'ecosistema marino, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto;

l'articolo 95 istituisce l'Autorità per la Laguna di Venezia, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che, rispetto a tale previsione, sembrerebbe auspicabile assicurare un maggiore coinvolgimento del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare;

il medesimo articolo 95 prevede che l'Autorità svolga anche attività di edilizia demaniale relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare, adottando una soluzione normativa che suscita perplessità in quanto rischia di creare duplicazioni e sovrapposizioni con le attività già svolte da altri Enti che non vengono soppressi, come in particolare le attività residuali del Provveditorato interregionale alle Opere Pubblico del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e quelle della Direzione regionale del Veneto dell'Agenzia del Demanio;

l'articolo 100 ridefinisce i criteri di calcolo dei canoni in tema di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, apparendo a tale proposito opportuna una diversa configurazione delle relative modalità di intervento, nonché la finalizzazione dei proventi dei canoni al fine di tutelare e salvaguardare i territori in concessione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 40,si valuti l'opportunità di prevedere in favore dei comuni delle isole minori il ristoro totale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del contributo di sbarco istituito dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

b) all'articolo 74, si valuti l'opportunità di un incremento delle risorse per l'acquisto dei veicoli che hanno emissioni di CO2 comprese fra 91/110g/km;

c) all'articolo 74, si valuti l'opportunità di prevedere misure volte ad incentivare l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo;

d) all'articolo 74, si valuti l'opportunità di vietare l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni nelle seguenti aree:
1) aree marine protette;
2) piccole isole marine;

e) all'articolo 95:
· al comma 5, secondo periodo, si valuti l'opportunità di inserire, dopo le parole "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", le seguenti "di concerto con il Ministro dell'Ambiente, del territorio e del mare";
· al comma 6, si valuti l'opportunità di inserire, dopo le parole "per l'approvazione di concerto", le seguenti "con il Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare e";

f) all'articolo 95, al comma 2, alla lettera c), sopprimere le parole "e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;";

g) all'articolo 100, si valuti l'opportunità, per quanto riguarda i nuovi canoni minimi stabilitiper le concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, di prevedere:
1. che gli stessi siano utilizzati per attività di tutela e salvaguardia ambientale delle località su cui insistono le concessioni;
2. che gli stessi siano determinati mediante più fasce di calcolo, suddividendo le zone a seconda della loro valenza turistica e richiedendo importi differenziati in relazione al tipo di attività e, quindi, al maggiore o minore "sfruttamento" del territorio, nonché assicurando un incremento complessivo dei

proventi dei canoni medesimi.

1.3.2.2.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 164 (ant.) del 30/09/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020
164ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (n. 572)
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) non esita a definire straordinario il lavoro svolto dal Governo grazie al quale l'Italia è al centro di un piano europeo per la crescita verde, che assicurerà al Paese un ammontare imponente di risorse. È chiaro però che l'impiego di queste risorse - affinché le stesse siano un effettivo moltiplicatore di una crescita economica sostenibile - non può avvenire disperdendole in mille rivoli, ma deve invece essere concentrato su alcune linee direttrici fondamentali. In questa prospettiva ritiene necessario sottolineare innanzitutto l'esigenza di un coinvolgimento dei territori nei processi decisionali, senza con ciò compromettere però il disegno organico in cui deve inquadrarsi l'azione di Governo. In secondo luogo sottolinea che, fra le finalità prioritarie di intervento, vi dovrà essere senz'altro quella dell'attuazione delle misure infrastrutturali funzionali ad una moderna transizione *green* per il Paese sia per quanto riguarda le problematiche attinenti alla gestione delle acque, sia per quanto riguarda quelle relative alla gestione dei rifiuti.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) ritiene che le linee guida contenute nel documento in titolo siano certamente condivisibili nel loro impianto generale. In questo quadro però ritiene necessario richiamare l'attenzione su alcuni aspetti specifici che, a suo avviso, meriterebbero interventi incisivi e, fra questi, pone l'accento in particolare sul tema della resilienza intesa come capacità di convivere con i cambiamenti climatici, nonché - relativamente alle problematiche energetiche - su quello di una piena valorizzazione delle potenzialità legate all'utilizzazione dell'idrogeno che, grazie alle nuove tecnologie, può avvenire anche senza il combinato impiego di gas.

Il senatore QUARTO (*M5S*) evidenzia come - nella prospettiva del carattere strutturale delle riforme da finanziare con le risorse a disposizione dell'Italia, nonché in coerenza con l'accento posto sulle tematiche della digitalizzazione e dell'ambiente - dovrebbe risultare indiscutibile l'importanza centrale degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico e di prevenzione del rischio sismico. Ricorda - solo per fare un esempio - che il totale dei costi degli otto terremoti verificatisi in Italia negli ultimi cinque decenni è risultato pari a circa 145 miliardi di euro, con un tempo di ritorno degli eventi sismici che è ormai pari a circa 5 anni. Gli investimenti su questo versante avrebbero quindi ricadute anche economiche estremamente positive, il che non può non implicare che agli stessi debba essere attribuito il carattere prioritario. Analoghe considerazioni valgono per le problematiche legate alle calamità naturali.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Quarto e rileva come le stesse risultino pienamente confermate da quanto verificatosi in Umbria. Gli interventi di prevenzione del rischio sismico effettuati in modo efficace dopo il terremoto del 1997 hanno infatti assicurato una significativa riduzione dei danni in occasione dei successivi eventi sismici.
In una diversa prospettiva la senatrice pone poi l'accento sull'importanza di interventi strutturali sul versante della mobilità sostenibile, interventi che, a suo avviso, è importante che riguardino non soltanto le grandi aree metropolitane ma anche i piccoli centri urbani.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) sottolinea come quella del Piano di ripresa e resilienza sia indubbiamente una grande occasione per l'Italia, un'occasione che non può andare sprecata. A questo riguardo le appare imprescindibile l'esigenza di riuscire a concentrare le risorse destinate all'Italia su alcune linee direttrici fondamentali, per assicurare quella centralità delle tematiche ambientali a sua volta presupposto indispensabile per una ripresa economica coniugata in termini di sostenibilità e compatibilità ambientale.
Richiama l'attenzione, in questa prospettiva, sull'esigenza - già segnalata in altri interventi - di misure infrastrutturali sui versanti della gestione delle acque e della gestione dei rifiuti. Sottolinea in via ulteriore l'esigenza di una fiscalità che consenta la transizione *green* dell'economia mediante strumenti volti ad incentivare le buone pratiche operative. Pone quindi con forza l'accento sull'irrinunciabile centralità del tema della formazione dei giovani, anche con particolare riferimento ad una specifica valorizzazione in quest'ambito delle scienze applicate.

Segue un breve intervento della senatrice LA MURA (*M5S*), che condivide il richiamo della senatrice Gallone alla fondamentale importanza del tema della formazione.

La presidente MORONESE dichiara chiuso il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(Esame e rinvio)

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) - anche a nome della correlatrice, senatrice Nugnes - illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di 20 articoli suddivisi in 9 capi, recante misure per la rigenerazione urbana.
L'articolo 1, dopo aver definito i princìpi fondamentali del disegno di legge, individua le finalità della rigenerazione urbana (quali il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, il sostegno della sostenibilità ecologica e della biodiversità in ambito urbano, il contenimento del consumo del

suolo e la riduzione dei consumi idrici, la tutela dei centri storici e dei centri urbani, il contrasto della desertificazione commerciale, il sostegno all'edilizia residenziale sociale nonché la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione ed alla gestione dei programmi di intervento).

L'articolo 2 reca la definizione degli "ambiti urbani" e della "rigenerazione urbana", nonché delle aree o complessi edilizi caratterizzati, rispettivamente, da "degrado urbanistico edilizio", "degrado socio-economico" e "degrado ambientale".

L'articolo 3 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni. Tale organismo opera, tra l'altro, per favorire la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana, previsto dall'articolo 4, che comprendono, tra gli altri, la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio, la riduzione del consumo del suolo, la rivitalizzazione degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano e dei servizi pubblici. Il Piano, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e quindi inserito in apposito allegato al Documento di economia e finanza, potrà poi essere aggiornato annualmente.

L'articolo 5 istituisce un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse, destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, sono ripartite secondo le modalità individuate dal successivo articolo 6.

L'articolo 7 prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree ricomprese nei piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9. Tali bandi definiscono i criteri e le modalità di partecipazione da parte degli enti locali interessati, i contenuti minimi dei piani comunali, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun piano comunale ai fini della formazione di una graduatoria di merito.

Mentre l'articolo 8 prevede che le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottino disposizioni per il conseguimento degli obiettivi del piano nazionale, l'articolo 10 è dedicato ai già citati Piani comunali di rigenerazione urbana. In particolare spetta ai comuni individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione urbana, a seguito di una attività di ricognizione del territorio a cui possono partecipare anche i proprietari e i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta; individuate tali aree, è possibile procedere alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla definizione dei relativi obiettivi. La proposta di piano, che può essere presentata anche da soggetti pubblici o privati aventi titolo, deve poi essere approvata dal consiglio comunale; tuttavia, se per la sua realizzazione dovesse essere necessario l'intervento di più comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici aventi titolo, il Piano in tal caso va approvato mediante accordo di programma. L'approvazione del piano comunale costituisce presupposto per l'accesso al bando regionale e per l'assegnazione delle risorse del Fondo.

L'articolo 11, recante misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, prevede che i piani comunali di rigenerazione urbana siano approvati dal comune nel rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici; con una novella al codice del turismo, introduce un coordinamento tra la normativa del codice civile in materia di alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche e la legislazione regionale; prevede un adeguamento della legislazione sul turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere; stabilisce infine che i comuni censiscano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, al fine di prevedere un eventuale aumento dell'aliquota IMU per quegli immobili lasciati inutilizzati da più di un anno.

L'articolo 12 prevede che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio; viene stabilito che

l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità e che, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinate condizioni.
L'articolo 13 disciplina il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana (riparto dei fondi strutturali europei, sostegno della Cassa depositi e prestiti e dei fondi immobiliari privati, costituzione di fondi comuni di investimento, fondi pensione e casse professionali).
L'articolo 14, recante semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, interviene su alcune disposizioni riguardanti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e sulla dotazione obbligatoria di parcheggi a servizio delle unità abitative; con una novella al testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, si prevede che quando l'autorità espropriante approva il progetto definitivo di un'opera pubblica deve essere contestualmente approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile; si stabilisce altresì che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati.
L'articolo 15 prevede che alle procedure e ai contratti di cui alla legge in esame si applichino i controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre l'articolo 16 detta disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. Si prevede in particolare che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale, possa svolgersi mediante ricorso a procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità; i concorsi sono organizzati su due livelli, finalizzati ad acquisire rispettivamente un'idea progettuale ed un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto vincitore viene quindi remunerato dalle stazioni appaltanti che ne acquisiscono la proprietà.
L'articolo 17 introduce diverse forme di incentivazione fiscale, a partire dall'esenzione da IMU, TASI e TARI per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana; si prevede altresì che, per gli interventi di rigenerazione urbana, i comuni possano ridurre i tributi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico nonché il contributo per il rilascio del permesso di costruire; si prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili nella misura fissa di 200 euro nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana; ulteriori norme di incentivazione fiscale sono poi introdotte in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici; sono infine previste misure dirette a favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici.
L'articolo 18, al fine di garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana, stabilisce che, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, il consiglio subentrante ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile già avviati dall'amministrazione precedente.
L'articolo 19 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione ai contenuti introdotti dalla legge in esame, mentre l'articolo 20 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono quantificati in 1 miliardo di euro annui.

La presidente MORONESE fissa quindi a venerdì 9 ottobre, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire le proposte relative ai soggetti da audire.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

1.3.2.2.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 169 (ant.) del 15/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020
169ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE
(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1131, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 970, 985 e 1302 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

La presidente MORONESE, facente funzione di relatore in sostituzione dei senatori Nugnes e Mirabelli, riferisce brevemente sui disegni di legge n. 970, n. 985 e n. 1302, rimettendosi per un'illustrazione più dettagliata degli stessi ad un documento scritto che mette a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Su proposta della Presidente, non facendosi osservazioni in senso contrario, viene quindi disposta la congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 970, n. 985 e n. 1302 con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1131.

La PRESIDENTE comunica poi l'elenco dei soggetti che verranno prossimamente auditi dalla Commissione, elenco predisposto dai relatori sulla base delle indicazioni fatte pervenire dai Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La presidente MORONESE comunica che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1571, 674, 1133, 1503 e 1822 (legge "SalvaMare"), svoltesi nelle giornate di lunedì 28 settembre, di martedì 29 settembre e di lunedì 12 ottobre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.2.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 170 (pom.) del 20/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
170ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA
(1970) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice L'ABBATE (*M5S*) illustra il decreto-legge in titolo, procedendo innanzitutto alla disamina dell'articolo 1.
La norma interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, prorogando al 31 gennaio 2021 le disposizioni -già in vigore- in base alle quali il Governo può adottare misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-Cov-2. In relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, gli interventi potranno riguardare specifiche parti di territorio o l'intero territorio nazionale. La durata sarà comunque circoscritta a periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni e comunque reiterabili e modificabili.
L'articolo prevede altresì in linea generale l'obbligo, per i singoli individui, di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sono ampliate le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli (ossia nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto, con eccezioni nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi). Sono comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande. La norma prevede, altresì, l'esclusione di alcuni particolari soggetti (come, ad esempio, i bambini di età inferiore ai 6 anni, chi svolge attività sportive e soggetti con particolari patologie e disabilità).
Sempre l'articolo 1 reca modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020, regolando la facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale. In particolare, le Regioni possono introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche ampliative, in

quest'ultimo caso previa intesa con il Ministro della salute. Viene disposta, altresì, la proroga al 31 gennaio 2021 del termine entro il quale è possibile adottare le misure di cui al medesimo decreto-legge.
Con una modifica all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, viene peraltro prorogata al 31 dicembre 2020 l'operatività delle disposizioni, in scadenza al 15 ottobre 2020, di cui all'allegato 1 al medesimo decreto. Riguardo all'elenco di norme comprese ovvero inserite in tale allegato, l'oratrice segnala, per i profili di interesse, l'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n.18 del 2020, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. L'organo, nel dettaglio, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso il medesimo Dipartimento.
L'oratrice ricorda inoltre che le modifiche introdotte dal presente decreto-legge al decreto-legge n. 83 del 2020 incidono sull'operatività dell'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di lavori in edilizia scolastica. Le disposizioni del predetto, ultimo articolo sono infatti prorogate dal 15 ottobre al 31 dicembre dell'anno in corso (con la connessa autorizzazione per gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, per interventi di edilizia scolastica).
Con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge l'oratrice si sofferma sulle modificazioni recate all'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020 (relative all'introduzione del sistema di allerta Covid-19), che prevedono l'interoperabilità dell'applicazione *software* "Immuni" con le similari piattaforme informatiche operanti nel territorio dell'Unione europea, (recependo, tra l'altro, una raccomandazione della stessa Commissione europea). Un'ulteriore modifica prevede poi che il sistema di allerta operi sino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione della sanità pubblica, legate alla diffusione del virus anche a carattere transfrontaliero (individuate mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), e comunque fino al 31 dicembre 2021.
La relatrice osserva quindi che l'articolo 3 differisce al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza Covid-19, mentre l'articolo 4 è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, per quanto riguarda l'inserimento del Sars-Cov-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo (elenco definito ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti biologici). L'articolo 5 proroga invece la vigenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, nelle more dell'adozione del primo, analogo, provvedimento successivo all'introduzione delle nuove norme e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, prevedendo, altresì, l'applicabilità immediata delle ulteriori misure circa l'obbligo di uso delle mascherine introdotte dal presente decreto.
Gli articoli 6 e 7, infine, dispongono in merito alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

La presidente MORONESE propone di fissare per domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 15, il termine per far pervenire, da parte dei Gruppi, eventuali osservazioni di cui la relatrice potrà tener conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

La presidente MORONESE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. Apprezzate le circostanze, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, auspicando che si possa pervenire alla votazione del parere già nella seduta convocata per giovedì 22 ottobre alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE ricorda che nella giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 10, avranno luogo, in sede di Ufficio di Presidenza, le audizioni sui disegni di legge relativi alla rigenerazione urbana (n. 1131 e connessi).
Nella giornata di giovedì 22 ottobre, nel corso della seduta plenaria già convocata per le ore 9,30, avrà invece luogo l'audizione del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio in materia di siti di interesse nazionale oggetto delle procedure di bonifica. L'audizione avrà ad oggetto in particolare la situazione relativa alla regione Veneto.
Conclude rimarcando l'importanza conoscitiva delle procedure sopra menzionate.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40

1.3.2.2.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 51 (ant.) del 21/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente
MORONESE
indi del Vice Presidente
LANIECE

Orario: dalle ore 10 alle ore 13,10
(sospensione dalle ore 11,50 alle ore 12)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI DEL PROGETTO "CLEVER CITIES" DEL POLITECNICO DI MILANO, DEL PROFESSOR ISIDORO FASOLINO, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DI SALERNO, DI RAPPRESENTANTI DI SCENARI IMMOBILIARI - ISTITUTO INDIPENDENTE DI STUDI E RICERCHE, DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, DI ITALIA NOSTRA E DELL'ASSOCIAZIONE BIANCHI BANDINELLI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.2.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 52 (ant.) del 27/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10 alle ore 12,40
(sospensioni dalle ore 11,10 alle ore 11,20 e dalle 11,45 alle ore 12)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETÀ EDILIZIA (CONFEDILIZIA), DEL SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO (SICET), DEL SINDACATO UNITARIO INQUILINI E ASSEGNATARI (SUNIA) E DI FEDERDISTRIBUZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.2.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 172 (ant.) del 28/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020
172ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REDIGENTE

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati
(674) ***MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare***
(1133) ***Patty L'ABBATE ed altri. - Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in plastica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini***
(1503) ***IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino***
(1822) ***Virginia LA MURA ed altri. - Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell'ecosistema marino e costiero***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, disgiunzione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 13 ottobre.

La presidente MORONESE informa che alla scadenza del termine - fissato per lo scorso 26 ottobre alle ore 12 - risultano presentati, al disegno di legge n. 1571, adottato dalla Commissione a base del prosieguo dei lavori, 3 ordini del giorno e 83 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa quindi la Commissione che sono pervenute alla Presidenza richieste di disgiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1133 (a prima firma della senatrice L'Abbate) e n. 1822 (a prima firma della relatrice La Mura).

Dopo che la relatrice LA MURA (*M5S*) ha manifestato il proprio orientamento favorevole, la Commissione delibera la disgiunzione dalla discussione dei disegni di legge nn. 1133 e 1822 dalla

discussione congiunta degli altri disegni di legge in titolo.

Interviene brevemente il senatore NASTRI (*FdI*), chiedendo di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno e agli emendamenti recanti la prima firma del senatore Iannone ovvero del senatore De Carlo.

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE REFERENTE

(1131) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana*
(970) *Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*
(985) *Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*
(1302) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*
(1943) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*
(1981) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana*
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131, 970, 985 e 1302, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1943 e 1981, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

La presidente MORONESE invita la relatrice ad illustrare i disegni di legge nn. 1943 e 1981.

La relatrice NUGNES (*Misto-LeU*) illustra innanzitutto il disegno di legge n. 1943, recante misure e strumenti per la rigenerazione urbana.
Nel dettaglio, il Capo I indica le finalità e reca le definizioni. L'articolo 1 reca innanzitutto le finalità del testo che, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. In particolare, si indicano le finalità di contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani; si indica il fine di favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con funzioni eterogenee e di edifici, pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono, dismessi o in via di dismissione, inutilizzati o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo. Si indica altresì la finalità di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché di favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita nei centri urbani per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, favorendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale degli edifici, in termini di servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, anche con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità. Sempre tra le finalità viene indicata, altresì, la tutela dei centri storici, nonché il favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili, nonché il favorire elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici. Infine, si fa riferimento al favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale per soddisfare la

domanda abitativa e la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

L'articolo 2 reca le definizioni, indicando quale rigenerazione urbana il complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani da realizzare prioritariamente su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio, ambientale o socio-economico; si definiscono gli ambiti urbani e le aree urbane degradate, nonché si reca la definizione normativa del concetto di « consumo di suolo », quale variazione da una copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del suolo. Si definiscono poi l' impermeabilizzazione nonché i servizi ecosistemici del suolo, quali benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Infine, si indica quale «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici » il recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che abbiano determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche della stessa o di un'altra porzione di suolo, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica.

Passando al Capo II del provvedimento (relativo al programma di rigenerazione urbana e strumenti di intervento), l'articolo 3 reca il Programma di rigenerazione urbana comunale e priorità del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che tale programma sia attuato tramite i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 in materia di norme per l'edilizia residenziale, sulla base della banca dati del riuso del patrimonio immobiliare esistente e dell'individuazione delle aree urbane degradate o dismesse da riutilizzare prioritariamente. Il programma prescrive l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, prevedendo poi un insieme coordinato di interventi sia urbanistici ed edilizi sia socio-economici, ambientali e culturali, che non determinino consumo di suolo, improntati alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati; si fa riferimento al rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di servizi primari e secondari, di contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, indicando poi interventi di insediamento di aree verdi con destinazione a giardini, parchi urbani, infrastrutture verdi e reti ecologiche, nonché volti a facilitare attività di agricoltura urbana. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici, prevedendosi, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche. Il comma 4, in particolare, specifica una serie di attività in capo ai comuni, in materia di censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica, con aggiornamento ogni due anni, mentre il comma 5, con riferimento alla cartografia delle basi territoriali ISTAT, prevede sia resa disponibile la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, disponendo che tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, non possano essere soggette a nuove edificazioni e a impermeabilizzazioni. Ai sensi del comma 6, i comuni segnalano quindi annualmente alle regioni o alle province autonome le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente, da annotare in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

L'articolo 4 reca norme in materia di rigenerazione urbana degli agglomerati urbani di valore storico, prevedendo per i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico (PdiR) e per il programma di rigenerazione urbana comunale del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico, nonché per le aree oggetto di tutela paesaggistica il parere della sovrintendenza. Si indicano nel dettaglio, ai commi 2 e 3, i contenuti del programma di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico.

L'articolo 5 disciplina quindi le ristrutturazioni edilizie e la ristrutturazione urbanistica, nella finalità di

favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, e con il vincolo che non si preveda ulteriore consumo di suolo. In attuazione del programma di rigenerazione e dei PdiR, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del testo unico in materia edilizia di cui al DPR n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle facilitazioni della legge in esame alla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere a)-e) della disposizione. In base al comma 3, alle condizioni indicate tutti gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione e di occupazione del suolo pubblico, sono dovuti nella misura del 50 per cento. Inoltre si prevede, per gli interventi attuati in aree industriali dismesse, la ammissibilità della richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, a condizione che il mutamento della destinazione non comporti nuovo consumo di suolo.
L'articolo 6 disciplina il consumo di suolo con obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, prevedendo, per il caso di verificata impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, la possibilità di interventi di nuova costruzione esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo.
L'articolo 7 concerne la partecipazione delle comunità locali, prevedendo che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinino le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana per la riqualificazione, il rinnovo, il recupero e la tutela delle aree urbane.
L'articolo 8 reca pertanto norme in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi. Il comma 1 stabilisce che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione, mitigazione e messa in sicurezza delle aree esposte al rischio idrogeologico e sismico, attuati dai soggetti pubblici, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Si abrogano, con il comma 2, il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla utilizzazione per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche, dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
L'articolo 9 interviene invece in materia di funzione sociale della proprietà, considerando, per le finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge, come abbandonati i beni, inutilizzati o derelitti, di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura, che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni. Si definiscono i « beni comuni », quali cose materiali e immateriali che - per natura o funzione - soddisfino diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti. Si stabilisce, al comma 3, che i beni abbandonati, non utilizzati per più di dieci anni che hanno perso la loro costituzionale funzione sociale per colpa o dolo del proprietario, rientrano nel patrimonio pubblico dei comuni in cui si trovano e devono essere destinati a soddisfare l'interesse generale. Il comma 4 detta i princìpi con cui i comuni gestiscono i beni comuni, prevedendosi poi un apposito elenco, pubblicato in un'apposita sezione del sito internet istituzionale dei comuni singoli o associati, per i beni individuati in rilievo di cui all'articolo 9.
L'articolo 10, in materia di Piano di demolizione selettiva e pre-audit, stabilisce, al fine di creare le migliori condizioni per il recupero dei materiali da costruzione e demolizione dei grandi e medi cantieri edili, l'obbligo di adottare il piano di demolizione selettiva con pre-audit: lo scopo è di poter avviare la demolizione, la decontaminazione dei rifiuti e il piano di gestione di quelli da avviare a recupero, riuso e riciclo.
L'oratrice prosegue la propria disamina passando al Capo III del provvedimento, recante misure per la rigenerazione urbana.

In particolare, l'articolo 11 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione del programma di rigenerazione urbana promosso dagli enti locali, anche sulla base di proposte di privati, e per favorire la riqualificazione delle aree a rischio di degrado; si stabilisce una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il riparto delle risorse e l'individuazione degli interventi da finanziare. Si prevede un meccanismo di certificazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, circa l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti. Il comma 5 pone l'onere a carico dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

L'articolo 12 contiene quindi misure di incentivazione, stabilendo a favore dei comuni, in forma singola o associata, la priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e di accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica e rigenerazione dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale. Inoltre, sulla base del comma 2, priorità è altresì riconosciuta ai soggetti privati, singoli o associati, che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture anche nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali, anche mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali di recente edificazione, incongrui rispetto al contesto paesaggistico. Si dettano, ai commi 3 e 4, disposizioni per prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e per favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore delle legge, con l'emanazione di uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto degli indicati princìpi e criteri direttivi. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 14 contiene un'ulteriore delega al Governo per la stabilizzazione del *bonus* ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi. Si prevede, al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, in accordo con il programma di rigenerazione urbana, la adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi, finalizzati ad apportare modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), prevedendo la stabilizzazione delle agevolazioni previste per l'efficientamento energetico fino al 2025, valutando un sistema di proporzionalità dell'incentivo basata su criteri di efficientamento energetico con le risorse di cui all'articolo 11. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 15 prevede norme in materia di incentivo al recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato e alla rigenerazione urbana, prevedendo la facoltà per i comuni di elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. Inoltre, il comma 2 stabilisce che le amministrazioni agevolano e favoriscono l'attuazione delle attività richieste per la trasformazione urbanistica e il cambio di destinazione d'uso e il recupero dei manufatti già esistenti, con il vincolo del divieto di nuovo consumo di suolo e nel rispetto degli indicati criteri. In tale ottica, per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i

comuni possono prevedere, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, deliberando la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico.

L'articolo 16 dispone poi sulla cumulabilità degli incentivi, prevedendo che gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge siano cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

L'articolo 17 reca, infine, la manutenzione dei terreni agricoli, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio.

Il Capo IV reca quindi le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 18 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione della legge in esame. Inoltre, è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese in zone agricole o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero interessate da problematiche idrogeologiche. Si prevede che la disciplina relativamente agli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione, non sia applicabile ai centri storici, alle aree ad essi equiparate, agli agglomerati urbani di valore storico, agli immobili individuati nelle mappe di impianto del catasto edilizio urbano che abbiano mantenuto una configurazione architettonica tradizionale caratterizzante il tessuto storico, nonché alle aree e agli immobili individuati dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, se non previa espressa autorizzazione della competente soprintendenza, dettandosi poi la disciplina per le aree urbanizzate degradate e per le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica. Il comma 2 fa comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica.

Il comma 3 sanziona con lo scioglimento dei consigli comunali in base alle disposizioni dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i casi di accertata violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su proposta del Ministro dell'interno. Si recando infine una serie di novelle legislative all'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice del paesaggio), nonché al testo unico in materia edilizia e alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

L'articolo 19 reca quindi una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riordino, modifica, coordinamento e integrazione delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo, dettandosi i relativi princìpi e criteri direttivi, quali: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative adottate ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato vigenti, la verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia e l' indicazione esplicita delle norme da abrogare. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, resi nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

L'articolo 20, da ultimo, disciplina la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La relatrice passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1981, composto da 8 articoli e del pari recante norme per la rigenerazione urbana.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito della legge. Richiamando gli articoli 9 e 117 della Costituzione, nonché la Convenzione europea sul paesaggio, si prevede infatti che la legge detti i princìpi fondamentali in materia di riuso e rigenerazione urbana che, insieme ai princìpi di limitazione del consumo del suolo, costituiscono gli strumenti prioritari di governo del territorio. Il comma 2 dell'articolo stabilisce poi che l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per insediamenti produttivi e opere pubbliche e di pubblica utilità, che siano diverse da infrastrutture stradali e ferroviarie e da interventi nel settore dei trasporti e della logistica. In base al comma 3, infine, la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme della legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo. Le politiche di sviluppo territoriale, nazionali e regionali, favoriscono inoltre la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, la tutela del paesaggio nonché la programmazione dell'uso del suolo.

L'articolo 2 reca invece le definizioni. In particolare, per « rigenerazione urbana » si intende un insieme coordinato di interventi sia pubblici che privati, urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali di iniziativa strategica anche per contrastare nuovo consumo di suolo; questi includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica ed edilizia anche con incremento volumetrico e cambio di destinazione d'uso e mediante la demolizione e la ricostruzione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio costruito e delle connessioni con il contesto urbano, la riorganizzazione sostenibile dell'assetto urbano mediante la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, la bonifica ambientale e il risanamento dell'edificato; si fa riferimento anche al miglioramento della sicurezza statica e all'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale dei materiali e delle infrastrutture, nonché all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, allo sviluppo di nuove economie e di nuova occupazione e sicurezza sociale. Si dettano poi le definizione di « superficie naturale e seminaturale », quali aree di fatto utilizzabili o utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e comunque libere da edificazioni e infrastrutture, fatta eccezione per le fattispecie indicate relative alla destinazione a servizi di pubblica utilità, ad infrastrutture e insediamenti produttivi; di « area urbanizzata e urbanizzabile » e di « area urbana degradata », indicando per « compensazione ecologica » gli interventi volti al ripristino o al miglioramento delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli. Si definisce poi « sostituzione edilizia » l'insieme di interventi di integrale sostituzione dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, , da attuare mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma.

L'articolo 3 contiene quindi criteri e misure di programmazione del riuso e della rigenerazione urbana. Si prevede che, ai fini della rigenerazione urbana, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, emanino disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base degli indicati criteri direttivi, relativi a: recupero dei volumi esistenti e al riconoscimento di superfici e volumi aggiuntivi rispetto a quelli preesistenti, possibilità di modifica delle destinazioni d'uso anche tra quelle non consentite dagli strumenti urbanistici per la specifica area, possibilità di diversa distribuzione volumetrica e di diverso posizionamento degli edifici sulle aree di sedime e di delocalizzazione in aree diverse. Tra i criteri si indicano inoltre: il riconoscimento di un titolo preferenziale alla realizzazione, al recupero o all'assegnazione di immobili, messi a disposizione dai comuni o da altri soggetti pubblici, da utilizzare per esigenze temporanee di insediamento dei residenti prima dell'inizio dei lavori di rigenerazione urbana e per tutto il periodo dei lavori (lett. e) e

gli obiettivi di efficienza energetica e di adeguamento sismico (lett. f), nonché la possibilità di deroga a talune disposizioni in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatte salve le norme in materia igienico-sanitaria e per il superamento delle barriere architettoniche.
Si indicano infine, tra i criteri, gli interventi di rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate e per opere di mitigazione e compensazione ambientale ed il riconoscimento di priorità per l'utilizzo di finanziamenti pubblici nazionali e dell'Unione europea (lett. h) - i)). In base al comma 2, per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria non si applicano le disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, limiti di altezza degli edifici e limiti di distanza tra i fabbricati previsti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto n. 1444, fermo restando il rispetto delle distanze tra i fabbricati preesistenti e delle diverse disposizioni regionali, risultando ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici. Gli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui l'intervento non determini un incremento delle volumetrie e delle superfici coperte, si prevede siano a carico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui al successivo articolo 6, dettandosi i criteri per la relativa commisurazione, e prevedendo specifiche disposizioni riguardanti edilizia abitativa convenzionata.
Si recano poi norme per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali, con accordi di programma, prevedendo il comma 8, nella finalità di diffondere le buone prassi, l'istituzione di un riconoscimento annuale, a titolo gratuito, alle città che presentano iniziative virtuose di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia dell'esistente, nell'ambito del programma Italia verde di cui all'articolo 4-quater del decreto-legge clima (decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141).
L'articolo 4 reca quindi gli incentivi per la rigenerazione urbana. Si prevede, nel dettaglio, che, nella finalità di favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana, i comuni possano disporre, dal 1° gennaio 2021 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione, dall'imposta municipale propria. Per gli interventi da realizzare i comuni possono inoltre deliberare la riduzione di tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. I progetti di rigenerazione urbana possono comprendere, in base al comma 2 dell'articolo, nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigenti, anche misure compensative di diritti edificatori. I comuni promuovono inoltre interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture di propria competenza, con particolare riferimento alla sicurezza sismica e statica e all'efficienza energetica.
Il comma 3 stabilisce poi che ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre il comma 4 istituisce uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa finalizzato a favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana, oggetto di interventi di messa in sicurezza statica e antisismica e di risparmio energetico e idrico: tale strumento, utilizzando anche i risparmi prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici, determina condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento dei privati nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale ed il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, definiti con apposito provvedimento della Cassa depositi e prestiti Spa.
L'articolo 5 reca invece gli incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati. Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la rigenerazione del suolo edificato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni; sono esclusi i beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. La detrazione è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo istituito, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare

entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.
In particolare, si prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi di demolizione degli edifici in parola. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Sono comprese nella detrazione le spese per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione. Si prevede in materia la possibile cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari (co. 5), demandando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di stabilire le modalità di attuazione. Gli incentivi fiscali previsti dall'articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali. Il relativo onere, previsto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028, è previsto con corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
L'articolo 6 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome o dai comuni interessati. Il medesimo decreto individua altresì gli interventi da finanziare e i relativi importi. Si specifica che le risorse del Fondo sono utilizzate anche per la progettazione degli interventi e per l'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione di incentivi previsti dagli articoli 4 e 5. Si stabilisce poi un sistema di certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in base al disposto del comma 5.
L'articolo 7, in materia di cumulabilità degli incentivi, stabilisce poi che la cumulabilità degli incentivi fiscali e dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.
L'articolo 8 reca infine interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici. Si prevede che per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) spetti all'acquirente una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e una detrazione dall'imposta nella misura del 85 per cento per la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore; si tratta degli interventi riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e realizzati, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, finalizzati alla riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla alienazione delle unità immobiliari entro ventiquattro mesi dalla data di conclusione dei lavori. Si

prevede un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, prevedendosi l'opzione della cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con l'esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Si indica la copertura del relativo onere, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2021, 36 milioni di euro per l'anno 2022, 54 milioni di euro per l'anno 2023, 72 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036, mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La Commissione delibera quindi di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1943 e 1981 con quello degli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1571

G/1571/1/13

Iannone, Nastri

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame, rubricato «*Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente*», dispone lo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, attribuendo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere iniziative formative dirette a tali finalità;

appare necessario cogliere l'occasione di questa importante previsione, per ampliare e rafforzare l'impianto educativo scolastico, prevedendo, oltre alla utilissima programmazione di attività didattiche e formative dirette a tali finalità, l'introduzione di un insegnamento di educazione ambientale come disciplina curriculare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, un nodo fondamentale delle politiche ambientali ed energetiche è, oggi, quello del citato ciclo dei rifiuti;

infatti, incrementando la raccolta differenziata che è alla base del concetto di riciclo, lo Stato avrebbe non solo un grande ritorno ecologico ma anche economico, e infliggerebbe un duro colpo alle organizzazioni criminali le cui attività sono connesse proprio con il ciclo dei rifiuti;

l'educazione ambientale, in questo quadro, andrebbe intesa come primo, fondamentale passo di sensibilizzazione di giovani e giovanissimi verso temi che ormai da tempo sono considerati, nel resto del mondo, importanti tanto quanto la conoscenza delle lingue straniere o l'alfabetizzazione informatica, che in Italia sono ancora sottovalutate;

una disciplina che si porrebbe come scopo principale la trasmissione allo studente della possibilità concreta di vivere in maniera eco-sostenibile, ovvero senza alterare completamente gli equilibri naturali, e al contempo, una disciplina attenta al paesaggio e alla tutela del patrimonio storico-artistico;

l'educazione ambientale significa anche educazione alimentare, a maggior ragione in Italia, una nazione la cui tradizione eno-gastronomica è giustamente considerata un patrimonio pari a quello monumentale e culturale;

il concetto di educazione ambientale è dunque strettamente legato allo sviluppo sostenibile non solo inteso come un processo di evoluzione che coinvolge come detto l'uso razionale delle risorse naturali, le scelte economiche, l'orientamento dei progressi tecnologici ma anche i mutamente istituzionali e sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare l'insegnamento di educazione ambientale come disciplina curriculare nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

G/1571/2/13

De Carlo, Iannone, Nastri

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare;

il provvedimento, tra le altre cose, dispone specifiche misure volte ad agevolare e promuovere il recupero dei rifiuti in mare attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici attori e prevedendo, nel contempo, misure volte a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia al fine della raccolta volontaria di rifiuti;

ai sensi dell'articolo 2 gli oneri del sistema di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, sono distribuiti sull'intera collettività nazionale e sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

la suddetta disposizione risulta in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2019/883/UE la quale prevede che, al fine di «*evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, gli Stati membri, ove ritenuto opportuno, coprano tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili*» pertanto qualcosa di diverso da una quota aggiuntiva ad una tassazione locale;
in questa prospettiva si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla presenza sul territorio nazionale di molteplici bacini idroelettrici intesi come invasi d'acqua finalizzati alla raccolta idrica, configurati in grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, destinati alla produzione di energia elettrica rinnovabile, in concessione a società private;

a titolo di esempio si sottolinea come nella provincia di Belluno, siano stati costruiti tra gli anni 40 e 50 numerosi impianti a tal uopo destinati, attualmente in concessione di ENEL;

siffatte strutture sono anch'esse ricomprese nella fattispecie di acque interne, così come annoverata dal presente provvedimento, pertanto alla luce delle disposizioni del presente provvedimento anche in questi impianti gli oneri della raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente recuperati, dovrebbero essere distribuiti sull'intera collettività nazionale e coperti con la componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti, così disciplinata dall'articolo 2 del presente provvedimento;

sarebbe auspicabile rivedere la disciplina introdotta al fine di consentire la partecipazione delle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche agli oneri di sistema di cui all'articolo 2,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le modalità di copertura degli oneri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2, prevedendo che la raccolta dei rifiuti unitamente agli oneri derivanti dalla stessa sia affidata alle società concessionarie di grandi derivazioni idroelettriche.

G/1571/3/13

Rossi, Nastri

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")"

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in titolo equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi, prevedendo, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei predetti rifiuti all'impianto portuale di raccolta di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 182/2003;

ai sensi del comma 1 del citato articolo 4 del D.Lgs. 182/2003, in attuazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico previsto dal successivo articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di impianti portuali per la raccolta di acque oleose di sentina e acque nere (sewage).

Art. 1

1.1

Quarto

*Al comma 2 lettera b), dopo le parole «i rifiuti raccolti», aggiungere le seguenti: «*attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e»

1.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: "le imbarcazioni da diporto," *inserire le seguenti:* "da pesca sportiva e ricreativa,"

1.3

Briziarelli, Arrigoni, Testor, Pazzaglini, Bruzzone

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: "le imbarcazioni da diporto," *inserire le seguenti:*

«, inclusi quelli per locazione e noleggio con conducente e con equipaggio per trasporti in mare aperto e in acque costiere, i natanti per trasporti marittimi e costieri di passeggeri»

1.4

De Carlo, Iannone, Nastri

1. Al comma 1, lettera h), dopo le parole «imbarcazioni galleggianti» aggiungere le seguenti *«, nonché le navi adibite alle operazioni di campagna di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune»*.

Art. 2

2.1

Moronese

*Al comma 1, sostituire le parole «*in mare sono equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi*» con le seguenti*: «o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono definiti rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1, *lettera b*-ter*)* del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152»

2.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:

«e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4»

2.3

Gallone

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4».

2.4

Briziarelli, Testor, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso, ai fini della gestione, i rifiuti accidentalmente pescati dagli imprenditori ittici o da imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa possono essere conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, da specificare nel piano dell'Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. In tal caso, in comune accordo tra l'Autorità portuale competente, l'autorità marittima e l'amministrazione comunale, sono istituite all'interno dell'ambito portuale o nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per il territorio comunale."»

Conseguentemente,

*Al comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*o alle strutture di raccolta di cui al comma 1».

2.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Dopo il comma 1 inserire il seguente 1-bis*:*

«1-*bis*). Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

2.6

Gallone

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, le autorità locali competenti, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile.»

2.7

Iannone, De Carlo, Nastri

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura

dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.»;

b) sopprimere il comma 3.

2.8

Briziarelli, Arrigoni, Testor, Pazzaglini, Bruzzone

Al comma 2 premettere il seguente periodo: "Per le attività previste dal presente articolo, l'imprenditore ittico non è tenuto all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

2.9

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Testor, Bruzzone

Al comma 2 dopo le parole "il comandante della nave" inserire le seguenti:

« o il conducente del natante»

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole "il comandante della nave" inserire le seguenti:

«o il conducente del natante»

2.10

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "L'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati."

2.11

Briziarelli, Testor, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. I gestori dei rifiuti di cui al comma 2 provvedono all'identificazione di ciascuna struttura di raccolta, attraverso iniziative che valorizzino, anche con l'ambientalizzazione paesaggistica, le iniziative dei pescatori, garantendo altresì la riconoscibilità del sito o del contenitore prescelto attraverso il logo «*SALVAMARE*». Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito il modello del logo «*SALVAMARE*», da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale.".

2.12

Briziarelli, Testor, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone

Al comma 3, dopo le parole: "di imbarcazioni da diporto," *inserire le seguenti:* "o di imbarcazioni da pesca sportiva e ricreativa,"

2.13

Moronese

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3 bis.* Al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore».

2.14

Moronese

Sostituire il comma 4 con il seguente

«4: I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, che sono conferiti all'impianto portuale di raccolta, alle strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi nonché agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti, sono pesati a cura del personale addetto alla ricezione degli stessi e il loro deposito si configura quale deposito temporaneo prima della raccolta cosi come disposto dall'articolo 183, comma 1, *lettera bb),* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.I rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati ai sensi del comma 1, sono conferiti e pesati separatamente e in maniera gratuita per il conferente ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.;»

2.15

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Testor, Bruzzone

*Al comma 4 sostituire le parole: "*Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e" *con le seguenti*:

«Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e il successivo servizio di recupero o smaltimento di tali rifiuti è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. L'impianto portuale di raccolta».

2.16

Briziarelli, Testor, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Allo scopo di tutelare la flora e la fauna autoctone delle acque interne e combattere la diffusione di specie alloctone invasive e di fioriture algali tossiche, è fatto obbligo ai possessori di imbarcazioni di essere muniti di documento che dimostri la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione nelle acque interne italiane.»

2.17

Quarto

Al comma 5 lettera f-bis*) aggiungere, in fine, le seguenti parole «*e tramite sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.»

2.18

Moronese

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. *All'articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il numero 6, aggiungere il seguente:*

»6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti: sono i rifiuti accidentalmente pescati da navi, pescherecci e altre imbarcazioni e quelli raccolti durante le campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.«

2.19

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Le pene di cui al comma 1 dell'art. 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.»

2.20

Gallone

Al comma 5, dopo la lettera f-bis*) inserire la seguente:*

«f-*ter*) le pene di cui al comma 1 dell'articolo 256 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati, ai soggetti, organizzazioni, abilitati a partecipare alle campagne di pulizia che, nell'esercizio dell'attività di pesca, o campagne di pulizia, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra».

2.21

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. I Comuni interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, quantità e qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della relazione alle Camere di cui all'articolo 9 della presente legge."

5-*ter*. Quale contributo statale per le nuove incombenze in capo ai Comuni interessati dalle misure previste dal presente articolo, con particolare riguardo a quelli più piccoli, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

2.22

Iannone, De Carlo, Nastri

I commi 6 e 7 sono soppressi.

2.23

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Sostituire i commi 6 e 7, con i seguenti:

"6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti da una quota parte, a tal fine destinata, del tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi di cui al comma 24, articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La quota suddetta non deve essere compensata da un aumento del medesimo tributo speciale.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità attuative e i criteri per l'individuazione della quota del tributo speciale riscosso dalle regioni, di cui al precedente comma, al fine di garantire la copertura dei costi connessi alla raccolta, al trasporto, incluso lo smaltimento dei medesimi rifiuti."

2.24

Briziarelli, Testor, Pazzaglini, Arrigoni, Bruzzone

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con uno specifico contributo da riconoscere da parte dello Stato in favore dei gestori interessati secondo le modalità di cui al comma 7.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 7 sostituire le parole*: "della componente" *con le seguenti*:

«del contributo»

b) *al comma 7 sopprimere le parole: "*e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle alte voci*"*

c) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6 e 7, valutato in 10 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.25

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 6."

2.26

De Carlo, Iannone, Nastri

2. Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7 bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge è elaborato dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un piano strutturale di interventi, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale».

2.27

Iannone, De Carlo, Nastri

Sostituire il comma 8 con i seguenti commi:

«8. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

8-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 8.».

2.28

Gallone

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883."

2.29

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati, anche in relazione ai progetti di cui all'articolo 3, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/883.»

2.30

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-*bis*. A integrazione delle misure di cui al presente articolo, al fine di incentivare le attività di recupero in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi di imbarcazioni da pesca, i comuni interessati

possono prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta di rifiuti rinvenuti in mare, dal soggetto passivo tenuto a corrispondere la suddetta tariffa.

8-*ter*. Al fine di compensare i minori introiti per i comuni conseguenti alle misure di cui al precedente comma, sono stanziati 200 mila euro dall'anno 2020. A copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-*quater*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa intesa in sede di conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 8-*bis*, sulla base dei quali i comuni possono applicare la riduzione di cui al precedente comma, nonché le modalità con cui effettuare adeguati controlli finalizzati ad escludere condotte illecite volte all'indebita fruizione del beneficio di cui al medesimo comma 8-*bis*."

2.0.1

Iannone, De Carlo, Nastri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 2-*bis*

(Informazioni agli imprenditori ittici)

1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;

b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;

c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;

d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare.

Art. 3

3.1

Quarto

Al comma 1, dopo le parole «, possono essere raccolti», *aggiungere le seguenti «*attraverso sistemi stabili di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e»

3.2

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le procedure e le disposizioni di cui al presente comma, si applicano limitatamente ai rifiuti raccolti in mare o nelle acque interne di cui alla presente legge.»

3.3

Briziarelli, Bruzzone, Arrigoni, Pazzaglini, Testor

Al comma 3, dopo le parole "subacquei e diportisti" inserire le seguenti:

«, le Associazioni di categoria»

3.4

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti di plastica dispersi nelle acque interne e destinati in buona parte a finire in mare, le autorità di bacino avviano specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, attraverso il recupero del materiale plastico presente nei corpi idrici, anche mediante l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti utili a tali finalità, anche sulla base di esperienze e di progetti, già positivamente avviati sul territorio nazionale.

3-*ter*. Quale contributo dello Stato alle iniziative di cui al comma 3-*bis*, per ciascun anno del triennio 2020-2022, sono stanziati 300.000 euro. A copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

3.5

Briziarelli, Bruzzone, Arrigoni, Pazzaglini, Testor

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati alla ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché l'individuazione delle opportune modalità di intervento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»

3.6

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Gli enti locali territoriali e gli enti gestori del servizio rifiuti provvedono con attività giornaliera regolare alla pulizia dei bacini delle acque interne, attraverso battelli spazzini di opportuna tipologia in funzione delle caratteristiche delle attività svolte e della specificità dei luoghi.»

3.0.1

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3-*bis*

(*Misure per la limitazione dell'uso di oggetti in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali*)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dei comuni costieri, al fine di evitare l'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza di beni e di contenitori monouso in polistirolo o plastica non biodegradabile, dispongono, con proprie ordinanze e regolamenti, misure volte a incrementare i punti di raccolta dei suddetti rifiuti, accompagnate da campagne di sensibilizzazione dei cittadini sulle conseguenze dell'inquinamento dell'ambiente marino e terrestre, prevedendo al contempo l'aumento delle sanzioni in caso di abbandono degli stessi rifiuti.»

Art. 4

4.1

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Testor, Bruzzone

Al comma 1, dopo le parole: "e i rifiuti volontariamente raccolti" *inserire le seguenti*:

«sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis* Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, ivi compreso quello proveniente da raccolta dei rifiuti in ambiente marino, lacuale, fluviale, lagunare o costiero, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

1-*ter* Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-*bis*) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

4.2

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Testor, Bruzzone

Al comma 1, dopo le parole: "e i rifiuti volontariamente raccolti" *inserire le seguenti*:

«sono avviati ad attività di riciclo o di recupero, anche come combustibile secondario, e».

4.3

Vanin

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nel rispetto della normativa europea vigente, nelle isole minori, marine, lagunari e lacustri gli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, a decorrere da 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non possono distribuire e/o commercializzare posate, piatti e bicchieri non compostabili e plastica per alimenti monouso. In occasione di feste pubbliche e sagre possono essere distribuiti al pubblico solo posate, piatti e bicchieri compostabili.

1-*ter* Agli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma precedente che, nell'esercizio delle proprie attività, impiegano sistemi di vuoto a rendere o di mescita spinata, è attribuito il riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività svolta, come disposto dell'art. 10 della presente legge. Per i soggetti di cui al presente comma, gli enti, mediante apposito regolamento, possono stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*quater*. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Tali sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 »

1-*quinquies*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente«

Art. 5

5.1

Nugnes, De Petris, Fattori, De Falco

Art. 5

Sopprimere l'articolo.

5.2

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe,» *con le seguenti:* « I residui costituiti da biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, frammiste a ingenti quantitativi di sabbia e rifiuti antropici,»;

*b) al comma 1\, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole «*o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti,» *e sostituire le parole:* «vagliatura finalizzata alla» *con le seguenti:* «trattamento finalizzato ad una efficace»;

c) al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: « Nei casi in cui non siano possibili le precedenti opzioni relative al mantenimento in loco o alla reimmissione nell'habitat naturale, tali residui sono avviati ad impianti di gestione dei rifiuti, che, mediante tecnologia di lavaggio, consentano una efficace separazione della componente sabbiosa dalla frazione vegetale, nonché la separazione dei rifiuti antropici. La sabbia lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra è destinata prioritariamente al ricollocamento sull'arenile di provenienza. La frazione vegetale lavata recuperata negli impianti di lavaggio di cui sopra, al pari di altro materiale organico, può essere utilmente impiegata per la produzione di ammendante in impianti di compostaggio ai sensi del D. Lgsl. 29/04/2010 n° 75, oppure valorizzata per il riutilizzo in altri settori.»;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* «previa vagliatura» *con le seguenti:* «previo trattamento in impianti di lavaggio rifiuti».

5.3

Briziarelli, Testor, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, trascinati dai fiumi o spiaggiati dalle mareggiate o lagheggiate o piene o da altre cause comunque naturali e depositati naturalmente sulle sponde di fiumi, laghi e lagune e sulla battigia del mare, a seguito alle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e possono essere trasportati e gestiti in siti diversi, anche ai fini del riutilizzo, la produzione di energia o l'estrazione di materia derivante da tali prodotti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio possono individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente.»

5.4

Mallegni, Gallone

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-*septies* inserire il seguente:

"3-*octies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno - cellulusica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-*ter*. Il decreto di cui al comma 3-*octies* dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3-*bis*, è adottato entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.»

5.0.1

Assuntela Messina, Ferrazzi

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5-*bis*

(Piano per lo sbarramento dei fiumi)

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elabora, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro il 31 dicembre 2020 il Piano per lo sbarramento dei fiumi. Il Piano è redatto avuto riguardo ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alla semplificazione dei procedimenti e dello snellimento degli oneri burocratici a carico delle imprese e dei cittadini.

2. Al finanziamento delle azioni previste dal Piano si provvede annualmente a decorrere dall'anno 2021 con la legge di bilancio.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ogni anno, con la medesima procedura di cui al comma 1, all'aggiornamento del Piano.»

5.0.2

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Testor, Bruzzone

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per mantenere e favorire gli equilibri naturali degli alvei dei fiumi)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"11-*ter*, Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

11-*quater*. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

11-*quinquies*. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e

i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

11-*sexies*. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

11-*septies*. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.">

2. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

"o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I , II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;"».

5.0.3

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Norme in materia di procedure di dragaggi)

1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale e rappresentano un contributo alla tutela del mare e delle acque interne, nonché all'economia circolare.

2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità compente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex art. 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o

nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interramento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto ministeriale 15-07-2016, n. 173, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato Decreto ministeriale n. 173 del 2016.

6 All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche".

7. 3 Qualora non diversamente disposto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, tutti i termini per l'approvazione dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo aprile 2006, n. 152, sono ridotti da 60 giorni a 30 giorni.»

Art. 10

10.1

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Testor, Bruzzone

Al comma 1, sostituire le parole: "attribuito un riconoscimento" *con le seguenti*:

«rilasciata una certificazione»

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: "l'attribuzione del riconoscimento" *con le seguenti:*

«il rilascio della certificazione»

10.2

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 1, dopo le parole: "dell'ambiente marino" *aggiungere le seguenti*: ", fluviale o lacuale".

10.3

Gallone, Papatheu, Rossi, Alfredo Messina

Al comma 2, sostituire le parole: "dodici mesi", *con le seguenti*: "sei mesi"

10.4

Briziarelli, Testor, Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone

*Al comma 2, sostituire le parole: "*dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18*" con*

le seguenti:

«di quanto previsto ai sensi dell'articolo 18»

Conseguentemente,

dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole: "il titolare della licenza di pesca" sono inserite le seguenti parole: "partecipi a campagne di pulizia del mare o conferisca i rifiuti accidentalmente pescati all'impianto di raccolta a terra o»

10.5

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Testor, Bruzzone

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«3-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo.

3-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"10-*bis*

(Disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre)

1. Ai fini del presente articolo si intende per «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico".

2. A decorrere dal 30 giugno 2021 qualsiasi prodotto tessile o abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 201, a seconda dei casi, le seguenti indicazioni:

a) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio»;

b) per il prodotto o abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco: «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco»;

c) per il prodotto o abbigliamento che non rientri nella descrizione di cui alle lettere a) o b): «Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all'inquinamento da plastiche del mare».

10.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"10-*bis*

(Disposizioni in tema di contenitori di prodotti ittici)

1. Ai fini del presente articolo si intende per «polistirolo", come comunemente definito in Italia, il prodotto denominato scientificamente "polistirolo espanso (EPS)".

2. Al fine di ridurre l'incidenza di determinati prodotti sull'ambiente e nel mare e favorire l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è fatto divieto di utilizzare in tutte le fasi del prelievo, del trasporto e della commercializzazione dei prodotti ittici le cassette di polistirolo.

3.Con decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sono emanate, entro il 31 gennaio 2021, le disposizioni di attuazione del presente articolo."

10.0.3

Pavanelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«10-*bis*

(Disposizioni per i contenitori di prodotti ittici)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i contenitori in polistirolo per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, devono essere sostituiti con analoghi contenitori biodegradabili e compostabili.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, per l'anno 2021 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento per l'acquisto di contenitori per prodotti ittici biodegradabile e compostabile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.4

Gallone

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla

demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la vetroresina.»

10.0.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis

(Contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni)

1. Al fine di contrastare e prevenire l'affondamento o l'abbandono delle imbarcazioni fuori uso, nonché i rischi per l'ambiente e la salute umana connessi a tali pratiche illegali, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse che, secondo la direttiva 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/CE, costituisce elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare, dare attuazione ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione, cooperazione ed al principio "chi inquina paga" di cui all'art. 178 Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare adotta misure adeguate promuovendo:

a) l'informazione e la sensibilizzazione dei proprietari, dei detentori e degli utenti delle imbarcazioni per una corretta gestione delle stesse al termine del loro ciclo di vita nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del citato decreto;

b) il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle medesime imbarcazioni, quali alberatura, mobili, motore, eliche, apparecchiature, attraverso la commercializzazione degli stessi;

c) la demolizione selettiva delle imbarcazioni, onde consentire la rimozione ed il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riciclo di qualità dei materiali derivanti dalla demolizione, almeno per quanto riguarda legno, metallo, plastica e vetroresina, anche attraverso l'adozione prioritaria, per tali materiali, di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 2, del citato Dlgs. n. 152/2006, a partire dalla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il vetroresina.»

10.0.6

Iannone, De Carlo, Nastri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 10-*bis*

(Riconversione delle imprese ittiche)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;

c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività di pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.

Art. 11

11.1

Mirabelli, Ferrazzi, Assuntela Messina

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" *con le seguenti*: "verifica di assoggettabilità a VIA" *e sostituire il secondo periodo con il seguente*: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-*bis*) *Impianti di desalinizzazione»;*

b) *al comma 4) sostituire le parole*: "valutazione di impatto ambientale" *con le seguenti* "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.2

Pichetto Fratin, Gallone, Floris, Toffanin

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-*bis*) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) sostituire le parole: "valutazione di impatto ambientale" con le seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.3

Quagliariello, Berutti, Romani

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-*bis*) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "verifica di assoggettabilità a VIA" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-*bis*) Impianti di desalinizzazione»;

b) Al comma 4) le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti "verifica di assoggettabilità a VIA".

11.5

Mirabelli

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici".

11.6

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "*anche sulla base di un'analisi costi benefici*".

11.7

Quagliariello, Berutti, Romani

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "*anche sulla base di un'analisi costi benefici*".

11.8

Pichetto Fratin, Gallone, Floris, Toffanin

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: "anche sulla base di un'analisi costi benefici";

11.9

Quagliariello, Berutti, Romani

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione"*, sono aggiunte le seguenti:* ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.10

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", sono aggiunte le seguenti:

«, e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale.»

11.11

Pichetto Fratin, Gallone, Floris, Toffanin

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", *aggiungere le seguenti*: ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.12

Mirabelli, Ferrazzi, Assuntela Messina

Al comma 5, dopo le parole: "della navigazione", *aggiungere le seguenti:* ", e destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle medesime navi. Per gli impianti di desalinizzazione installati a bordo di navi e soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, la verifica di assoggettabilità a VIA avviene in sede statale".

11.0.1

Vanin

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«11- bis.

(Disposizioni per la Laguna di Venezia)

1. Sono considerate isole minori della Laguna di Venezia le seguenti isole:

a) Venezia;

b) Chioggia;

c) Lazzaretto Vecchio;

d) Lazzaretto Nuovo;

e) Poveglia

2. L'isola minore di Poveglia è inalienabile. La sua gestione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per propri usi istituzionali e come sede dei propri uffici ed istituti. È inoltre sede del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici previsto dall'art. 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino previste dall'art. 6 della presente legge.

3. In alternativa al contributo di sbarco di cui all'art. 1, comma 1129, della legge 30 dicembre, n. 145, il Comune di Venezia può richiedere ai visitatori che accedono, con qualsiasi mezzo, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna un »Contributo Annuale di Sostenibilità Ambientale« (C.A.S.A.) a fronte dei servizi indivisibili erogati.

4. Il contributo di cui al comma 3 dà diritto alla libera circolazione nel territorio della Città antica

e delle altre isole minori della Laguna di Venezia per un anno solare ed e` disciplinato con regolamento comunale che può stabilire esenzioni e riduzioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11.0.2

Moronese

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11 bis

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di acquacoltura e piscicoltura)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis* Ai fini del contenimento dell'impatto sull'ambiente degli impianti di acquacultura in mare con allevamento e produzione in gabbie galleggianti il decreto di cui al comma 1 prevede in ogni caso, e salve le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie, che:

a) per i nuovi impianti sia prevista una distanza minima dal punto più prossimo alla costa di almeno 1,5 miglia e una profondità minima di 25 metri;

b) nel caso in cui non sia rispettata la profondità minima di 25 metri, l'impianto di acquacoltura debba essere ulteriormente allontanato dalla costa fino a rispettare la profondità minima di cui alla lettera a);

c) gli impianti siano sottoposti ad un piano di monitoraggio i cui contenuti dovranno essere stabiliti nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di valutare la loro compatibilità con l'ecosistema marino e costiero, con le caratteristiche idrodinamiche locali, nonché con la presenza di attività ludico-balneari. Si dovranno monitorare altresì la variabilità fisico-chimica-biologica e microbiologica dello specchio acqueo, lo stato delle componenti biotiche, con particolare riferimento alle biocenosi di elevato valore naturalistico, anche in relazione al livello di sedimentazione e dispersione delle deiezioni e del mangime."

2. Per gli impianti di acquacoltura e piscicoltura realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si dispone l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-*bis* entro il termine di 6 mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 12

12.1

Moronese

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) quattro rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

12.2

L'Abbate

Al comma 2 lettera d) sostituire la parola «uno» *con* «due»

12.3

Floridia

Al comma 2, dopo la lett. h), aggiungere la seguente:

«h-bis*)* un rappresentante della Conferenza Nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale.

12.4

Gallone

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-*bis*) i gestori degli impianti portuali."

12.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Testor

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-*bis*) tre rappresentanti dei gestori degli impianti portuali.»

12.6

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Testor, Bruzzone

Al comma 2 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-*bis*) un rappresentante del settore del noleggio marittimo o del trasporto marittimo»

1.3.2.2.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 53 (ant.) del 03/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,20
(sospensione dalle ore 11,10 alle ore 11,20 e dalle ore 11,45 alle ore 12)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA- ASSOIMMOBILIARE, DELL'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA E DI CONSULENZA TECNICO-ECONOMICA (OICE), DEL FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.2.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 54 (ant.) del 17/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI RE MIND FILIERA IMMOBILIARE, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE) E DI FORUM SALVIAMO IL PAESAGGIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.2.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (pom.) del 17/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 17,15
(sospensioni dalle ore 15 alle ore 15,15, dalle ore 15,40 alle ore 15,50 e dalle ore 16,20 alle ore 16,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL), DELL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (UIL), DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI) E DEL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

1.3.2.2.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 185 (pom.) del 12/01/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
185ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La presidente MORONESE comunica che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 1131, 970, 985, 1302, 1943 e 1981 (in materia di rigenerazione urbana), svoltesi nelle giornate di mercoledì 21 ottobre, di martedì 27 ottobre, di martedì 3 novembre e di martedì 17 novembre 2020, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE
(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2020.

La presidente MORONESE informa la Commissione che, con le sedute tenute dall'Ufficio di Presidenza il 3 ed il 17 novembre 2020, si è pervenuti alla conclusione del previsto ciclo di audizioni informali.

Osserva quindi che, ai fini di un'ottimale organizzazione dei lavori, i relatori potrebbero in ipotesi procedere, in un arco temporale di due settimane, alla predisposizione di un testo unificato da assumere a base per il prosieguo dei lavori.

Nelle more di quanto precede, potrebbe aver luogo la discussione generale, le cui risultanze ben potrebbero essere valutate dai relatori ai fini dell'elaborazione del nuovo articolato.

Invita infine la Commissione a pronunciarsi sul punto.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) concorda con il cronoprogramma prospettato dalla Presidenza, ritenendolo funzionale ad un'efficiente organizzazione dei lavori.

La presidente MORONESE osserva che il termine per la predisposizione del testo unificato da parte dei relatori potrebbe essere fissato al prossimo 27 gennaio.

La correlatrice NUGNES (*Misto-LeU*) osserva che, a suo avviso, sarebbe preferibile che la discussione generale avesse luogo avendo presenti anche i contenuti del testo unificato.

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) - dopo aver precisato che appare difficile, in ogni caso, pervenire alla predisposizione di un testo unificato prima di due settimane - rileva che la Commissione resta libera di valutare ogni possibile opzione, fermo restando che iniziare la discussione generale nelle more della predisposizione del testo potrebbe inciderebbe senz'altro favorevolmente sulla tempistica dei lavori.

Ad avviso del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) sarebbe invece preferibile svolgere la discussione generale dopo la predisposizione del testo unificato, allo scopo di organizzare i lavori in maniera meno dispersiva.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) concorda con quanto proposto dalla Presidenza e dal correlatore Mirabelli.

La presidente MORONESE precisa che la sua proposta mirava esclusivamente ad organizzare i lavori in maniera efficace, senza voler pregiudicare le prerogative dei Gruppi. Ribadisce che l'avvio immediato della discussione generale potrebbe consentire ai relatori di valutare da subito eventuali proposte per la redazione del testo unificato.

Il senatore NASTRI (*FdI*) e la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) si associano, invece, alle considerazioni svolte dal senatore Arrigoni.

La presidente MORONESE auspica che la Commissione pervenga comunque ad un accordo condiviso sull'organizzazione dei lavori, evitando, nei limiti del possibile, l'adozione di deliberazioni a maggioranza a questo riguardo.

La correlatrice NUGNES (*Misto-LeU*) precisa che quanto da lei osservato non deve comunque intendersi in contrapposizione alle considerazioni svolte dal correlatore Mirabelli, con il quale sussiste

piena identità di vedute.

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze e preso atto delle risultanze del dibattito, propone di dare mandato ai relatori di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo entro il prossimo 27 gennaio. Propone altresì che la discussione generale abbia luogo successivamente alla predisposizione del testo unificato, con l'impegno di tutti i Gruppi a contenere il dibattito nell'arco di una settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (n. COM(2020) 563 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre.

Il relatore FERRAZZI (*PD*) dà lettura di una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), sottolineandone il carattere inclusivo. Il testo, frutto altresì di una proficua collaborazione con il Governo, recepisce infatti, sia nelle premesse che nella parte di indirizzo politico, numerosi spunti fatti pervenire dalle forze politiche sia di maggioranza, sia di opposizione.

La presidente MORONESE ringrazia il relatore per l'accurato lavoro svolto.

La senatrice LA MURA (*M5S*) domanda se sia possibile svolgere un ulteriore dibattito sul punto.

La PRESIDENTE osserva che la discussione generale si è conclusa nella seduta dello scorso 16 dicembre. Non sussisterebbero pertanto, all'attuale stato di avanzamento dei lavori, dei margini per lo svolgimento di un ulteriore dibattito.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) invita il relatore a considerare di integrare il ventunesimo impegno al Governo della proposta di risoluzione, affrontando il tema dell'estensione del sistema ETS ai settori attualmente esenti e tenendo conto dell'esigenza di tutelare settori particolarmente delicati come i trasporti e l'agricoltura.

Il relatore FERRAZZI (*PD*) si riserva di valutare la proposta da ultimo formulata dal senatore Arrigoni.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA

N. COM (2020) 563 DEFINITIVO

La 13ª Commissione permanente,

esaminata la proposta in titolo,

premesso che:
per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, l'UE deve aumentare le proprie ambizioni per il prossimo decennio aggiornando il quadro per le politiche dell'energia e del clima. A tal fine, lo scorso 11 dicembre, il Consiglio europeo ha approvato il nuovo obiettivo UE vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, invitando i colegislatori a tenere conto di questo nuovo obiettivo nella proposta di legge europea sul clima e ad adottare quest'ultima rapidamente;
tutti gli Stati membri sono chiamati a partecipare a tale sforzo, tenendo conto dei diversi punti di partenza, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni dei singoli stati membri, riconoscendo la necessità di garantire le interconnessioni e la sicurezza energetica, di decidere in merito ai rispettivi mix energetici e di scegliere le tecnologie più appropriate per conseguire collettivamente l'obiettivo climatico al 2030;
il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare in che modo tutti i settori economici possano contribuire al meglio all'obiettivo 2030 e a presentare le proposte necessarie, accompagnate da un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima e rivedendo i meccanismi di flessibilità esistenti;
la legge europea sul clima è una delle misure previste dal *Green Deal europeo*, la nuova strategia di crescita dell'UE, presentata nel dicembre 2019, volta a far sì che l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. La proposta di regolamento relativa alla legge europea sul clima stabilisce un obiettivo comune giuridicamente vincolante a livello di UE di zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;
nella comunicazione (COM (2020) 563) la Commissione, nel modificare la proposta di "Legge europea sul clima" (COM (2020) 80) introduce un obiettivo più ambizioso in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto a quello originariamente previsto;
la comunicazione (COM (2020) 563) del 17.09.2020, in particolare, modifica la proposta di regolamento di cui alla comunicazione (COM (2020) 80), stabilendo nella misura di almeno il 55 per cento l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra entro il 2030;
la proposta *de qua*, al considerando (12), stabilisce più specificamente che «*L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio nel suo territorio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche*", e, all'art. 1, istituisce un quadro "*per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione*»;

rilevato in via generale che:
gli impatti della riduzione delle emissioni devono avere una ricaduta ambientale misurabile sul proprio territorio: per quanto le attività di riduzione delle emissioni climalteranti portino un beneficio all'atmosfera terrestre (e quindi su scala globale), è scientificamente provato che azioni ecologiche svolte sul proprio territorio generino un beneficio misurabile a livello di socialità, qualità dell'aria e salute. Pertanto, sono da incentivare le azioni di responsabilità vicinale, del tutto in linea con i 17 *Sustainability Development Goals* (SDGs) presenti nell'Agenda 2030 adottata dagli Stati Membri delle Nazioni Unite;

i cambiamenti climatici sono la sfida più grande che l'umanità si trovi a fronteggiare in questo particolare momento storico, e non è pensabile raggiungere un obiettivo così ambizioso senza coinvolgere il sistema produttivo. Le imprese possono fare la differenza, in sinergia con le politiche nazionali. L'azienda soprattutto può posizionarsi come una forza propulsiva preziosa per lo sviluppo sostenibile del territorio, rafforzando la sua immagine positiva, e operando per lo sviluppo sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici. "ridurre le proprie emissioni" significa per un'azienda, un territorio o per i singoli ridurre la propria impronta di CO2, consentendo di avvicinarsi alla neutralità climatica;
nell'ottica di integrare concetti di resilienza all'obiettivo di neutralità climatica, si dovrà prevedere l'avvio in tempi rapidi di un percorso di decarbonizzazione, da realizzarsi attraverso ricerca scientifica, innovazione tecnologica, formazione scolastica, professionale, universitaria e aggiornamento del personale e soprattutto tenendo conto, senza preconcetti, di tutte le leve a disposizione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla cui disponibilità il nostro Paese certamente non difetta;
per questo è necessaria un'inversione di paradigma che preveda un piano strutturale di incentivi, di semplificazione e di sostegno alle imprese green che si stanno impegnando in maniera efficace e concreta a realizzare la transizione;
obiettivo di una strategia energetica deve essere quello di coniugare la transizione energetica e la tutela ambientale ad un equilibrato sistema integrato di sostegno sociale e sviluppo economico, rispettando quindi l'ambiente e incrementando contemporaneamente la competitività del Paese, in un mercato globale dove saranno vincenti quelle nazioni che sapranno ottimizzare ambiente, economicità e qualità delle forniture energetiche a industrie e famiglie nell'ambito della sicurezza degli approvvigionamenti;

considerato in particolare che:
i pozzi naturali, ovvero le foreste, i suoli, i terreni agricoli e le zone umide (come da definizione internazionale adottata da IUNC nella Convenzione di Ramsar)devono essere preservati e incrementati, tenuto conto della loro capacità di assorbire e sequestrare carbonio, e di contribuire, quindi, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
l'uso del suolo, i cambiamenti di suolo e la silvicoltura hanno un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi climatici, come si evince anche dalla circostanza che le relative emissioni sono disciplinate da un regolamento ad hoc, il Regolamento (UE) 2018/841 relativo al settore LULUCF, che a breve sarà rivisto, insieme ad altri provvedimenti, per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima;
il contributo dei pozzi naturali agli obiettivi climatici è strettamente connesso alla gestione sostenibile degli stessi, nonché alla previsione e al finanziamento di strategie a lungo termine;
il conseguimento di tale obiettivo, insieme a quello della neutralità climatica entro il 2050, richiede la necessaria integrazione di tutte le politiche dell'UE, atteso che il cambiamento climatico è una sfida globale e trasversale, che, per essere efficacemente affrontata, impone l'elaborazione e l'attuazione di una strategia di tipo olistico, basata su un approccio ecosistemico, ovvero sulla conservazione e l'uso sostenibile del suolo, dell'acqua e delle risorse naturali attraverso una gestione integrata degli stessi;
nella comunicazione COM (2020) 80 del 4.03.2020, recante una proposta di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima), al considerando 23 si dà atto della circostanza che i cambiamenti climatici hanno carattere transfrontaliero e che, pertanto, risulta necessaria un'azione coordinata a livello dell'Unione volta ad integrare e rafforzare le politiche nazionali;
nella medesima comunicazione l'articolo 2 par. 2, nel prevedere che le istituzioni dell'UE e gli Stati adottano le misure per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica, precisa che occorre tener conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri;
i carburanti fossili, oltre che emettere CO2, rilasciano nell'atmosfera una serie di inquinanti (PM≤10, NOx, SOx, ecc..) ed è ben nota la correlazione tra la salute umana e gli inquinanti derivati dall'uso dei combustibili fossili. Il report dell'Agenzia Europea dell'Ambiente del 2015 valuta che nel 2012, nella

sola UE-28, ci sono state circa 400.000 morti premature attribuibili all'esposizione a particolato sottile (PM2,5) e 72.000 a biossido di azoto (NO2). Inoltre, gli inquinanti in oggetto, oltre che essere respirati dall'uomo, vengono inalati dalla fauna, fissati dalla flora e depositati sui suoli, contaminando pure le acque, sia superficiali che in falde acquifere sotterranee, usate anche per uso potabile. Quindi, il miglioramento atteso per la salute e per gli ecosistemi, attraverso la diminuzione degli inquinanti in oggetto, deve essere un elemento per definire la traiettoria per conseguire la neutralità climatica;
il Consiglio europeo nel conseguimento degli obiettivi riconosce il diritto degli Stati membri di decidere in merito ai rispettivi mix energetici e di scegliere le tecnologie più appropriate per la transizione, investendo e favorendo le fonti rinnovabili ed utilizzando con intelligenza e parsimonia eventuali fonti non rinnovabili, quali il gas;
ad esempio, entro il pacchetto di misure per il *Green Deal* europeo, la Commissione europea con la Comunicazione COM (2020) 301 *final* "Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra" dell'8 luglio 2020, ha riservato ingenti investimenti all'idrogeno verde, quello prodotto da elettrolisi con energia da fonti rinnovabili classificabile come "*clean hydrogen*", prevedendo uno scenario a diversi *step*:
- tra il 2020 e il 2024 l'installazione di almeno 6 giga watt di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile nell'UE e la produzione fino a un milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile;
- tra il 2025 e il 2030 l'idrogeno dovrà entrare a pieno titolo del nostro sistema energetico integrato, con almeno 40 giga watt di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile e la produzione fino a dieci milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell'UE;
- tra il 2030 e il 2050 le tecnologie basate sull'idrogeno rinnovabile dovrebbero raggiungere la maturità e trovare applicazione su larga scala in tutti i settori difficili da decarbonizzare;
all'idrogeno cosiddetto "blu", ossia ottenuto dal processo di *reforming* dal gas naturale senza emissioni di CO2 che dovrebbe essere catturata e sequestrata con un processo noto come CCS, *Carbon Capture and Storage*, la Strategia riserva invece una fetta di investimenti di molto inferiore, spalmata fino al 2050; nell'ambito del pacchetto Clima 20-20-20, del 2010, vi era stato investito circa un miliardo e duecento milioni per 12 impianti sperimentali, ma pur conoscendo alcuni dei rischi ecologici e geologici insiti in questa tecnologia, non si è perfettamente in grado di valutare i benefici economici del processo di CCS, per permettere un paragone con il costo dell'idrogeno da fonti rinnovabili, destinato con grande probabilità a diminuire fino a diventare competitivo entro i prossimi 5 anni;
per far fronte ai nuovi obiettivi per il clima il governo è chiamato ad adeguare in tempi brevi il PNIEC, alzando in maniera coerente con l'UE gli obiettivi di abbattimento previsti, portandoli dall'attuale 38 per cento ad almeno il 55 per cento e valutando periodicamente i progressi e l'adeguatezza delle pertinenti misure nazionali adottate, in particolare sulla quantità e la qualità del lavoro connesso alla transizione energetica;
la strategia del Piano Nazionale di Energia e Clima all'attualità si ripropone di compensare la graduale cessazione della produzione elettrica con carbone entro il 2050 attraverso la sostituzione di centrali ed impianti prevalentemente alimentati a gas naturale, e coerentemente con questa strategia ha incentrato il *capacity market* sbilanciato sul gas naturale. Tale strategia appare superata dalle decisioni europee, sia in relazione al percorso di avvicinamento alla neutralità climatica al 2050 che ai piani di ripresa economica contemplati nel *Next Generation EU*, così che, nella revisione del PNIEC, deve essere favorita una più netta presa di posizione nella direzione indicata dall'Europa;
allo scopo di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica in Europa entro il 2050, risulta essenziale la predisposizione di interventi progressivi, rigorosi e chiari a favore di una più efficace transizione energetica da realizzarsi negli anni immediatamente prossimi; per questo è necessaria una inversione di paradigma che preveda un piano strutturale di incentivi, di semplificazione e di sostegno alle imprese *green* che si stanno impegnando in maniera efficace e concreta a realizzare la vera transizione e che rappresentano la vera svolta per la transizione energetica e di tutela ambientale, inasprendo limitazioni e sanzioni a chi non si attrezza e uniforma per superare vecchi criteri inquinanti;
l'Italia dovrà inoltre attrezzarsi per scongiurare, nei prossimi decenni, seri danni economici derivanti dal cambiamento del clima, anche considerando che, se non si agisce con urgenza, il nostro Paese

potrebbe essere uno dei più penalizzati d'Europa, nonostante i passi avanti compiuti verso la *green economy*;

impegna il Governo a:

1. prevedere che l'aumento degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra avvenga anche attraverso pozzi naturali e abbia luogo, in conformità agli obiettivi della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, e di quelli della costruenda Strategia dell'UE per la protezione del suolo ("Suolo sano per una vita sana"), mediante: la conservazione delle foreste primarie e antiche ancora esistenti, che sono gli ecosistemi forestali più ricchi di carbonio, in grado di eliminare il carbonio dall'atmosfera assorbendone notevoli quantità; la protezione di vaste superfici ospitanti altri ecosistemi ricchi di carbonio, come le torbiere, i pascoli, le zone umide, le mangrovie e le praterie oceaniche; la creazione di nuove foreste e boschi autoctoni e ad elevata biodiversità; un'azione rafforzata alla prevenzione degli incendi, con la realizzazione di infrastrutture di protezione e sistemi di allerta;

2. elaborare strategie di lungo periodo per la gestione sostenibile dei pozzi naturali e il loro incremento, e stanziare risorse finanziarie adeguate per l'attuazione delle stesse, nonché per sviluppare e attuare pratiche e tecniche di gestione sostenibili e innovative, al fine di assicurare che i predetti pozzi possano effettivamente contribuire alla realizzazione degli obiettivi climatici, atteso che occorrono venti anni per il mutamento della classificazione del terreno in base all'uso, come previsto nel regolamento LULUCF;

3. procedere ad una revisione delle normative rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi europei in materia di clima, e al coordinamento delle stesse, qualora sia necessario, così da assicurare che la disciplina prevista per ogni settore tenga conto di quella dettata per gli altri, secondo un approccio integrato, e dando particolare rilievo al ripristino e alla salvaguardia della biodiversità;

4. favorire, sia mediante misure esistenti che attraverso nuove misure innovative, l'efficientamento energetico degli edifici, destinati sia all'attività residenziale sia all'attività industriale, nella direzione della rigenerazione urbana;

5. adottare specifiche misure dirette a custodire e recuperare i servizi ecosistemici dei suoli, tramite la rigenerazione dei suoli e realizzando l'obiettivo dell'arresto del consumo di suolo anche mediante la rigenerazione urbanaquale strumento di governo del territorio e, in relazione ai suoli adibiti ad uso agricolo, da un lato, promuovere il ricorso a pratiche agroecologiche, il miglioramento delle pratiche agricole e di uso del suolo con l'applicazione crescente di tecniche virtuose sul piano emissivo (quali ad es. tecniche di agricoltura di precisione), e, dall'altro, scoraggiare l'utilizzo di pesticidi chimici;

6. adottare misure volte ad assicurare anche in riferimento al nuovo obiettivo climatico il coinvolgimento dei cittadini nell'azione per il clima, mediante: la condivisione di informazioni relative ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale, nonché alle soluzioni con cui affrontare tali sfide; la creazione spazi fisici e virtuali in cui i cittadini possano esprimere le proprie idee e la propria creatività, collaborando a iniziative ambiziose a livello sia individuale che collettivo; la promozione di iniziative dal basso in materia di cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente;

7. sostenere nelle sedi competenti che gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di adeguamento ai cambiamenti climatici, nonché quello di riduzione di almeno il 55 per cento dei gas a effetto serra entro il 2030 siano conseguiti nel rispetto dell'equità e della solidarietà tra gli Stati, anche terzi, alla luce della circostanza che la sfida climatica ha carattere globale;

8. sostenere, in ogni sede competente, l'importanza di tenere in conto nel raggiungimento della

neutralità climatica attraverso una traiettoria definita a livello di Unione, la valutazione delle ripercussioni sulla salute umana e sugli ecosistemi naturali, la riduzione dei processi di produzione di energia e produttivi che rilasciano metano in atmosfera, con particolare riferimento agli allevamenti intensivi, nonché a valutare le evidenze scientifiche inerenti sia il cambiamento climatico che l'impatto sull'ambiente fisico terrestre, attraverso strumenti conoscitivi idonei di cui gli Stati membri devono dotarsi;

9. attuare misure volte a favorire l'introduzione di *best application techniques* nelle imprese industriali ed agricole per diminuire le loro emissioni inquinanti, in primis di gas ad effetto serra;

10. promuovere i principi dell'Agenda 2030 e del programma dei 17 *Sustainable Development Goals* , anche favorendo la promozione dei "Comuni Sostenibili", definiti sulla base di una valutazione circa la capacità del Comune di contenere e ridurre l'impatto ambientale e di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità;

11. considerare l'introduzione di misure volte a promuovere una mobilità pubblica e privata quanto più possibile sostenibile, soprattutto verso autoveicoli aventi sistemi di propulsione ibridi o completamente elettrici, favorendo la diffusione di comportamenti responsabili a livello ambientale, e a lungo respiro adottando ogni misura necessaria a definire una data per la cessazione della circolazione delle auto a combustione, nel rispetto dell'equilibrio della sostenibilità ambientale, economica e sociale, al fine di adeguare la normativa italiana con quanto previsto dal *Green Deal* europeo;

12. incentivare le misure ambientali, relativamente all'applicazione di tecnologie a zero emissioni, con riferimento alla rete di trasporti, verso una direzione di maggiore resilienza e sostenibilità ambientale, incrementando il rinnovo del parco autobus e della flotta dei treni adibiti al trasporto pubblico locale con modelli a modalità a idrogeno;

13. considerare l'introduzione di misure volte a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione a favore di regimi di alimentazione più equilibrati, soprattutto nella direzione di evitare il consumo eccessivo di carni animali ed i suoi derivati;

14. valutare l'opportunità di prevedere incentivi per aziende che decidono di:
a) misurare e certificare la propria *carbon footprint*;
b) ridurre almeno del 30 per cento (e comunque di una quota non inferiore che sia proporzionale al raggiungimento del nuovo obiettivo di riduzione fissato dall'Europa pari al 55 per cento) le proprie emissioni prima di passare a misure compensative (*shift* energetico da fossile a rinnovabile, piani di riduzione dei GHG validati, ecc.);
15. prevedere una trasformazione dei contributi da sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a incentivi "verdi" (SAF) in ogni ambito di riferimento;

16. avviare, come raccomandato dalla *European Hydrogen Strategy*, una ambiziosa ed efficace riconversione, su base regionale e interregionale, innovando con le tecnologie dell'idrogeno le economie delle "*carbon-intensive regions*", promuovendo anche a livello locale quella "*Clean Hydrogen Partnership*" proposta dalla Commissione per creare le condizioni di mercato dell'idrogeno, rimuovendo le barriere normative e infrastrutturali per lo sviluppo di infrastrutture efficienti per l'idrogeno e il "*repurposing*" (riadattamento) delle infrastrutture esistenti, laddove possibile, per un grande processo di risanamento del territorio e di valorizzazione attraverso l'idrogeno verde, delle risorse economiche, umane e naturali sul piano locale, e coerentemente con questi obiettivi:
- diminuire il ruolo del gas nella produzione di energia, aumentando al contempo la capacità degli accumuli e favorendo la penetrazione massiccia delle fonti rinnovabili, anche attraverso

l'autoproduzione e le comunità energetiche;
- valutare l'opportunità di ridefinire l'attuale *Capacity market* rispetto ai nuovi obiettivi;
- investire massicciamente, come previsto dal piano europeo per l'idrogeno verde, per implementare lo sviluppo dell'idrogeno da rinnovabili anche nel nostro Paese, puntando con decisione sullo sviluppo delle filiere degli elettrolizzatori e degli idrogenodotti;

17. sostenere efficacemente le strategie aziendali di adeguamento ai più elevati parametri ambientali, (di prodotto e di processo) nell'ambito di investimenti in tecnologie e impianti che riducano le emissioni, nonché i consumi energetici e di materie prime;

18. Valutare la possibilità di presentare una pianificazione degli interventi, settore per settore, con le riduzioni di emissioni attese, dei principali gas ad effetto climalterante (biossido di carbonio, metano, protossido di azoto e gas fluorurati), agendo per quanto possibile sugli strumenti di pianificazione esistenti

19. prevedere che i nuovi obiettivi e relativi traiettorie, strumenti, misure e tempistiche siano improntati, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale, con investimenti capaci di generare l'impatto più duraturo, rafforzare il potenziale di crescita, creare e consolidare filiere decisive per la nostra industria, creare occupazione, favorire la resilienza economica e sociale, proseguendo nell'opera di decarbonizzazione dell'economia, di transizione energetica, verso l'economia circolare e l'agro ecologia, che portano posti di lavoro ed incremento del PIL nel nostro Paese;

20. agire in sede europea affinché si possa garantire il raggiungimento e l'efficacia dei nuovi obiettivi con una transizione equa, nel modo più efficiente possibile in termini di costi, in modo da preservare la competitività dell'Ue, tenendo conto dei risultati raggiunti dai singoli Stati membri per quanto riguarda gli obiettivi del 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, così garantendo un approccio positivo per gli Stati membri che hanno già investito prima, raggiungendo gli obiettivi stabiliti come ha fatto l'Italia;

21. valutare la possibilità di agire in sede europea affinché si tenga conto degli effetti della revisione del sistema ETS (*Emission Trading System*) sulle quotazioni monetarie delle emissioni di CO2, in modo da preservare la competitività delle nostre imprese, anche quelle del settore "Hard to Abate" che consumano combustibili fossili, come il gas naturale;

22. per favorire la maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili FER e garantire i relativi obiettivi, prevedere, anche al fine di un rilancio degli investimenti, una semplificazionedegli *iter* autorizzativi sia per la realizzazione di nuovi impianti sia per il *revamping* degli impianti esistenti, accelerare l'individuazione delle aree idonee per realizzarli **e** promuovere il ruolo dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;

23. riservare all'educazione, all'istruzione e alla formazione importanti investimenti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, di cui vanno rivisti, integrati e aggiornati i programmi e l'aggiornamento degli insegnanti, passando per le università e i corsi di formazione professionale regionali, arrivando agli aggiornamenti interaziendali del personale, al fine di evitare un *gap* tra innovazione tecnologica e preparazione delle competenze.

1.3.2.2.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 187 (pom.) del 23/02/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021
187ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 16,20

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE RELATIVI AL DOC XXVII, N. 18, RECANTE PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

In apertura di seduta, la presidente MORONESE informa la Commissione di aver ricevuto mandato, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, di organizzare, sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza medesimo, un ciclo di audizioni sul doc. XXVII, n. 18, recante il Piano nazionale di ripresa e resilienza, assegnato alla Commissione in sede consultiva ed iscritto all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La presidente MORONESE comunica che, entro la scadenza del termine fissato nella seduta dello scorso 12 gennaio, è stato depositato il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato).

Il relatore MIRABELLI (*PD*) precisa che il testo unificato si propone come un'efficace sintesi di tutti i disegni di legge esaminati congiuntamente dalla Commissione.

I senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e LA MURA (*M5S*) pongono quesiti sulle modalità del prosieguo dell'esame congiunto.

Replica la presidente MORONESE, precisando che sul testo predisposto dai relatori avrà innanzitutto luogo un dibattito, nel corso del quale i commissari potranno comunicare eventuali osservazioni. Successivamente, la Commissione dovrà pronunciarsi sull'assunzione del testo quale base per il prosieguo dei propri lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* XXVII, n. 18) *Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"*
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

La presidente MORONESE (*M5S*) illustra, in qualità di relatrice, il documento in titolo, per i profili di competenza della Commissione.

In particolare, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) il Governo intende affrontare, insieme alle conseguenze immediate - sanitarie, sociali ed economiche - della crisi pandemica (Piano di Ripresa), anche i nodi strutturali dell'economia e della società che hanno contribuito a porre il paese su un sentiero declinante già a partire dall'inizio degli anni '90. Con il Piano, si intende pertanto avviare quei processi che consentano alla struttura economica del Paese di affrontare eventi estremi (Piano di Resilienza) anche attraverso l'adozione di riforme (Piano di Riforma), in linea con le Raccomandazioni specifiche al Paese della Commissione europea e i Piani Nazionali di Riforma adottati negli ultimi anni. Il Piano si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo, quali: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale.
Il Governo si propone, quindi, di porre la transizione ecologica alla base del nuovo modello economico e sociale di sviluppo su scala globale, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea e con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. A tal fine, il Piano intende contribuire a ridurre drasticamente le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e del *Green Deal* europeo; migliorare l'efficienza energetica e nell'uso delle materie prime delle filiere produttive, degli insediamenti civili e degli edifici pubblici e la qualità dell'aria nei centri urbani e delle acque interne e marine; intervenire per la prevenzione e il contrasto al dissesto del territorio e per una gestione efficace e integrata del ciclo dei rifiuti; indirizzare le filiere industriali dell'energia, dei trasporti, della siderurgia, della meccanica e della manifattura in generale verso prodotti e processi produttivi efficienti riducendo gli impatti ambientali in misura importante, in linea con i più ambiziosi traguardi internazionali in materia, così come favorire investimenti nell'agricoltura sostenibile e di precisione, e nell'economia circolare.
In particolare, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, il documento reca la Missione 2 concernente la cosiddetta rivoluzione verde e la transizione ecologica. Attengono a tale Missione i temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento. Essa ricomprende tre dei programmi *flagship* del *Next Generation EU* identificati dalla Commissione Europea nella Strategia Annuale di Crescita Sostenibile 2021 e confermati nelle Linee Guida per i

Piani di Ripresa e Resilienza: *Power up* (rinnovabili e produzione e trasporto di idrogeno verde), *Renovate* (efficienza energetica degli edifici), *Recharge and Refuel* (sviluppo della mobilità sostenibile tramite reti di distribuzione di elettricità e idrogeno).
Le risorse complessivamente destinate alla missione 2 sono pari a 69,8 miliardi di euro e sono ripartite in 4 componenti: Impresa verde ed economia circolare; Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile; Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; Tutela del territorio e della risorsa idrica.
L'oratrice ricorda, sul punto, che nelle raccomandazioni del Consiglio UE del 2020 è stato richiesto all'Italia di adottare provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine, tra l'altro, di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo, che "i deficit infrastrutturali nell'ambito della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, in particolare nelle regioni meridionali, generano un impatto ambientale e sanitario che comporta costi considerevoli e perdita di entrate per l'economia".
Nella Relazione per paese relativa all'Italia per il 2020, è stato poi sottolineato che l'Italia registra buoni risultati per quanto riguarda una serie di parametri chiave in materia di sostenibilità ambientale, in particolare nella lotta ai cambiamenti climatici: il livello di emissioni è significativamente inferiore alla media europea. Si evidenzia inoltre che, mentre le imprese sembrano aver adottato maggiori misure per affrontare le problematiche ambientali, sarà fondamentale migliorare l'efficienza energetica delle famiglie.
Ricorda inoltre che nella Valutazione del piano nazionale per l'energia e il clima definitivo dell'Italia adottato dalla Commissione europea il 14 ottobre 2020 (SWD(2020)911 final) si esprimono una serie di indirizzi ai fini della redazione del Piano italiano, tra cui la necessità di includere almeno un 37 per cento di spesa per il clima, prendendo in considerazione una serie di misure di investimento e riforma in materia di clima ed energia per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, per decarbonizzare il settore energetico e sostenere l'economia circolare, anche con riferimento al riesame di imposte e sovvenzioni per renderle coerenti con la transizione verde.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, prosegue l'oratrice, evidenzia che le azioni di investimento della missione saranno accompagnate da specifiche riforme volte a favorire la transizione energetica e la svolta ecologica, fra le quali spiccano la revisione del sistema della fiscalità ambientale, in modo che essa contribuisca al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e la definizione di una strategia nazionale in materia di economia circolare.
In merito alla strategia nazionale in materia di economia circolare, nel documento in esame viene quindi ricordato che la stessa sarà proposta dal Ministero dell'ambiente nei prossimi mesi e perseguirà la riduzione dell'uso di materie prime non rinnovabili, la diminuzione del volume di rifiuti, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti, attraverso l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei flussi di materiali, l'innovazione tecnologica, la diffusione di buone pratiche e l'adozione di strumenti per favorire la sinergia tra i settori pubblico e privato e pianificare le infrastrutture per chiudere il ciclo dei rifiuti. Nel documento viene altresì precisato che sarà modificata la normativa primaria e secondaria per il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per numerose tipologie di materiali prodotti nella filiera del riciclo e per accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti e del loro esercizio.
In relazione, poi, ai contenuti delle 4 componenti in cui si articola la Missione 2 in esame, la componente relativa all'agricoltura sostenibile ed all'economia circolare ha come obiettivi prioritari la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera dell'agricoltura, il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione tramite processi di economia circolare, nonché la definizione di un piano nazionale per l'economia circolare, anche promuovendo la transizione verso processi sostenibili e certificati. La prima linea di azione, "Agricoltura sostenibile", prevede iniziative per la competitività, la riqualificazione energetica e la capacità logistica del comparto agroalimentare italiano ed ha un costo complessivo di 2,5 miliardi di euro, sui 7 miliardi complessivi destinati all'intera componente in esame. Tale linea di azione si articola in tre progetti: i contratti di filiera, i parchi agrisolari e la

logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale e florovivaistico.
Alla seconda linea di azione, "Economia circolare e valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti" sono destinati 4,5 miliardi di euro; essa è articolata in tre linee che prevedono: la realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo e la chiusura del ciclo dei rifiuti con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti destinati a tale linea, pari a 1,5 miliardi di euro, saranno destinati anche al potenziamento della raccolta differenziata con investimenti su mezzi di nuova generazione e implementando la logistica per particolari frazioni di rifiuti. Gli interventi previsti sono volti in particolare ad affrontare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia. Il progetto economia circolare riguarda, nel dettaglio, un pacchetto d'interventi finanziato attraverso un Fondo con una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro, appositamente destinato a realizzare gli obiettivi dell'economia circolare con la finalità di ridurre l'utilizzo di materie prime, sostituendole progressivamente con materiali prodotti da scarti, residui, rifiuti, in linea con quanto previsto dal Piano europeo per l'economia circolare e con l'obiettivo di ridurre la produzione netta di rifiuti e il conferimento in discarica di tutti gli scarti di processo. Infine, la transizione ecologica nel Mezzogiorno e nelle isole minori, cui sono destinati 0,8 miliardi di euro, prevede interventi per investimenti essenziali per la transizione ecologica delle aree marginali del Sud ed particolare per le isole minori, anche al fine di trasformare queste ultime in territori *100% green*.
La componente Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile prevede quindi risorse per 18,22 miliardi di euro. Di tale importo 14,58 miliardi sono destinati a progetti nuovi e 2,95 miliardi di euro sono funzionali a realizzare progetti in essere.
L'obiettivo contempla specifiche azioni di investimento sulla produzione e distribuzione di fonti rinnovabili, cui sono ascritti 4 miliardi di euro, destinati a progetti nuovi. Si prevedono, in particolare, contributi a sostegno dello sviluppo di progetti fotovoltaici galleggianti ed eolici *offshore*, progetti realizzati su siti di stoccaggio, nonché supporto finanziario tramite finanziamenti per sistemi innovativi. Il Piano prospetta anche taluni interventi di riforma per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili e la definizione del nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili innovative.
Tra gli interventi, inoltre, l'oratrice pone l'accento sul potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture di rete elettrica e *smart grids* e sulla digitalizzazione della rete elettrica per aumentare la resilienza della rete.
Prosegue quindi rilevando che all'obiettivo "Investimenti nella filiera dell'idrogeno e transizione con Ferro Ridotto Diretto (c.d. DRI) verso acciaio verde" sono destinati 2 miliardi di euro. Nell'industria siderurgica primaria, afferma il documento, l'idrogeno rappresenta infatti un'alternativa al gas naturale in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, ed è previsto un investimento per lo sviluppo del DRI connesso al progetto di decarbonizzazione dell'ex ILVA a Taranto e alla transizione per la produzione di acciaio verde in Italia. Il Piano afferma poi che la Strategia Idrogeno è attualmente in fase di finalizzazione, indicandola quale linea progettuale sull'Idrogeno verde.
Nell'ambito della missione 2 è poi evidenziata una parte delle risorse per la mobilità sostenibile, che si aggiungono a quelle presenti nella Missione 3. Si tratta in particolare dei Progetti dei Comuni in linea con il PNIEC; dei Trasporti locali sostenibili, con ciclovie e rinnovo del parco rotabile, con 4,6 miliardi di euro di nuove risorse, che si aggiungono ai 2,95 miliardi già in essere, per un totale di 7,55 miliardi di euro; si menzionano interventi in materia di Trasporto pubblico locale *green* mediante la stipula di contratti di sviluppo per aziende della filiera nazionale per autobus a basso impatto ambientale e l'attivazione di bandi, per incentivare le PMI alla riconversione verso nuove tecnologie, nonché l'acquisto entro il 2026 di 5.139 bus a basse emissioni e di 80 treni entro il 2026, di cui 59 a propulsione elettrica e 21 a idrogeno.
La componenterelativa a Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, intercetta quindi una dimensione assai rilevante per l'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica e si articola in due linee di azione: la prima linea di azione - cui sono destinati 11,04 miliardi di euro - riguarda la realizzazione di un programma di efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento a scuole, edilizia residenziale pubblica, comuni e cittadelle

giudiziarie. In particolare, per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si stima di intervenire su una superficie di circa 10.200.000 mq, ovvero 1/5 dell'intera superficie, mentre per il miglioramento sismico si stima di intervenire su circa 1/5 di tale valore. Per il risanamento strutturale degli edifici scolastici e il loro efficientamento energetico, si stima poi di intervenire sul 20 per cento del patrimonio esistente, con identica percentuale stimata altresì per la realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione edilizia. Per la realizzazione delle cittadelle giudiziarie e la riqualificazione e il potenziamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia, con 40 edifici previsti da riqualificare, sono stanziati 0,45 miliardi, ai quali si aggiungono 400 milioni di euro derivanti dai progetti Pon. giustizia. La seconda linea di azione - cui sono destinate risorse pari a 18,51 miliardi di euro - prevede, per il settore dell'edilizia privata, l'estensione del superbonus al 110 per cento per efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici; il documento in esame ricorda che la misura si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP) e che può essere applicata per ulteriori sei mesi nei casi di lavori effettuati da condomìni e IACP quando siano stati effettuati almeno il 60 per cento dei lavori prima del vigente termine di scadenza della misura, e prevede, al fine di dare maggiore tempo per gli interventi più complessi, di prolungare l'applicazione della misura per gli IACP al 30 giugno 2023, e per i condomìni fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60 per cento dei lavori: l'obiettivo è di aumentare in modo sostanziale il risparmio annuale generato dagli interventi di riqualificazione energetica.
La componente relativa alla tutela del territorio e della risorsa idrica reca quindi risorse per un totale di 15,03 miliardi di euro.
Il documento indica, quali obiettivi della componente in esame: garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e una riduzione della dispersione delle acque attraverso una gestione efficace, efficiente e sostenibile della risorsa idrica; perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale attraverso una gestione integrata dei bacini idrografici; prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla gestione sostenibile dell'agro-ecosistema irriguo e forestale. Si indicano poi gli obiettivi di digitalizzare nonché di attuare un programma di forestazione urbana per contribuire alla cattura dell'anidride carbonica.
Inoltre, in ordine al tema della depurazione più efficace delle acque, su cui l'Italia è stata destinataria di più procedure di infrazione da parte della Commissione Europea per violazione della direttiva 91/271/CEE, il documento sottolinea, per il miglioramento della qualità delle acque interne e marine, la necessità di combinare innovazione tecnologica, transizione ecologica e miglioramento della qualità ambientale, prevedendo che gli impianti di depurazione consentano il recupero energetico e dei fanghi oltreché la produzione di acque reflue oggetto di depurazione ad uso irriguo.
In ordine al tema del dissesto idrogeologico, il documento sottolinea il carattere strategico dei finanziamenti per gli interventi di mitigazione dei rischi, anche dovuti agli impatti del clima, nell'ottica delle politiche di sviluppo sostenibile, di crescita economica dei territori e di costruzione di politiche di resilienza delle comunità locali. Si indica la necessità di realizzare misure di tipo estensivo con riferimento alle superfici forestali presenti nei bacini idrografici nonché interventi infrastrutturali nel sistema irriguo e si menzionano interventi di gestione forestale sostenibile e di sistemazioni di idraulica forestale, con particolare riferimento alle zone collinari e montane ad alto rischio idrogeologico e di frana, richiamando la funzione antierosiva in chiave preventiva.
In ordine al servizio idrico integrato, viene quindi indicata la necessità di accompagnare agli investimenti un'azione di riforma volta al rafforzamento della *governance*, prevedendo inoltre un potenziamento delle strutture tecniche a supporto dei Commissari nella progettazione, nell'appalto e nella supervisione di interventi di tutela contro il rischio idrogeologico. Si prevedono inoltre azioni di riforma volte a potenziare la capacità progettuale dei Consorzi di bonifica anche mediante centrali di progettazione regionali e promuovendo la revisione e il rafforzamento dei Consorzi nelle regioni del Mezzogiorno.
Nell'ambito delle azioni previste dalla componente, si segnala infine quanto previsto in materia di Sistemi di gestione dei rifiuti raccolti in mare nelle aree portuali; in base a quanto riportato nel

documento, gli interventi afferiscono alla gestione dei rifiuti raccolti in mare attraverso la costruzione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti marini, ovvero prodotti dalle navi o catturati in mare, nonché interventi di adeguamento degli impianti esistenti.
L'oratrice segnala altresì che il Piano individua, all'interno della Missione n. 1, inerente digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, la componente 2 relativa a "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", con distanziamenti per 26,55 miliardi (di cui 800 milioni a valere sul React/EU); di tale importo 21,55 miliardi sono destinati a progetti nuovi e 4,20 miliardi sono funzionali a realizzare progetti in essere. Nell'ambito dell'obiettivo "Banda larga, 5G e monitoraggio satellitare" connesso alla realizzazione delle reti ultraveloci in fibra ottica, 5G e satellitari, per la realizzazione, l'ammodernamento e il completamento delle reti ad altissima capacità collegate all'utente finale nel Mezzogiorno e nelle aree bianche e grigie, nonché per garantire la connettività di realtà pubbliche ritenute prioritarie e strategiche, con risorse complessive pari a 4,2 miliardi di euro, si segnala in particolare che 900 milioni sono destinati a progetti nuovi per la Costellazione satellitare e l'Istituto Nazionale di Osservazione della Terra.
Nell'ambito del progetto Transizione 4.0, il Piano stanzia inoltre risorse per 18,80 miliardi di cui 15,7 miliardi per nuovi progetti e 3,1 miliardi per progetti in essere, precisando che, a tali importi, si aggiungono risorse complementari per 6,76 miliardi degli stanziamenti della Legge di Bilancio. A tale riguardo, il documento evidenzia l'intenzione di proseguire una politica di incentivazione fiscale degli investimenti in beni materiali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello "Transizione 4.0", ed in beni immateriali ad essi connessi, nonché in attività di ricerca e sviluppo, in una logica di neutralità tecnologica; in particolare, si prevede un credito d'imposta articolato per spese in beni strumentali, materiali e immateriali 4.0, e per investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in processi di innovazione e di sviluppo orientati alla sostenibilità ambientale e all'evoluzione digitale.
Altresì nell'ambito della Missione 1, con riferimento ai temi inerenti il turismo e la cultura, si prevede la realizzazione di interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, paesaggio, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri intervenendo con un Piano Nazionale Borghi e favorendo la rinascita delle antiche strutture agricole e dei mestieri tradizionali, sostenendo l'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali, tra le quali nuove modalità di ricettività come ospitalità diffusa e albergo diffuso, anche al fine di contrastare lo spopolamento dei territori. Il documento indica che si investirà nella riqualificazione di luoghi identitari, periferie, parchi e giardini storici, sostenendo progetti di rigenerazione urbana a base culturale di competenza comunale, ma in partenariato con attori pubblici e privati e si investirà nella sicurezza antisismica dei luoghi di culto e nel restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, altresì prevedendo per il patrimonio mobile interventi per la protezione del patrimonio culturale ad elevato rischio legato a grandi fenomeni naturali. Il Piano preannuncia poi una riforma connessa all'adozione formale dei Criteri Ambientali Minimi, nel senso di favorire la riduzione dell'impronta ecologica di eventi culturali, quali mostre, esposizioni, festival, rassegne culturali, ed eventi musicali mediante l'inclusione di criteri sociali ed ambientali nelle politiche per gli appalti pubblici negli eventi culturali finanziati, promossi o organizzati da enti pubblici, orientandoli verso la sostenibilità ambientale. Ciò anche al fine di indurre effetti leva sugli operatori indirizzando verso pratiche virtuose e contribuire a indirizzare verso l'ecoinnovazione di prodotti e servizi nel settore della cultura.
Con riferimento alla missione 3, segnala quindi gli aspetti ambientali che interessano trasversalmente la componente relativa a Intermodalità e logistica integrata, con particolare riferimento agli obiettivi consistenti nel potenziamento della competitività del sistema portuale italiano e nella sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico dei porti (*Green ports*); il documento indica poi la digitalizzazione della catena logistica e degli aeroporti e la riduzione delle emissioni connesse all'attività di movimentazione merci.
Infine, tra gli obiettivi generali della Missione 5, relativa a Inclusione e coesione, figura il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del paese. Per tale componente si prevede l'integrazione di politiche e investimenti nazionali che

riguardino sia la disponibilità di case pubbliche e private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale.
Un'attenzione particolare viene anche riconosciuta agli interventi di rigenerazione urbana, anche come strumento di supporto all'inclusione soprattutto giovanile, e al recupero del degrado sociale e ambientale: alla linea progettuale "rigenerazione urbana e *housing* sociale" è assegnata una dotazione di 6,30 miliardi di euro.
Si prevedono poi interventi promossi dai Comuni destinati alla rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, e progetti di recupero territoriale e d'incremento della disponibilità di alloggi pubblici, per sostenere le persone vulnerabili e le famiglie a basso reddito e ampliare l'offerta di edilizia residenziale pubblica e di alloggi a canone calmierato (cd. *housing sociale*).
L'oratrice menziona infine, nell'ambito della Missione 6 (Salute), il progetto 'Salute ambiente e clima', finalizzato a rafforzare la capacità di resilienza del Paese di fronte ai rischi ambientali e climatici, e alle conseguenti ricadute di salute pubblica, secondo un approccio eco sistemico cosiddetto "*One-Health*", in considerazione dei rischi connessi ai fattori di origine sia ambientale che antropica.
Ricorda, sul punto, che tale linea progettuale promuove l'integrazione delle informazioni derivanti da dati ambientali e sanitari per il miglioramento delle conoscenze su rischi ambientali, salute e loro relazioni.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

La senatrice LA MURA (*M5S*) domanda se sia possibile intervenire in sede di discussione generale.

La presidente MORONESE, nel precisare che non vi sono ragioni ostative all'apertura della discussione generale nella presente seduta, osserva tuttavia che evidenti ragioni di opportunità suggeriscono di avviare tale fase procedurale una volta esaurito il previsto ciclo di audizioni.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) domanda chiarimenti sulle tempistiche di esame in Commissionedel documento in titolo.

La presidente MORONESE osserva che, al momento attuale, appare difficile definire con precisione un calendario dei lavori, in ordine al quale si dovrà altresì tenere necessariamente conto delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
Nell'ipotizzare, comunque, tempi di esame anche relativamente ristretti, assicura che la Presidenza si adopererà per garantire in ogni caso sia l'effettuazione del previsto ciclo di audizioni, sia lo svolgimento di una discussione ponderata sul testo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla discussione congiunta, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, la presidente MORONESE rende noto che la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1571, assunto dalla Commissione a base del prosieguo dei propri lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17

TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1131, 985, 970, 1302, 1943, 1981

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1.La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo con i seguenti obiettivi:
a) contribuire all'arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche ed ingegneristiche per la resilienza urbana ed il contenimento di fenomeni quali isole di calore, bombe d'acqua, la sicurezza sismica ed il dissesto, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;
b) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;
c) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la interconnessione funzionale promuovendo la concezione di quartieri residenziali integrati e "compatti", secondo i criteri dimensionali e spaziali dell'unità di vicinato e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *Co-working* ed al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;
d) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;
e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

f) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;
g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;
h) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata;
i) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:
a) «ambiti urbani»:le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;
b) «rigenerazione urbana»:un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;
c) « aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio »: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;
d) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;
e) «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.
f) « consumo di suolo »: variazione da una copertura non artificiale o « suolo non consumato » a una copertura artificiale del suolo o « suolo consumato »; trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento, l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento; resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

e) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;
f) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
g) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica;
h) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio ur-bano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costitui-scono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali iden-tità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso re-sidenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;
i) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo efavorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto « isola di calore », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.

Capo II

COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.
(Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.
2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:
a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana;
b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;
c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;
d) favorire l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
e) fornisce supporto tecnico alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente

progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;
f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

Art. 4.

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli obiettivi del Programma sono quelli di cui all'articolo 1.
2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:
a) la definizione degli obiettivi del Programma stesso;
b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;
d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;
e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;
f) lo stato di realizzazione degli interventi;
g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.
4. Il Programma di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 5.

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9.
2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:
a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;
b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;
d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.
f) per l'assegnazione di con-tributi ai comuni a titolo di rimborso del mi-nor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri e/o riduzione degli oneri di urbanizzazione;
g) per specifiche disposizioni che riguardino edilizia abitativa convenzionata.

Art. 6.
(Riparto delle risorse per la rigenerazione urbana)

1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali) , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 7.
(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico generale per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

Capo III

COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 8.
(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici;
b) adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, disposizioni per la rigenerazione urbana;
c) determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
d) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;
e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i., di un incremento volumetrico rispetto all'esistente, non superiore al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi *privacy* e norme di igiene (aerazione e soleggiamento) degli edifici

limitrofi;
f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;
g) definiscono metodi e procedure peril coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.

Art. 9.
(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.
2. Il bando definisce:
a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;
b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;
c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.
3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

Capo IV

PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA E STRUMENTI DI INTERVENTO

Art. 10.
(Banca dati del riuso)

1. I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:
a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati;

b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.
2. I Comuni sulla base della cartografia del Geoportale Cartografico Catastale dell'Agenzia delle Entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata da ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, ove si concentrano gli interventi di rigenerazione urbana, fatto salvo il principio dell'obbligo di pareggio di bilancio come definito all'articolo 2, comma 1 lettera g). In tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, sono ammesse solo destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i).
3. I comuni segnalano annualmente alle regioni o alle province autonome, le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente. Tali segnalazioni sono annotate in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

Art. 11.

(Piano comunale di rigenerazione urbana e priorità del riuso e della rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere più lotti, interi isolati, complessi edilizi ed anche singoli immobili. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT.L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.
2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3.Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di arresto del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce:
a) l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi;
b) la stima dei relativi costi;
c) l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica.
3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana, delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'art.143 del D.Lgs. 42/2004. In caso di

inerzia delle regioni il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito, la rigenerazione, nonché tramite l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del PdiR di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente delle aree degradate individuate ai sensi dell'art. 10. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 12.

(Formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una o più proposte di intervento di rigenerazione urbana, coerente con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 1. Tale proposta deve prevedere, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, e l'insieme delle attività ritenute necessarie per garantire il conseguimento degli stessi.
2. Le proposte di intervento devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso con valutazione degli obbiettivi di RU raggiunti;
b) la relazione tecnico-illustrativa;
c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;
d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.
3. Le proposte di intervento prevedono altresì:
a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;
b) la previsione di realizzazione o di individuazione, a carico dei comuni, di:
1) alloggi di edilizia temporaneae sistemazioni provvisorie che garantiscano l'insediamento temporaneo dell'intera platea di cittadini interessati da interventi di rigenerazione;
2) azioni e disposizioni atte a scongiurare l'emigrazione degli abitanti originari verso altre zone urbane a seguito degli interventi di rigenerazione (Gentrificazione);
c)la previsione di realizzazione anche di alloggi di edilizia residenziale popolare, garantendo comunque il mix sociale;
d) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado anche ai fini della attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe di calore;
e) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione;
f)la previsione di opere ingegnerizzate per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali la attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cd bombe d'acqua.
6. Le proposte di intervento non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:
a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;
b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili;
c) immobili situati nei parchi e nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto previsto nel Piano per il parco, di cui all'art.12 della Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394;

4. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è adottato dal consiglio comunale, pubblicato all'albo pretorio e nel sito web del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, viene approvato entro i successivi trenta giorni. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi dei commi precedenti costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Art. 13.

(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)

1. Il piano di rigenerazione urbana comunale del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico di cui all'articolo 2,comma 1, lettera h), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tu-tele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il piano di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico tutela:
a) l'identità culturale e naturale dei luoghi;
b) il carattere d'insieme degli aggregati edilizi il punto di vista statico-strutturale, tipologico e morfologico, degli elementi costruttivi, della tradizione degli organismi architettonici;
c) i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi;
d) il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento;
3. Il piano di rigenerazione urbana di cui al comma 2 favorisce:
a) l'uso sociale dei luoghi;
b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.
4. Ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 2, le proposte d'intervento di cui all'art. 12, comma 1 che ricomprendono interventi di rige-nerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere:
a) l'indicazione delle proposte proget-tuali relative agli immobili sottoposti alle tu-tele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;
b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione archi-tettonica nel contesto del centro storico;
c) l'indicazione delle proposte proget-tuali per il reinsediamento di attività produt-tive e commerciali nel centro storico.
5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato.
6. All'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo».
7. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le

caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *A)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

Capo IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 14.

(Attuazione degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.
2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.
3. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza ed efficienza energetica, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono promossi, favoriti e incentivati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con accesso al fondo per la rigenerazione urbana, come disposto al capo III della presente legge, purché non comportino ulteriore consumo di suolo.
4. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi, salvo quanto previsto all'articolo 13, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:
a) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;
b) con modifiche delle destinazioni d'uso;
c) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici;
5.In attuazione del piano di rigenerazione urbana, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle agevolazioni della presente legge qualora sussistano e siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica conforme alla zona ove ricade l'intervento;
b) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali e, comunque, con un consumo di suolo netto pari a zero o negativo;
c) l'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici consumati per la nuova costruzione, secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f),* della presente legge.
6. Qualora fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, solo ed esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli effettuati negli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A, per i quali per il mutamento delle destinazioni d'uso è necessario un atto abilitativo comunale,è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 8. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
8**.** Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:
a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;
b) produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture divendita.
9**.** Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione per gli interventi di cui al presente articolo il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, è ridotto in misura fino ad un massimo del 70%, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

Art. 15.
(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.
2. Nei provvedimenti approvativi dei piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali

Art. 16.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e i con-tributi ai comuni a titolo di rimborso del mi-nor

gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, di cui all'articolo 14, comma 9, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale, a interventi di riuso.

Art. 17.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.
2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento.
A tal fine, i comuni:
a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con il bando. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;
b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.
3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo V

CONTROLLI

Art. 18.

(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione con appositi protocolli.

Capo VI

QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

Art. 19.

(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si

svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:
a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione;
b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.
3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso
4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.
5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica, valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

Capo VII

MISURE FISCALI E INCENTIVI

Art. 20
(Incentivi fiscali)

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:
a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
4. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

6. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 21

(Semplificazioni)

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: *«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile ».*

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2020-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane degradate e periferiche posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;
b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;
c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;
d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 11.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse proveniente dalle disposizioni di cui all'articolo 27.

Art. 23.

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

Art. 24.

(Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati,sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.
4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.
7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

Art. 25.
(Manutenzione dei terreni agricoli)

1. Al fine sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico, alla difesa da eventi climatici "estremi" viene riconosciuta la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.
(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«*2-bis*. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato».

Art. 27.
(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
b) è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, nonché qualsiasi previsione di opere ricadenti in zone, ancorché non mappata, che nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti;
c) la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
2. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fino a decadenza, come disposto dai commi 2 e 2-*bis*dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. All'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-*bis*. Per ciascuno degli atti di cui alla lettera *a)* del comma 1, almeno dieci giorni prima che siano sottoposti all'approvazione, sono pubblicati gli schemi dei provvedimenti o delle delibere di adozione o approvazione, nonché i relativi allegati tecnici»;
b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 1-*bis*».

4. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:
«*m)* gli agglomerati urbani di valore storico consolidato e i siti archeologici;».
5. All'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «permesso di costruire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «concessione edilizia».
6. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:
«1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo».
7. All'articolo 7, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale sulla base della banca dati del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e delle aree dismesse, nonché la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28.
(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 800 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

1.3.2.2.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 190 (ant.) del 03/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 3 MARZO 2021
190ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE decide di sospendere la seduta e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione testé riunitosi - in considerazione del fatto che, sulla base dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni 5a e 14a, la Commissione per esprimere in tempo utile il proprio parere in ordine al Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrà pronunciarsi entro il prossimo 18 marzo - ha convenuto di fissare alle ore 15 di giovedì 11 marzo il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere.
Si è altresì convenuto che il termine potrà essere posticipato, ove ciò risulti compatibile con un'eventuale nuova organizzazione dei lavori delle Commissioni 5a e 14a.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Si prosegue nell'esame del testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato alla medesima seduta del 23 febbraio.

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) propone un breve rinvio, non superiore ad una settimana, dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, al fine di approfondire ulteriormente alcuni puntuali aspetti del testo unificato.

La correlatrice NUGNES (*Misto-LeU*) concorda con la proposta del correlatore Mirabelli.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore FERRAZZI (*PD*) - che ringrazia i relatori per il lavoro svolto e sottolinea con forza l'esigenza di non deludere le aspettative legate alla prospettiva dell'approvazione nel corso della presente legislatura di una nuova legge in materia di rigenerazione urbana - la correlatrice NUGNES (*Misto-LeU*) - che evidenzia come il lavoro svolto ai fini della predisposizione del testo unificato abbia tenuto conto anche del lavoro in precedenza compiuto, nell'ambito delle Commissioni 9a e 13a riunite, in materia di consumo del suolo - il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) - il quale condivide le valutazioni del senatore Ferrazzi sull'esigenza di non deludere le attese legate alla possibilità di pervenire all'approvazione di un intervento legislativo in tema di rigenerazione urbana sottolineando che l'esigenza di un approfondimento, prospettata dai relatori, nasce anche da richieste della sua parte politica volte a definire il testo unificato in maniera tale da far sì che lo stesso risulti funzionale rispetto ad un più agevole svolgimento dell'*iter* successivo - e infine la presidente MORONESE, la quale evidenzia come la finalità del lavoro dei relatori sia, in questa fase, quella di definire un testo che potrà essere assunto a base per il prosieguo dell'esame e che, quindi, la trattazione dei profili su cui si registrano sensibilità diverse dovrebbe, più fisiologicamente, essere riservata alla fase emendativa.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di rinvio formulata dai correlatori.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.2.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 191 (pom.) del 10/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021
191ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La presidente MORONESE comunica che, nel corso delle audizioni sul Documento XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), svoltesi nelle giornate di lunedì 1° marzo, di martedì 2 marzo, di lunedì 8 marzo e di martedì 9 marzo 2021, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ricorda che - essendo pervenuta la richiesta del Ministro della Transizione ecologica di convocare, il prossimo 16 marzo alle ore 10, una riunione congiunta delle Commissioni attività produttive, commercio e turismo e ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, nonché ambiente, territorio, beni ambientali e industria, commercio, turismo del Senato, per l'audizione del Ministro medesimo sulle linee programmatiche del suo Dicastero - aveva ritenuto opportuno sottoporre tale richiesta all'Ufficio di Presidenza della Commissione, che si è riunito nella giornata di ieri.
L'Ufficio di Presidenza le aveva dato mandato di valutare con il Presidente della Commissione industria del Senato la possibilità di rinviare di una settimana l'audizione del Ministro della Transizione ecologica, per quanto riguarda le Commissioni ambiente e industria del Senato, al fine di evitare che l'audizione in questione avvenisse nella stessa giornata per la quale è prevista altresì l'audizione del Ministro medesimo davanti alle Commissioni 5a e 14a del Senato con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), audizione quest'ultima alla quale - come d'intesa - saranno invitati anche i senatori delle Commissioni ambiente e industria di questo ramo del Parlamento.

La Presidente fa presente di aver contattato nella giornata di ieri il Presidente della Commissione industria al fine di verificare la disponibilità stesso in merito a tale soluzione, ma il Presidente della Commissione industria ha ritenuto di non poter modificare l'organizzazione dei lavori della propria Commissione nel senso di prevedere una diversa data per l'audizione del ministro della Transizione ecologica sulle linee programmatiche del suo Dicastero.
Conformemente alle intese alle quali si era pervenuti in via subordinata in Ufficio di Presidenza, resta quindi stabilito che la Commissione ambiente parteciperà alla predetta audizione congiunta del Ministro della Transizione ecologica prevista per il prossimo 16 marzo alle ore 10.

Interviene il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) il quale prende atto che la Presidenza della Commissione industria non ha ritenuto di venire incontro ad una richiesta della Commissione ambiente la cui unica finalità era quella di evitare che, in modo surreale, il Ministro della Transizione ecologica venga audito due volte nella stessa giornata in Senato dei componenti delle due Commissioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* XXVII, n. 18) ***Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"***
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione riunitosi ieri ha convenuto di posticipare alle ore 9 di mercoledì 17 marzo 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1708) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia***
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La Presidente MORONESE comunica che, nella seduta della Sottocommissione pareri del 3 marzo scorso, è stata chiesta la rimessione alla sede plenaria dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce brevemente sul disegno di legge in titolo, rimettendosi ad un documento scritto già posto a disposizione dei componenti la Commissione.

Segue un breve intervento della senatrice PAPATHEU (*FIBP-UDC*), che sottolinea come le misure previste dal disegno di legge in titolo non implichino alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ma saranno interamente finanziate con risorse regionali.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 15 di venerdì 12 marzo 2021 il termine entro il quale dovranno pervenire eventuali osservazioni di cui si potrà tenere conto ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) fa presente che, unitamente alla correlatrice Nugnes, ha effettuato l'approfondimento sul testo unificato preannunciato nell'ultima seduta. All'esito di tale approfondimento i relatori hanno ritenuto preferibile non modificare il testo unificato, anche in considerazione del fatto che nel frattempo sono emerse ulteriori richieste di approfondimento e si è quindi giudicato preferibile rimettere questo complesso di questioni in modo integrale e compiuto alla fase emendativa.
La proposta dei relatori è quindi quella che la Commissione proceda assumere nella sede odierna il testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo - già pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 23 febbraio - come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente, a nome della sua parte politica, di condividere la valutazione dei relatori, confidando nel fatto che nella sede emendativa sarà possibile effettuare una riflessione adeguata su tutti i punti del testo unificato che presentano profili problematici. In questa prospettiva, e al fine di agevolare l'*iter* dei disegni di legge in titolo anche sotto un diverso profilo, chiede inoltre alla Presidente della Commissione di valutare la possibilità di nominare un terzo relatore per il prosieguo dell'esame dei predetti disegni di legge.

Su quest'ultima proposta si apre un breve dibatto nel quale interviene la senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) - che manifesta perplessità in ordine alla proposta del senatore Briziarelli - il senatore FERRAZZI (*PD*) - che, nel rimettersi alle decisioni che saranno assunte dalla Presidente, dichiara comunque la propria non contrarietà alla richiesta del senatore Briziarelli - la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) - che esprime apprezzamento per la posizione assunta dal senatore Ferrazzi - la senatrice L'ABBATE (*M5S*) - che condivide le perplessità espresse dalla senatrice Nugnes - e la presidente MORONESE, che sottolinea come la decisione in ordine alla nomina di un nuovo relatore sia affidata all'esclusiva competenza della Presidenza della Commissione e si riserva di effettuare un approfondimento sulla praticabilità dal punto di vista procedurale della stessa.

Si passa quindi alla votazione della proposta di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore NASTRI (*FdI*) annuncia l'astensione della sua parte politica, evidenziando che, se il testo unificato può rappresentare un buon punto partenza, è innegabile che lo stesso però richiede un ulteriore approfondimento e la correzione o l'integrazione di alcune soluzioni adottate.

La senatrice L'ABBATE (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, ringraziando il senatore Ferrazzi per la posizione da lui assunta sul tema dell'eventuale nomina di un ulteriore relatore e sottolineando l'esigenza che la nuova normativa in tema rigenerazione urbana venga elaborata con particolare attenzione all'esigenza di rispettare lo spazio delle autonomie regionali e degli enti locali.

Viene quindi posta ai voti e approvata la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo.

Su proposta dei relatori, la Commissione conviene poi di fissare per mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE comunica che la seduta già prevista per le ore 9 di domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.3.2.2.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 193 (ant.) del 17/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021
193ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente MORONESE dà conto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi, facendo presente che in quella sede è stato deliberato di svolgere la discussione generale sui disegni di legge in titolo nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(*Doc.* XXVII, n. 18) ***Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"***
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente MORONESE informa la Commissione che, entro il termine previsto per le ore 10 di oggi, sono pervenute, da parte dei Gruppi, le osservazioni ai fini della predisposizione di una proposta di parere da rendere alle Commissioni Bilancio ed Affari Europei.

Nel constatare che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, rinvia quindi l'esame del documento in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN ULTERIORE UFFICIO DI PRESIDENZA

La presidente MORONESE comunica che l'Ufficio di Presidenza è ulteriormente convocato per la giornata odierna, alle ore 15.

Resta convocata la seduta plenaria, già prevista per le ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

1.3.2.2.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 194 (pom.) del 17/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021
194ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La presidente MORONESE comunica che nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, accogliendo una richiesta unanime di tutti i Gruppi, la Presidenza della Commissione ha deciso di procedere alla nomina di un ulteriore relatore per l'esame dei disegni di legge in titolo, nella persona del senatore Bruzzone, che quindi d'ora in poi svolgerà tali funzioni unitamente ai relatori già nominati, senatore Mirabelli e senatrice Nugnes.
La Presidente comunica altresì che in allegato al resoconto della seduta odierna verrà pubblicata una versione corretta del testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e assunto come testo base per il prosieguo esame nella seduta del 10 marzo scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* XXVII, n. 18) *Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"*
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Rinvio del seguito dell'esame.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Non essendoci interventi in sede di discussione generale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,50.

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1131, 985, 970, 1302, 1943 E 1981
(Misure per la rigenerazione urbana)
(testo corretto)

NT1
I Relatori

Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1.
(Finalità e obiettivi)

1.La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo con i seguenti obiettivi:

a) contribuire all'arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche ed ingegneristiche per la resilienza urbana ed il contenimento di fenomeni quali isole di calore, bombe d'acqua ed il dissesto, la sicurezza sismica, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

b)favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

c) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, nonché la interconnessione funzionale promuovendo la concezione di quartieri residenziali integrati e "compatti", secondo i criteri dimensionali e spaziali dell'unità di vicinato e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *Coworking* ed al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché

spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

d)favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

f) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

*h)*favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata;

*i)*favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio»: aree già urbanizzate e i complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

d) «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

e) «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.

f) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato»; trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento; resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

g) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

h) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

i) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica;

l) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

m) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.

Capo II

COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della Transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;

b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e per la realizzazione degli interventi

previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11;

d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del Capo IV;

e) fornisce supporto tecnico alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

Art. 4.

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli obiettivi del Programma sono quelli di cui all'articolo 1.

2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi del Programma stesso;

b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

d) i costi stimati per ciascuno degli interventi di rigenerazione urbana;

e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

f) lo stato di realizzazione degli interventi;

g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

3. Il Programma di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 5.

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 28.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del capo IV;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.

f) all'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri o dalla riduzione degli oneri di urbanizzazione;

g) a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata.

Art. 6.

(Riparto delle risorse per la rigenerazione urbana)

1.Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, con il Ministro delle Infrastrutture e e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 7.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico generale per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

Capo III

COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 8.

(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici;

b) adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, disposizioni per la rigenerazione urbana;

c) determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 9;

d) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi *privacy* e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi;

f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di

destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

g) definiscono metodi e procedure peril coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del Terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei ai sensi dell'articolo 17.

Art. 9.

(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

Capo IV

PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA E STRUMENTI DI INTERVENTO

Art. 10.

(Banca dati del riuso e individuazione delle aree oggetto di rigenerazione urbana)

1.I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:

a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati;

b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

2. I comuni sulla base della cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata dall'ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si

concentrano gli interventi di rigenerazione urbana, fatto salvo il principio dell'obbligo di pareggio di bilancio come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i). In tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, sono ammesse solo destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m).

3. I comuni segnalano annualmente alle regioni o alle province autonome le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente. Tali segnalazioni sono annotate in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

Art. 11.

(Piano comunale di rigenerazione urbana e priorità del riuso e della rigenerazione urbana)

1.Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere più lotti, interi isolati, complessi edilizi ed anche singoli immobili. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di arresto del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce:

a) l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi;

b) la stima dei relativi costi;

c) l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica.

3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.

4. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione, nonché tramite

l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del Piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente delle aree degradate individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della presente legge. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 12.

(Formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. Ai fini della formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana, i soggetti pubblici o privati interessati possono presentare all'amministrazione comunale una o più proposte di intervento di rigenerazione urbana, coerente con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 1. Tale proposta deve prevedere, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire e l'insieme delle attività ritenute necessarie per garantire il conseguimento degli stessi.

2. Le proposte di intervento devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso con valutazione degli obiettivi di rigenerazione urbana raggiunti;

b) la relazione tecnico-illustrativa;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

3. Le proposte di intervento prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici le prefetture - uffici territoriali del Governo, ospedali, municipio e caserme, nonché agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione, a carico dei comuni, di:

1) alloggi di edilizia temporanea e sistemazioni provvisorie che garantiscano l'insediamento temporaneo dell'intera platea di cittadini interessati da interventi di rigenerazione;

2) azioni e disposizioni atte a scongiurare fenomeni di gentrificazione, ovvero l'emigrazione degli abitanti originari verso altre zone urbane a seguito degli interventi di rigenerazione;

c)la previsione di realizzazione anche di alloggi di edilizia residenziale popolare, garantendo comunque la compresenza all'interno degli stessi di componenti sociali diverse;

d) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado anche ai fini dell'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe d'acqua;

e) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione;

f)la previsione di opere ingegnerizzate per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe d'acqua.

4. Le proposte di intervento non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili;

c) immobili situati nei parchi e nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto previsto nel piano per il parco, di cui all'articolo 12 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991;

5. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è adottato dal consiglio comunale, pubblicato nell'albo pretorio e nel sito *web* del comune e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni. Qualora il Piano

richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del presente articolo precedenti costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Art. 13.

(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)

1. Il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Piano di cui al comma 1 tutela:

a) l'identità culturale e naturale dei luoghi;

b) il carattere d'insieme degli aggregati edilizi dal punto di vista statico-strutturale, tipologico e morfologico, degli elementi costruttivi e della tradizione degli organismi architettonici;

c) i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi;

d) il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento.

3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

a) l'uso sociale dei luoghi;

b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;

c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

4. Ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 2, le proposte d'intervento di cui all'articolo 12, comma 1, che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato.

6. All'articolo 53, comma 1, del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo».

7. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del Codice, di

cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *A)*, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile e per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

Capo V

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 14.

(Attuazione degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza ed efficienza energetica, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono promossi, favoriti e incentivati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con accesso al fondo per la rigenerazione urbana, come disposto al capo III della presente legge, purché non comportino ulteriore consumo di suolo.

4. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana sono ammessi, salvo quanto previsto all'articolo 13, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

a) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

b) con modifiche delle destinazioni d'uso;

c) con diversa distribuzione volumetrica, con diverso posizionamento sulle aree di sedime e con modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici.

5. In attuazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle agevolazioni della presente legge qualora sussistano e siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica conforme alla

zona ove ricade l'intervento;

b) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali e, comunque, con un consumo di suolo netto pari a zero o negativo;

c)l'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici consumati per la nuova costruzione, secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera *i),* della presente legge.

6. Qualora fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, solo ed esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli effettuati negli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A, per i quali per il mutamento delle destinazioni d'uso è necessario un atto abilitativo comunale, è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 8. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli *standard* urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.

8. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, dei servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;

b) produttivo, direzionale, dei servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.

9. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione per gli interventi di cui al presente articolo il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto in misura fino ad un massimo del 70 per cento, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

Art. 15.

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.

2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

Art. 16.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, e i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, di cui

all'articolo 14, comma 9, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso.

Art. 17.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con il bando. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo VI

CONTROLLI

Art. 18.

(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione con appositi protocolli.

Capo VII

QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

Art. 19.

(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso

4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

Capo VIII

MISURE FISCALI E INCENTIVI

Art. 20

(Incentivi fiscali)

1.Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

6. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50

per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 21

(Semplificazioni)

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)

1.Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività

economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28.

Art. 23.

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

Art. 24.

(Incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)

1. A valere sulle risorse del Fondo, di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote

annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.

7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

Art. 25.

(Riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio")

1. Al fine di sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici "estremi" è riconosciuta la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato».

Art. 27.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

b) è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, nonché qualsiasi previsione di opere ricadenti in zone, ancorché non mappata, che nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti;

c) la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo Codice e dall'allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

3. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942, fino a decadenza, come disposto dai commi 2 e 2-*bis*dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. All'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per ciascuno degli atti di cui alla lettera *a)* del comma 1, almeno dieci giorni prima che siano sottoposti all'approvazione, sono pubblicati gli schemi dei provvedimenti o delle delibere di adozione o approvazione, nonché i relativi allegati tecnici»;

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1, lettera *a),*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 1-*bis*».

5. All'articolo 142, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* gli agglomerati urbani di valore storico consolidato e i siti archeologici;».

6. All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 10, le parole: "permesso di costruire", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "concessione edilizia".

b) all'articolo 14 il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo».

7. All'articolo 7, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale sulla base della banca dati del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e delle aree dismesse, nonché la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato

urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.

Capo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 100 milioni di euro , mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 800 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

1.3.2.2.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 197 (pom.) del 24/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021
197ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LANIECE

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 marzo.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) il quale - in considerazione di recenti prese di posizione sugli organi di stampa da parte di rappresentanti delle autonomie locali e di organizzazioni di categoria interessate, in relazione alle potenziali criticità di alcune previsioni del testo unificato - ritiene che sarebbe opportuno disporre un nuovo ciclo di audizioni sulle problematiche richiamate, da svolgere peraltro in tempi brevi.

Il senatore NASTRI (*FdI*) condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Briziarelli e ritiene che, conseguentemente, sarebbe opportuna anche una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti.

Seguono brevi interventi del relatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) - che evidenzia l'esigenza di uno spazio aggiuntivo di approfondimento, essendo stato da poco nominato relatore - della relatrice NUGNES (*Misto-LeU*) - che si interroga sulle conseguenze problematiche che una riapertura del ciclo di audizioni potrebbe avere sull'*iter* dei disegni di legge in titolo - della senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) - che si associa alle considerazioni del senatore Briziarelli e del relatore Bruzzone - della senatrice L'ABBATE (*M5S*) - che manifesta invece perplessità sulla proposta di procedere ad un nuovo ciclo di audizioni, rilevando che i relatori e i componenti della Commissione hanno anche altri strumenti per acquisire gli elementi istruttori necessari all'ulteriore svolgimento dell'esame - del relatore MIRABELLI (*PD*) - che ritiene irrituale la proposta del senatore Briziarelli e comunque non condivisibile, osservando che l'interlocuzione con le autonomie locali e le organizzazioni di categoria può essere portata avanti anche con le consuete modalità informali - e infine del presidente LANIECE , il quale fa presente che le determinazioni relative allo svolgimento del ciclo di audizioni già concluso sono state assunte dall'Ufficio di Presidenza e che, pertanto, quella è la sede nella quale dovrà propriamente essere valutata la nuova proposta del senatore Briziarelli. Naturalmente si farà carico di informare la presidente Moronese delle indicazioni emerse nel dibattito svoltosi nella seduta odierna.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore FERRAZZI (*PD*) il quale, dopo aver ricordato il lungo lavoro svolto per pervenire alla predisposizione del testo unificato e alla sua assunzione come testo base, fa presente che la concreta volontà di giungere alla definitiva approvazione di una normativa nazionale in materia di rigenerazione urbana si misurerà innanzitutto sulla capacità di sciogliere alcuni nodi, che sono tra l'altro anche all'origine di alcune considerazioni critiche sollevate nei confronti delle previsioni del testo unificato medesimo.
Da questo punto di vista, un primo aspetto è sicuramente quello relativo alla scelta da effettuare fra le diverse soluzioni secondo le quali può essere definito il ruolo delle regioni e dei comuni nella materia in questione. Il testo unificato fa propria una precisa soluzione, ma nel corso dell'esame sarà senz'altro possibile prenderne in considerazione anche altre.
Un altro aspetto è quello della sostenibilità ambientale, sociale ed anche economica dei processi di rigenerazione urbana, un'esigenza complessiva di cui il testo in esame prova a farsi carico in una prospettiva realistica, che tiene conto del fatto che i processi di rigenerazione urbana possono aver luogo solo se riescono a coinvolgere l'interesse economico dei privati, riservando ai soggetti pubblici soltanto l'onere del finanziamento dei grandi interventi strutturali.
Un ulteriore aspetto centrale, che richiederà anch'esso un adeguato approfondimento nel corso esame, è quello relativo ai centri storici in ordine al quale sarà necessario individuare soluzioni capaci di coniugare le esigenze di tutela degli stessi, come luoghi di straordinario valore artistico, storico e culturale, rendendo però al tempo stesso praticabili interventi di sostituzione edilizia, laddove in questi centri sussistano aree che non hanno alcun pregio e la conservazione delle quali non avrebbe alcuna giustificazione.

Dopo brevi interventi ancore sull'ordine dei lavori del relatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) e della senatrice GARAVINI (*IV-PSI*), il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.3.2.2.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 198 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
198ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

La PRESIDENTE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza della Commissione testé conclusosi, si è ritenuto di non procedere ad una riapertura della fase delle audizioni e si è convenuto di posticipare alle ore 11 di venerdì 16 aprile 2021 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, predisposto per i disegni di legge in titolo e assunto come testo base nella seduta dello scorso 10 marzo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,***

connesse all'emergenza da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (cosiddetto decreto sostegni).
Per i profili di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 30, comma 5, che reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall'altro, a stabilire che la scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati, deve essere comunicata, al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. In particolare, il primo periodo del comma dispone che, limitatamente all'anno 2021, in deroga alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Si ricorda che il richiamato comma 169 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, mentre l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone, analogamente, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, sia stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Si ricorda al riguardo altresì che il comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che il consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia: al riguardo, si segnala l'opportunità di precisare, a fini di coordinamento, la valenza della deroga disposta anche nei confronti del citato comma 683.
Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. Va ricordato che i primi due periodi del comma menzionati recano disposizioni analoghe a quelle già recate, per il 2020, dall'articolo 57-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 124 del 2019 che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, ha fissato la data del 30 aprile per l'approvazione di tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
Il terzo periodo dispone che, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Il quarto periodo introduce una disposizione finalizzata a consentire l'applicazione della norma, recata dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2020, volta a regolare le riduzioni tariffarie per quelli che un tempo erano definiti i rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani.
Si segnala quindi l'articolo 2, che istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
L'articolo 6, comma 1, prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento

alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema"; la riduzione opera nel limite delle risorse stanziate dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa. Ai sensi del comma 4 di tale articolo, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
L'articolo 21 proroga per quattro mesi le misure con cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso relative ai COVID Hotel, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei.
L'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal decreto-legge n. 34 del 2020 per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'incremento è pari a 1 miliardo di euro in favore degli enti locali e a 260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 25 istituisce inoltre un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19; al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro e alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. L'articolo 29 reca talune misure sul trasporto pubblico locale, prevedendo anche alcune disposizioni correttive concernenti le risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo e con riguardo alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola - confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi (commi 4 e 5).
L'articolo 30, comma 1, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari, nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati; sono prorogate dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono inoltre prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri.
L'articolo 39 incrementa poi, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
L'articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19, per circa 1,2 miliardi, nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile. Nell'ambito delle risorse, da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, 850.000.000 euro sono attribuiti, su richiesta del medesimo Commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni destinati al funzionamento della struttura di supporto del medesimo Commissario. Il comma 2 prescrive che il Commissario straordinario rendiconti periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme. Il comma 3 destina un incremento di 700 milioni per l'anno 2021 al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile. Di tali risorse aggiuntive, 19 milioni sono da indirizzare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.
Infine, il relatore si sofferma sull'articolo 42 che, nel provvedere a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata dalle

Camere il 20 gennaio 2021, ai commi 7 e 8 incrementa poi di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, abrogando di conseguenza due commi della legge di bilancio 2021.

La PRESIDENTE fissa quindi alle ore 15 di giovedì 1° aprile 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.2.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 199 (ant.) del 31/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
199ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FERRAZZI (*PD*), nell'osservare che i profili di competenza della Commissione appaiono relativamente marginali, esprime condivisione sui contenuti evidenziati dal relatore nella seduta di ieri.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere, del pari, apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, si sofferma su alcune particolari problematiche, invitando i commissari a tenerne comunque conto a prescindere dalla loro stretta afferenza ai profili di competenza della Commissione. Innanzitutto, invita a valutare attentamente l'impatto, sulla disciplina della tassa rifiuti per i servizi di raccolta (TARI), del recepimento delle direttive europee relative all'economia circolare. Infatti, la possibilità concessa agli operatori di rivolgersi alle alternative proposte dal mercato potrebbe impattare sulle entrate dei comuni e dar luogo, conseguentemente, ad un aumento della tassa in questione, con conseguenze negative per famiglie ed imprese già duramente colpite dalla crisi in corso.

Con riferimento alle problematiche afferenti le bollette dell'elettricità, pur concordando con gli indirizzi contenuti nel decreto-legge, che hanno finalmente superato le limitazioni contenute nel decreto ristori consentendo un'efficace riduzione per le attività economiche connesse in bassa tensione, invita la Commissione a valutare, sempre nell'ottica di fornire ausilio a famiglie ed imprese, la

possibilità di prevedere una parziale copertura degli oneri generali di sistema da parte della fiscalità generale. Sarebbe altresì opportuno, a suo avviso, sostenere adeguatamente le attività (prevalentemente operanti nei settori della ristorazione, fortemente colpito dalle misure poste in essere per fronteggiare l'emergenza pandemica) che hanno subito - ovvero sono in procinto di subire - un distacco della corrente elettrica. Il sostegno potrebbe realizzarsi, nel dettaglio, attraverso lo strumento del credito di imposta ovvero tramite comunque una misura generale in favore dei predetti operatori economici.

Da ultimo, pone l'accento sulla necessità di fornire adeguato supporto al comparto dei bus turistici, settore che, pur vedendo impegnate 6.000 imprese e circa 25.000 lavoratori, non sembra essere adeguatamente considerato dalle misure contenute nel decreto-legge iscritto all'ordine del giorno.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) pone l'accento sulla necessità di fornire migliore sostegno alle aziende situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016. Calibrare gli aiuti tenendo conto del fatturato dell'anno 2019 non appare infatti una misura efficace, considerato che molte di quelle imprese ricominciarono la propria attività proprio in quell'anno ed in condizioni non ottimali. La soluzione al problema -prosegue l'oratore - potrebbe articolarsi su due alternative: la non applicazione del criterio del fatturato alle predette attività ovvero il tenere conto dell'ultimo fatturato precedente agli eventi sismici, ossia quello del 2015.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) - nell'esprimere, a nome della propria parte politica, una valutazione favorevole sui contenuti del decreto-legge - invita la Commissione a soffermarsi sulle misure a sostegno delle filiere della pesca e dell'agricoltura.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) pone l'accento sulla necessità di fornire adeguata tutela ai lavoratori stagionali non rientranti nell'applicazione della somministrazione, che forniscono un rilevante apporto all'indotto delle attività turistiche.

Il relatore COMINCINI (*PD*) - nel ringraziare tutti gli intervenuti per gli interessanti contributi apportati al dibattito (con particolare riguardo, tra l'altro, alle problematiche afferenti l'impatto della nuova normativa europea sul gettito della tassa rifiuti per i servizi di raccolta e sul sostegno alle aziende operanti nei comuni colpiti dal sisma del 2016) - si dichiara disponibile a valutare nel merito le osservazioni e le proposte che i Gruppi riterranno di inoltrargli.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente MORONESE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente MORONESE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Apprezzate le circostanze, rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.2.20. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 200 (ant.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
200ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il relatore COMINCINI (*PD*) formula una proposta di parere favorevole, auspicando inoltre, in particolare, la presentazione nel corso dell'esame in sede referente ovvero in Assemblea di un ordine del giorno volto a sollecitare l'intervento del Governo sulle specificità delle problematiche presenti nelle zone terremotate, specificità poste in evidenza dal senatore Pazzaglini nel suo intervento in discussione generale e che sembrano meritevoli di attenzione.

Interviene il senatore NASTRI (*FdI*) il quale, nell'annunciare il voto contrario della sua parte politica, sottolinea come il provvedimento in titolo non abbia realizzato quel cambio di passo che sarebbe invece necessario per affrontare in modo efficace le situazioni di difficoltà determinatesi a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso. Più in particolare evidenzia come, a fronte delle continue misure di chiusura o limitazione delle attività imprenditoriali e del rilevantissimo crollo dei consumi, le misure di sostegno previste dal provvedimento d'urgenza in esame appaiano ancora insufficienti, in special modo anche per la mancata considerazione degli oneri legati ai costi fissi che devono essere sostenuti dalle imprese.
Insufficienti appaiono anche gli interventi normativi in materia di TARI e quelli relativi alle aree montane, mentre mancano ancora adeguate misure di semplificazione delle modalità di fruizione del cosiddetto super *bonus* del 110 per cento.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nell'annunciare il voto favorevole sottolinea, tuttavia, come le misure contenute nel provvedimento in titolo a favore delle aree montane risultino allo stato insufficienti e inadeguate.

Segue un breve intervento del senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) il quale fa presente che il provvedimento in esame è stato adottato sulla base delle risorse rese disponibili con lo scostamento autorizzato all'inizio del corrente anno. Le ulteriori e necessarie misure di sostegno non potranno essere adottate con questo provvedimento, ma saranno certamente adottate sulla base dello scostamento che verrà prossimamente autorizzato e mediante provvedimenti successivi.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Interviene la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) la quale rileva, in via preliminare, come sia indubbia la necessità di procedere alla definizione di una normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana, nella quale si inserisca coerentemente l'esercizio delle competenze regionali e di quelle delle autonomie locali.
Il testo unificato in questo momento all'esame della Commissione sembra però, nello specifico, mancare di un'impostazione adeguata, suscettibile di integrare in modo efficace l'azione dei diversi livello di Governo in una prospettiva di sburocratizzazione e di semplificazione, finalmente in grado di rispondere anche alle esigenze delle imprese.
Così, ad esempio, appare in particolare non condivisibile la scelta di limitare gli interventi di rigenerazione agli ambiti urbani degradati, invece di renderli possibili in tutti i contesti in cui si ponga un problema di adeguamento di un patrimonio edilizio vetusto o comunque di scarsa qualità urbanistica rispetto ai nuovi *standard* ambientali.
Un altro limite del testo è la mancanza del riconoscimento agli enti locali di un sufficiente spazio di autonomia e di flessibilità, coerente con l'esigenza di valorizzare le specificità del caso concreto, che solo da questi soggetti possono essere adeguatamente apprezzate.
Altro profilo di significativa perplessità è la mancanza di un coerente e organico raccordo con la disciplina del cosiddetto super *bonus* del 110 per cento, disciplina che andrebbe non solo prorogata e semplificata nelle sue modalità applicative ma anche estesa nel suo ambito di applicazione.

Il senatore NASTRI (*FdI*) rileva come il testo unificato in questo momento all'esame della Commissione abbia suscitato critiche diffuse sia nel mondo delle imprese, sia in quello delle autonomie locali. Ciò conferma l'esigenza di un esame approfondito dello stesso al fine di evitare il

rischio che la nuova normativa, diretta a promuovere gli interventi di rigenerazione urbana, finisca in concreto per renderli più difficili, soprattutto in ragione di un'impostazione eccessivamente centralistica e della mancanza di un'adeguata considerazione delle esigenze di semplificazione amministrativa.
Non condivisibili appaiono, più in particolare, le previsioni del testo che contrastano con la libertà dei proprietari di disporre dei propri beni. Si tratta di previsioni che non considerano il fatto che molti beni immobili sono inutilizzati perché, in concreto, risulta impossibile venderli o locarli. Misure di fatto punitive per chi si trova in questa situazione sono da ritenersi del tutto ingiustificate.
Dopo essersi soffermato brevemente in termini generali sul tema delle agevolazioni fiscali, il senatore Nastri richiama l'attenzione sulle problematiche concernenti il cosiddetto super *bonus* del 110 per cento, concordando con l'esigenza di valorizzare questo strumento, senz'altro importante, operando sia sul versante di una sburocratizzazione delle procedure, sia su quello di un allargamento dell'ambito di applicazione dello stesso.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.2.21. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 201 (ant.) dell'08/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
201ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) invita la Commissione a porre l'attenzione sulle peculiarità del patrimonio immobiliare italiano (sia pubblico che privato), all'interno del quale molti immobili risultano anche significativamente obsoleti. La recente crisi pandemica e l'impatto da essa prodotto sulle vite dei cittadini (come, ad esempio, la diffusione dello *smart working*) dovrebbero inoltre far riflettere sulla necessità di un radicale ripensamento della cultura dell'abitare e delle esigenze funzionali sottese alla riqualificazione urbana.

Sulla base di tali premesse sarebbe innanzitutto auspicabile prevedere interventi strutturali articolati nel medio e nel lungo periodo, anche approntando i connessi benefici fiscali e superando il carattere immediato di misure, pur apprezzabili, come il cosiddetto "*Bonus* 110". Andrebbe poi garantito il coinvolgimento nel processo dei singoli proprietari ed andrebbe altresì semplificato il quadro normativo di riferimento e delle procedure (anche in chiave di contrasto a possibili forme di corruzione).

Dopo aver osservato che il testo all'esame della Commissione sembra circoscrivere il proprio intervento prevalentemente alle aree urbane degradate - soluzione che le appare non condivisibile - osserva che ulteriori indirizzi da recepire dovrebbero riguardare un'efficace definizione dei concetti di area degradata e di bene immobile, nonché l'istituzione di specifiche cabine di regia. Inoltre andrebbe garantito un maggiore coinvolgimento dei comuni.

Pone infine l'accento sulla necessità di potenziare le risorse economiche rese disponibili e sull'opportunità offerta dai processi di digitalizzazione (come ad esempio quella dei catasti).

Conclude invitando la Commissione a valutare la possibilità di ulteriori approfondimenti delle tematiche sottese ai disegni di legge in titolo.

La senatrice LA MURA (*Misto*) osserva che l'istituzione di una cabina di regia ed il coinvolgimento dei comuni appaiono già presi in considerazione dagli articoli 2 e 3 del testo unificato.

Interviene quindi il relatore MIRABELLI (*PD*), osservando che molte valutazioni emerse fino a questo momento nel corso della discussione generale, pur evocando tematiche di indubbio interesse, appaiono ultronee rispetto all'oggetto del testo unificato all'esame della Commissione, che, tra l'altro, non si limita a prendere in considerazione le sole aree degradate e predispone inoltre uno stanziamento di un miliardo di euro articolato in un arco temporale di 20 anni.
Il testo, peraltro, non ambisce a sovrapporsi alle legislazioni regionali e comunali già vigenti e gli enti territoriali che già si sono mossi nella stessa direzione non si vedranno imposti particolari oneri burocratici. Lo scopo, pertanto, è quello di fornire alle istituzioni uno strumento idoneo a riqualificare o trasformare le aree urbanizzate al fine di migliorarne la qualità.
Stanti queste premesse, sarebbe allora opportuno proseguire con l'esame di merito dell'articolato, nell'ambito del quale i relatori presteranno la massima attenzione ad ogni proposta e suggerimento formulate dai commissari.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) invita la Commissione a tenere conto delle problematiche inerenti la ricostruzione degli edifici nei comuni dove sono presenti vincoli paesaggistici e che sono stati colpiti da eventi sismici. In tali particolari ipotesi, infatti, i relativi benefici economici sarebbero pienamente percepibili solo nel caso in cui la ricostruzione riproducesse fedelmente la sagoma degli edifici andati distrutti.
Tale situazione darebbe però luogo ad una singolare sperequazione: a fronte dei beneficiari del cosiddetto "*Bonus* 110", che possono avvalersene senza particolari vincoli, si avrebbero per contro casi in cui il pieno percepimento delle risorse per la ricostruzione sarebbe subordinato alla riproduzione di discutibili architetture recenti, risalenti agli anni '60 e '70 del XX secolo.
Conclude preannunciando la presentazione di specifici ordini del giorno ed emendamenti sul punto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.2.22. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 202 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
202ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LANIECE

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (n. COM(2020) 824 definitivo)
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta di regolamento in titolo che prevede l'aggiornamento e l'abrogazione del regolamento (UE) n. 347/2013 (RTE-E) relativo alle reti transeuropee dell'energia, al fine di allinearne gli obiettivi e le disposizioni ai nuovi *target* energetici e climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050, agli ultimi sviluppi tecnologici e garantire l'integrazione del mercato, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento.
Il regolamento di cui si prevede l'abrogazione ha fissato le norme per lo sviluppo e per l'interoperabilità delle reti transeuropee dell'energia, al fine di conseguire gli obiettivi della politica energetica dell'UE. In particolare, ha introdotto un nuovo approccio alla pianificazione infrastrutturale transfrontaliera, basato sulla cooperazione regionale tra i portatori di interessi, per individuare e contribuire all'attuazione dei progetti di interesse comune (PIC) e ha stabilito le condizioni per accedere ai finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility - CEF*).
Anche se gli obiettivi del regolamento restano in gran parte validi, la Commissione europea ritiene infatti che l'attuale quadro delle reti energetiche RTE-E debba essere aggiornato, al fine di tenere conto dei nuovi obiettivi climatici dell'UE per il 2030 - con la riduzione delle emissioni di gas e effetto serra del 55 per cento rispetto al 1990 - e per il 2050 - con la neutralità climatica - come previsto dal Green Deal europeo. In base alla proposta, occorre estendere la normativa al fine di includere tutte le infrastrutture coinvolte nella transizione energetica ed è necessario tenere conto degli sviluppi tecnologici registrati negli ultimi dieci anni, garantendo un'adeguata resilienza dei sistemi, nei confronti dei disastri naturali o antropici, degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e delle minacce alla sicurezza delle infrastrutture.
In particolare, secondo quanto sottolineato dalla relazione alla proposta, il percorso da compiere per

raggiungere i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra richiede una profonda trasformazione del sistema energetico europeo, sia sul lato della domanda, sia su quello dell'offerta. L'Unione dovrà incrementare significativamente la produzione di energia elettrica rinnovabile per raggiungere una percentuale superiore all'80 per cento di produzione da fonti rinnovabili entro il 2050, sempre più di provenienza offshore. In particolare, per raggiungere la neutralità climatica, l'Esecutivo europeo afferma che la capacità eolica dell'Europa dovrebbe passare a 300 GW e l'energia oceanica a 40 GW entro il 2050, ossia un aumento di 25 volte rispetto alla situazione attuale; ciò implica una rilevante necessità di coordinamento nella pianificazione a lungo termine e nello sviluppo di reti elettriche *offshore* e *onshore* in linea con la strategia dell'UE per l'energia rinnovabile offshore. La Commissione ricorda poi che il Consiglio europeo nell'ottobre 2014 ha sostenuto un obiettivo minimo del 15 per cento di interconnessione elettrica per il 2030. La stessa Commissione europea nel 2017 ha suggerito dei modi per rendere operativo un obiettivo di interconnessione del 15 per cento per il 2030: solo per raggiungere gli obiettivi per il 2030 è necessario un investimento medio annuale stimato di 50,5 miliardi di euro per le reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Il ruolo rafforzato dell'energia elettrica verrà integrato da un incremento relativo del ruolo dei gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio nel mix energetico decarbonizzato, come indicano gli scenari che definiscono i percorsi verso la neutralità climatica. Rispetto all'attuale basso livello di produzione, trasporto e consumo, si prevede che nel 2050 l'idrogeno rappresenterà il 46-49 per cento di tutti i gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio; entro il 2030, gli investimenti totali necessari per gli elettrolizzatori di idrogeno sono stimati tra 24 e 42 miliardi di euro. Circa 65 miliardi di euro saranno poi necessari per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio dell'idrogeno.
La proposta reca alcune importanti novità rispetto alla normativa vigente. Innanzitutto, l'articolo 1 è modificato al fine di aggiungere il riferimento al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Lo stesso articolo 1, come modificato dalla proposta, elimina poi il petrolio dalle categorie di infrastrutture energetiche che rientrano nei progetti di interesse comune. Sempre il nuovo articolo 1 prevede l'inserimento, nell'ambito di applicazione del regolamento, dei progetti di interesse reciproco con i paesi terzi (PIR) purché siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti per almeno due Stati membri e almeno un paese terzo, quest'ultimo che presenti un livello elevato di allineamento o convergenza normativi al fine di sostenere gli obiettivi politici generali dell'Unione, tra cui quello orientato alla decarbonizzazione in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell'Unione.
Di particolare importanza, per quanto riguarda i profili ambientali della proposta è la modifica dell'articolo 4 del regolamento vigente, relativo ai criteri di ammissibilità dei progetti di interesse comune (PIC) e ai progetti di interesse reciproco (PIR).
La modifica prevede, oltre all'inserimento di criteri generali applicabili ai PIR, un aggiornamento, per quanto concerne i PIC, delle categorie di infrastrutture ammissibili, ponendo fine al sostegno alle infrastrutture per il petrolio e dando maggiore attenzione alle infrastrutture per i gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio e in particolare per l'idrogeno. Per quanto concerne quest'ultimo il nuovo articolo 4, paragrafo 3 lettera d) prevede che siano ammissibili a sostegno i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche specificate nell'allegato II, punto 3) e che contribuiscono in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile e apportando soluzioni in materia di flessibilità e/o stoccaggio. L'allegato II, come modificato dalla proposta in esame, al punto 3 annovera le categorie di infrastrutture di rilevanza transfrontaliera dedicate al trasporto, allo stoccaggio e alla rigassificazione o decompressione dell'idrogeno liquefatto o incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete e qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente. Anche l'allegato I, relativo ai corridoi e alle aree prioritari dell'infrastruttura energetica, viene modificato dalla proposta in esame al fine di specificare, al punto 3, quali sono i corridoi prioritari per l'idrogeno e gli elettrolizzatori.

Il nuovo articolo 4 prevede poi l'aggiornamento dei criteri di ammissibilità per le reti elettriche intelligenti, al fine di rispecchiare i cambiamenti tecnologici e includere elementi di innovazione e di digitalizzazione. Al riguardo, il nuovo articolo 4, lettera b) che fa riferimento ai progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche specificati nell'allegato II, punto 1), lettera d), ossia i sistemi e componenti che integrano le TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), ad esempio attraverso una di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato.
Per quanto concerne la rete del gas intelligente, sempre in base al nuovo articolo 4, sono ammissibili, secondo la lettera f), i progetti relativi alle infrastrutture energetiche che contribuiscono in misura significativa alla sostenibilità, consentendo e agevolando l'integrazione di gas rinnovabili a basso tenore di carbonio, come il biometano o l'idrogeno rinnovabile, nelle reti di distribuzione e trasmissione del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tali infrastrutture, specificate nell'allegato II, punto 2), sono quelle volte consentire e facilitare l'integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio (compreso il biometano o l'idrogeno), ad esempio i sistemi e componenti digitali che integrano le TIC.
Per quanto concerne il diossido di carbonio, sempre in base al nuovo articolo 4, sono ammissibili, secondo la lettera c), i progetti relativi alle infrastrutture energetiche, specificate nell'allegato II, punto 5), che contribuiscono in misura significativa alla prevenzione delle emissioni di diossido di carbonio garantendo al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, all'aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto di diossido di carbonio e all'uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di multiple fonti e siti di stoccaggio di diossido di carbonio tramite un'infrastruttura comune e minimizzando l'onere e i rischi ambientali.
Per tutti i progetti di tutte le categorie di infrastrutture, in base al nuovo articolo 4, è previsto l'obbligo di soddisfare i criteri di sostenibilità con almeno un altro criterio specifico a seconda del tipo di infrastruttura, quali integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza, resilienza. Inoltre, in base all'articolo 5 della proposta, i PIC dovranno inoltre rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" come previsto dal Green Deal europeo.
La proposta attribuisce maggiore attenzione alle reti elettriche offshore e al sostegno alla realizzazione di infrastrutture *onshore* e offshore più integrate.
Si prevede inoltre la revisione del sistema di *governance*, al fine di migliorare il processo di pianificazione delle infrastrutture, e lo snellimento delle procedure di autorizzazione relative ai progetti di interesse comune. Per quanto riguarda le reti offshore per le energie rinnovabili, le norme proposte intendono migliorare la *governance* e il quadro di pianificazione infrastrutturale per consentire l'individuazione dei progetti necessari ai fini della realizzazione degli obiettivi climatici e di transizione energetica in linea con il potenziale rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, la protezione ambientale e gli altri utilizzi dell'ambiente marino. In primo luogo viene introdotto al riguardo un piano di sviluppo integrato delle reti per le infrastrutture offshore sulla base degli impegni congiunti degli Stati membri riguardo alla quantità di energia rinnovabile prodotta offshore impiegata per ciascun bacino marittimo (articoli 14 e 15). Sono istituiti inoltre "sportelli unici per le reti *offshore* " (articolo 8, paragrafo 6) che hanno il compito di agevolare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni alle reti offshore per i progetti di interesse comune in materia di energia rinnovabile, tenendo conto anche della necessità di coordinare il procedimento autorizzativo delle infrastrutture energetiche e quello degli impianti di produzione.
Si prevede, infine, l'aggiornamento dei criteri per l'ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione, nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (articolo 18), e un uso più appropriato degli strumenti di ripartizione dei costi (articolo 16) e degli incentivi normativi. In particolare, l'articolo 17 prevede che per specifici progetti che possono incorrere in rischi più elevati, i quadri normativi dovrebbero fornire incentivi proporzionali e appropriati agli investimenti.
Sul piano della sussidiarietà, viene evidenziato come per sviluppare un'infrastruttura energetica transfrontaliera sia necessario un quadro, a livello di Unione, in grado di assicurare la necessaria

cooperazione regionale tra gli Stati membri per realizzare l'insieme dei progetti infrastrutturali; tale infrastruttura di trasmissione dell'energia, interconnessa a livello europeo, viene considerata un elemento essenziale per ottenere un sistema energetico climaticamente neutro.
Secondo la Commissione europea, la proposta risulta in linea con l'obiettivo generale perseguito, di facilitare lo sviluppo tempestivo di infrastrutture energetiche in tutta l'Unione e nel suo vicinato per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, i traguardi per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, oltre ad assicurare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo".
Nell'allegato I sono elencati i 13 progetti, tra corridoi prioritari (dell'energia elettrica, di reti offshore, per l'idrogeno e gli elettrolizzatori) e aree tematiche prioritarie dell'infrastruttura energetica. L'Italia è interessata in 8 delle 13 progettualità.
Nell'allegato II sono indicate le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità relative alle infrastrutture energetiche dell'allegato I:

1) Energia elettrica;
2) Reti del gas intelligenti;
3) Idrogeno;
4) Impianti per elettrolizzatori;
5) Diossido di carbonio.

Il PRESIDENTE fissa quindi alle ore 12 di lunedì 26 aprile 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 45 recante Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.
Per i profili di interesse della Commissione, si segnala in primo luogo l'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori. Esso prevede che continuino ad applicarsi, non oltre la data del 31 maggio 2021, le disposizioni della convenzione stipulata con CIN (Compagnia Italiana di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti, in modo da consentire la conclusione delle procedure già bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio ed evitare che si verifichino interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima. Il comma 1 dispone al riguardo che le disposizioni della Convenzione con CIN continuino ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure, con la finalità di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale. Si prevede che in caso di mancata conclusione delle procedure entro il 31 maggio 2021, limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di

trasporto a mercato di persone e di merci, l'efficacia della convenzione possa essere prorogata per ulteriori trenta giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 2 proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
Si segnala l'articolo 3, recante disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Esso prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività croceristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio. Il comma 1 prevede al riguardo che l'elaborazione delle proposte ideative dei progetti di fattibilità in questione riguardi la realizzazione e la gestione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici. Nella elaborazione e nella presentazione dei progetti in questione, si prevede si possa anche tenere conto delle risultanze di eventuali studi già esistenti. La norma richiama a tal fine l'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il codice dei contratti pubblici, in base al quale, per interventi di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'indizione di un concorso di progettazione ai sensi del codice medesimo. Il comma 2 reca la copertura finanziaria della disposizione per un importo pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Il PRESIDENTE fissa quindi alle ore 18 di venerdì 16 aprile 2021 il termine entro il quale potranno pervenire le osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici
(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni
(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana
(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Interviene la relatrice NUGNES (*Misto-LeU*) facendo presente che sia dalle associazioni di categoria, sia da organismi rappresentativi di soggetti istituzionali, quali l'Anci e la Conferenza delle

Regioni, sono pervenuti, anche informalmente, molti suggerimenti in ordine ad alcuni specifici punti del testo unificato all'esame della Commissione e, in riferimento a taluni, la relatrice ritiene che gli stessi contengono spunti interessanti, soprattutto laddove prospettano soluzioni diverse a volte ad assicurare una riduzione dei tempi amministrativi. Ferma restando quindi la più completa disponibilità ad un confronto nel merito, la relatrice giudica però opportuno fissare alcuni punti fermi, necessari ad inquadrare in termini generali intervento normativo in questione.

A questo riguardo è necessario muovere innanzitutto dalle previsioni costituzionali di riferimento, e cioè in particolare dall'articolo 117 della Costituzione ai sensi del quale la legislazione in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, mentre la materia del governo del territorio è riservata alla legislazione concorrente delle Regioni e dello Stato, il che implica - come è noto - che allo Stato sia riservata la determinazione dei principi fondamentali in quest'ultimo ambito. Alla luce di tali premesse, appare evidente allora che l'intervento normativo all'esame della Commissione colma una lacuna nella legislazione statale (che fino ad oggi non offre un quadro normativo di riferimento in tema di rigenerazione urbana) e, conseguentemente, non può affermarsi - come pure è stato fatto da alcuni critici del testo unificato - che il predetto intervento normativo si sovrappone alla legislazione regionale, quando in realtà si tratta piuttosto di assicurare alla legislazione regionale il quadro di principi fondamentali entro il quale la stessa deve collocarsi.

Sotto un diverso e più specifico profilo appare infondata l'affermazione critica secondo la quale il testo unificato in qualche modo "ingesserebbe" la situazione nei centri storici, dovendosi in proposito rilevare che il testo fa riferimento esclusivamente ai nuclei e ai complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quali risultanti dal nuovo catasto urbano di cui al regio decreto-legge n. 652 del 1939.

Ugualmente non condivisibile appare l'ulteriore rilievo critico per cui la rigenerazione urbana riguarderebbe solo le aree degradate. Il testo unificato in realtà prevede che queste aree debbano essere sottoposte prioritariamente, e non esclusivamente, ad interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

In conclusione la relatrice ritiene che una lettura attenta del testo permetta di rilevare che alcune delle critiche rivolte allo stesso sono infondate, mentre altre non tengono conto di esigenze ordinamentali di cui l'intervento normativo in questione si intende far carico e che per troppo tempo sono state trascurate.

Interviene la senatrice PAVANELLI (*M5S*), la quale sottolinea l'importanza di un intervento legislativo volto a definire in ambito nazionale un quadro normativo di riferimento in materia di rigenerazione urbana.

La senatrice ritiene, infatti, che i comuni italiani hanno troppo spesso subito, negli ultimi anni, un processo di cementificazione che altro non è che il riflesso della mancanza di un'adeguata attività di pianificazione urbanistica.

In questa prospettiva evidenzia, in particolare, la necessità che il nuovo quadro normativo, che ci si appresta a definire, favorisca il riuso degli immobili abbandonati, spesso incompleti, agevolando altresì - nell'ipotesi che il riuso risulti impossibile - la loro demolizione.

Auspica altresì che sia favorito il riutilizzo dei materiali edili e anche l'impiego, in luogo di quelli di uso più tradizionale, di materiali nuovi - quali la paglia, la canapa e il legno - che sono più agevolmente sostituibili.

Il senatore COMINCINI (*PD*) evidenzia l'esigenza di rendere chiaro, anche all'esterno delle aule parlamentari, che l'intervento normativo che è oggi all'attenzione della Commissione si pone in una prospettiva diversa da quella di altri strumenti normativi, quali ad esempio le misure di agevolazione fiscale in tema di efficientamento energetico. La nuova legge in materia di rigenerazione urbana si muove in una logica di lungo periodo e vuole predisporre il quadro normativo di rifermento necessario per consentire agli amministratori locali di poter affrontare le tematiche della pianificazione

urbanistica appunto in una prospettiva di questo genere. Ciò non toglie che, naturalmente, la fase dell'esame degli emendamenti potrà esser senz'altro l'occasione per affinare quegli aspetti del testo unificato che, nel corso della medesima, si riterrà di correggere o integrare. A questo riguardo, in particolare, richiama l'attenzione fin da ora sull'esigenza di superare le previsioni contenute nel testo unificato relative ai bandi regionali, previsioni che rischiano di allungare i tempi delle attività amministrative e che non sono coerenti con l'esigenza di valorizzare adeguatamente il ruolo centrale delle amministrazioni comunali nell'ambito in questione.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) rileva come la sua parte politica sia senz'altro favorevole alla scelta di definire a livello nazionale un quadro normativo di riferimento in materia di rigenerazione urbana mediante un intervento legislativo *ad hoc*, ma sia altresì dell'avviso che le soluzioni specificamente adottate con il testo in questo momento all'esame della Commissione risultino deludenti e debbano essere sostanzialmente modificate.
Non possono, infatti, essere ignorate le critiche che, da diversi punti di vista, sono state sollevate sia dalle Regioni, sia dall'Anci, e che pongono l'accento sull'esigenza di adottare soluzioni diverse, che si collochino coerentemente nella prospettiva della semplificazione e della sburocratizzazione. A questo riguardo giudica emblematiche di quanto sarebbe necessario fare - e finora non è stato fatto - le problematiche conseguenti alle scelte sbagliate, effettuate con il decreto-legge "semplificazione" dell'agosto 2020, con riferimento ai vincoli operanti nelle zone A, vincoli che sono stati in concreto rafforzati e che hanno reso impossibile qualsiasi intervento di rigenerazione urbana nei predetti contesti.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato anch'egli che il governo del territorio è materia di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, richiama con forza l'attenzione sull'esigenza che la definizione di una normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana pervenga a predisporre una "legge quadro" che lasci adeguati spazi di flessibilità e di azione amministrava alle autonomie locali e che tenga conto di come diverse Regioni hanno già legiferato in questa materia in modo efficace e condivisibile.
Dopo aver ribadito l'esigenza che ai Comuni sia lasciata la possibilità di governare efficacemente lo sviluppo del territorio, il senatore Arrigoni sottolinea come la previsione di una banca dati comunale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 3, del testo unificato possa essere concepibile, al limite, solo per le proprietà immobiliari in stato di abbandono, ma non possa in nessun caso estendersi alle proprietà semplicemente inutilizzate. Sotto un altro profilo non ritiene condivisibile la scelta di collegare la normativa in via di definizione con la disciplina agevolativa relativa al cosiddetto *superbonus*, giudicando che quest'ultima misura sia - in considerazione delle evidenti difficoltà applicative che incontra - ormai su un binario morto. Al contrario sarebbe opportuno che la nuova normativa nazionale in tema di rigenerazione urbana tenesse conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del quale il tema della rigenerazione urbana risulta di indubbio rilievo e trasversale rispetto a diverse missioni.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.2.23. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 203 (ant.) del 14/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
203ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è convenuto di procedere, quando ciò risulti possibile, all'esame del disegno di legge n. 1254, recante Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello nazionale e assegnato in sede referente alle Commissioni 9ª e 13ª riunite.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MORONESE comunica che nell'Ufficio di Presidenza appena svoltosi si è convenuto di prorogare a venerdì 23 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PAVANELLI (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato lo scorso 8 aprile dalla Camera dei deputati e assegnato in sede referente alla 1ª Commissione, rimettendosi ad un documento scritto che viene messo a disposizione dei componenti della Commissione.

La presidente MORONESE fissa quindi alle ore 12 di venerdì 16 aprile il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte della relatrice.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.2.24. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 204 (ant.) del 15/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021
204ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), il quale rileva che la decisione politica - che gli risulta essere stata presa - di approvare senza modifiche il disegno di legge di conversione in titolo impedisce di poter intervenire su un punto in ordine al quale intende richiamare l'attenzione. Osserva, infatti, che tra le competenze trasferite al nuovo Ministero della transizione ecologica vi sono quelle relative alla sicurezza del sistema energetico e, al riguardo, sarebbe stato opportuno e auspicabile che, nell'individuazione di tali competenze, si fosse colta l'occasione per inserire il riferimento alla resilienza del sistema medesimo. Si tratta di un'esigenza che appare, nell'attuale contesto, sempre più importante, sia al fine di rendere il sistema energetico in grado di assicurare il suo funzionamento a fronte delle conseguenze di quegli eventi climatici estremi che - come dimostra l'esperienza degli ultimi anni - stanno diventando sempre più frequenti, sia al fine di favorire anche su questo versante un più proficuo impiego delle energie rinnovabili.

Segue un breve intervento della senatrice LA MURA (*Misto*), la quale richiama l'attenzione sulle problematiche afferenti alla finanza sostenibile, problematiche che rivestono innegabilmente una notevole rilevanza nella prospettiva di contribuire a coniugare le dinamiche del sistema capitalistico con le esigenze della transizione ecologica.
Più in generale la senatrice osserva, poi, che la nuova denominazione di quello che era in procedenza il Ministero dell'ambiente rischia di non essere calibrata rispetto ad alcune competenze del Ministero medesimo, che hanno ad oggetto gli affari correnti e che non attengono in senso stretto alle tematiche

della transizione.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.
Apprezzate le circostanze decide di sospendere la seduta e convoca l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, le è stato conferito mandato a proporre al presidente della Commissione industria di organizzare un'audizione dell'amministratore delegato di ENI, ingegnere Claudio Descalzi, in ordine alle tematiche concernenti la chiusura degli impianti del C*racking* e degli Aromatici di Porto Marghera, davanti alle Commissioni riunite industria e ambiente, eventualmente - ove possibile - anche congiuntamente alle Commissioni omologhe della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*) il quale con rifermento alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in titolo - dopo aver ricordato che tale disposizione ha ad oggetto l'esperimento di un concorso di idee in merito alla elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e alla gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle cosiddette "grandi navi" - invita a valutare l'opportunità che, in tale fase progettuale, sia contemplata anche la possibilità di un attracco all'interno della laguna, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela della città e della laguna medesima.

La senatrice LA MURA (*Misto*) rileva che fra l'esigenza di tutelare Venezia dai processi di erosione dovuti all'acqua alta e le esigenze del traffico marino esiste una oggettiva contraddizione e occorre fare una scelta. A questo riguardo è sufficiente, per fare un esempio, ricordare che l'efficace funzionamento del MOSE presuppone che lo stesso sia attivato con congruo anticipato rispetto ai processi di innalzamento del livello delle acque del mare.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) ritiene che senza un porto Venezia non avrebbe senso e che quindi Venezia deve continuare ad avere un porto commerciale e un porto turistico sia per ragioni culturali - di cui è testimonianza e conferma la sua storia straordinaria - sia per ragioni propriamente economiche. Ciò non toglie, però, che vi sia oggi una diffusa consapevolezza sul fatto che le "grandi navi" sono un problema per la laguna e per Venezia e la scelta fatta dal Governo è quella di attivare una fase di progettazione propedeutica alla realizzazione di un punto di attracco *off shore* per questo tipo di natanti mentre, nella prospettiva di una soluzione "ponte", sarà senz'altro possibile lavorare sulla valorizzazione, ai fini in questione, dell'area di Porto Marghera.

Non essendovi ulteriori richieste di interventi, la PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La PRESIDENTE comunica che la 14ª Commissione ha trasmesso nella giornata di ieri il suo parere non ostativo con osservazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1131
XVIII Legislatura

Misure per la rigenerazione urbana
Titolo breve: *rigenerazione urbana*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 389 (pom.)
13 aprile 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 184 (pom.)
23 marzo 2021

N. 185 (pom.)
30 marzo 2021

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

N. 186 (ant.)
31 marzo 2021

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 141 (pom.)
27 ottobre 2020

N. 142 (pom.)
3 novembre 2020

N. 164 (pom.)
23 marzo 2021

N. 165 (pom.)
30 marzo 2021

N. 166 (pom.)
7 aprile 2021

N. 168 (pom.)
13 aprile 2021

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 224 (ant.)

25 marzo 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
389ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-B) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata apportata un'unica modifica, concernente l'inserimento nell'Allegato A della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018).
Per quanto di competenza, trattandosi di una direttiva avente contenuto ordinamentale, priva di profili finanziari di rilievo per la Commissione, fa presente che non è necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio e, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Il presidente PESCO informa che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore MANCA (*PD*) propone di riferire in senso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente ai profili finanziari del provvedimento, con riguardo all'articolo 1 recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, richiede elementi integrativi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri valutati, dal comma 12 dell'articolo 1 in commento, in 11.150 milioni di euro per il 2021. Sarebbe altresì opportuno acquisire elementi informativi sulla percentuale degli operatori economici aventi diritto al contributo o al credito di imposta distinta in base alle fasce di fatturato individuate dal comma 5. In merito all'articolo 4, commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con riferimento alla stima degli oneri, evidenzia che la relazione tecnica fornisce informazioni sulla metodologia di analisi utilizzata per la stima, oltre a precisare l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori). Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire elementi informativi in ordine all'importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla "rottamazione *ter*", ed al "saldo e stralcio", nonché i dati dai quali si desume l'"aspettativa di riscossione" tra cui, in particolare, il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni. Quanto poi agli enti impositori ricompresi nell'insieme "Altri enti", andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composizione della platea interessata. Con riguardo all'articolo 8 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva che l'utilizzo, da parte della relazione tecnica, della media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non rispondere a criteri prudenziali, considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative. Altresì, la relazione tecnica non si sofferma sulla potenziale sovrapposizione dei periodi autorizzati dall'articolo 8 in esame con quelli previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponibili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame assorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compensazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente stimati dalla legge di bilancio. Tuttavia, la relazione tecnica non si sofferma su tale effetto, che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi assorbite. Per quanto attiene all'articolo 20, comma 2, lettera *h)*, sulla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione di vaccini, prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziate per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e le funzioni assistenziali da parte delle farmacie, nonché nell'ambito di una quota delle risorse finalizzate dall'articolo 20 in esame alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Tuttavia, in assenza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle farmacie è infatti già avviato) e l'impegno finanziario richiesto per remunerare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura burocratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale, rappresenta difficoltà circa la possibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccinazioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da garantire il rispetto del limite di spesa. In merito all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell'onere in esame (1 miliardo di euro) è avvenuta sulla base degli

elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dunque opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'onere, che siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere, riportando il dato anche per singola regione. In relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trattandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa, non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sia in grado di restituire integralmente i finanziamenti. Con riguardo all'articolo 40, laddove incrementa le risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), pur prendendo atto di quanto illustrato dalla relazione tecnica, osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. In tal caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, inevitabilmente tale fabbisogno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera *b)*, che dispone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre evidenziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa è classificata in bilancio come destinata alla copertura di sole spese in conto capitale; pertanto, andrebbe assicurato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37, 39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a valere di tale stanziamento, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui previsti per le medesime annualità, al fine di sopperire agli utilizzi già programmati. In merito poi alla compensazione prevista alla lettera *d)*, relativamente alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a seguire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015, andrebbero parimenti richieste delucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo anno, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annualità.
Per ulteriori rilievi e osservazioni, rinvia alla Nota n. 215 del Servizio del bilancio.

Il presidente PESCO (*M5S*) chiede al Governo, in relazione all'articolo 4, di fornire dati integrativi con riguardo alla posizione tributaria dei soggetti falliti, deceduti o comunque titolari di debiti inesigibili.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, in relazione all'articolo 4, ove è previsto che il direttore dell'istituto penitenziario metta a disposizione locali per l'assistenza spirituale, occorre valutare se ciò possa determinare maggiori oneri, ancorché al comma 6 sia previsto che gli oneri finanziari dello stesso articolo siano a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Riguardo all'articolo 5, al comma 3, ove è previsto che le attività da svolgersi in orario extrascolastico avvengano senza oneri per lo Stato, occorre valutare l'opportunità di adottare la formulazione standard della clausola di invarianza. Circa le attività in carico al Ministero dell'interno, di cui all'articolo 9, comma 2, ai fini della verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», occorre avere conferma che esse possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento al comma 5 del medesimo articolo 9, occorre chiarire se l'equiparazione dal punto di vista degli effetti tributari degli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione possa comportare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica. Analogo chiarimento si rende necessario per l'articolo 12, comma 3, ove si prevede che agli edifici di culto si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni specificando quali siano i benefici applicabili. Per quanto concerne l'articolo 16 andrebbe confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza. Infine, riguardo all'articolo 22, che reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, andrebbero indicati, come previsto dalle norme di contabilità, i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo. Occorre valutare altresì l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di elementi istruttori da parte dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2131) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3, al primo comma, reca la clausola di invarianza, mentre al comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare e propone di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza le prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto

di competenza, con riferimento all'articolo 19 del nuovo testo adottato come testo base per l'esame in sede referente, rileva la necessità di precisare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che i decreti legislativi vengano adottati senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica. Altresì, va previsto, al medesimo comma 3, che sugli schemi di decreto sia acquisito non solo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche quello delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Sulle restanti disposizioni non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che la Commissione di merito ha recepito il parere condizionato reso da questa Commissione il 15 gennaio 2020, con cui si chiedeva la soppressione del comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 14.
Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.100, mentre chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 14.100.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione al testo, segnala la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari connessi al principio direttivo di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 19, con particolare riguardo all'impiego di piattaforme digitali per la fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici.
In relazione agli emendamenti, concorda con le valutazioni del relatore.
Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore DELL'OLIO (*M5S*), precisa di confermare l'assenza di effetti negativi, dal punto di vista finanziario, con riguardo alla proposta 14.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) ***PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare. Invita, comunque, la Commissione di merito ad inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.
In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.0.100, occorre valutare, al comma 4, laddove si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle autonomie territoriali nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato ogni tipologia di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, fermo restando che si tratta di una materia prettamente parlamentare, condivide le osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.
In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, di una clausola d'invarianza finanziaria, nonché del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando sul testo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, segnala che la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5. In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.
Per quanto concerne i subemendamenti, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui rilievi avanzati sia sul testo che sugli emendamenti.

Per chiedere chiarimenti sull'emendamento 18.3, interviene il senatore DELL'OLIO (*M5S*), a cui risponde il PRESIDENTE.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) si riserva di approfondire i contenuti della nota testé consegnata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è all'esame in prima lettura della 13ª Commissione permanente e non è corredato di relazione tecnica.
Il testo unificato, nei capi II, III e IV, reca disposizioni in materia di programma nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2021 fino all'anno 2040, di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana, di compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana, di bandi regionali e piani comunali di rigenerazione urbana, esecuzione di censimenti edilizi comunali e creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato denominata banca dati del riuso, misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, misure di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, di modalità di partecipazione diretta dei cittadini, di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana quali attribuzione dei fondi strutturali europei, prestiti garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, e costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana.
I capi V e VI riguardano rispettivamente vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione e norme in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.
Il capo VII reca disposizioni in materia di incentivi fiscali, semplificazioni, cumulabilità degli incentivi, incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati e manutenzione dei terreni agricoli.
Il capo VII reca anche una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, per una spesa autorizzata pari a 100 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2040, a fronte di oneri per benefici fiscali e contributivi che nella formulazione della delega sembrano configurare diritti soggettivi non modulabili né contenibili nell'ambito di un tetto di spesa. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 22 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il capo VIII concerne disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e disposizioni finali.
Il capo IX reca, all'articolo 28, la copertura finanziaria per oneri autorizzati pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 800 milioni di euro mediante maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.
Per quanto concerne i profili di copertura, osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare conforme alle norme di contabilità. Per quanto riguarda invece i profili di quantificazione degli oneri, vista la complessità delle disposizioni recate dal testo unico in esame e della difficoltà di valutazione degli oneri ad esse correlate, risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
Reputa comunque opportuno avviare interlocuzioni informali con la Commissioni di merito, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dei profili di carattere finanziario del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1957) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Altresì, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non ha ulteriori osservazioni da formulare.
Propone pertanto di esprime un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si associa alla valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.2.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 184 (pom.) del 23/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 23 MARZO 2021
184ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 17.05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola alla Relatrice per illustrare uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che esso è già stato anticipato a tutti i componenti della Commissione.

La relatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ricorda che lo schema di parere in distribuzione è frutto di una interlocuzione che ha coinvolto tutti i componenti della Commissione e recepisce numerose proposte di modifica e integrazione sottoposte alla sua attenzione da vari Gruppi.
Nel ringraziare tutti i colleghi, e in particolare i Capigruppo, per l'atteggiamento collaborativo, segnala la necessità di apportare un'ultima integrazione al testo, inserendo, alla fine della seconda osservazione relativa alla Missione 3, le parole: "e della diagonale Taranto-Potenza-Battipaglia". Presenta dunque un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, riformulato in tal senso.

Si passa alla votazione.

Il senatore DESSI' (*Misto*) dichiara che il suo voto, in considerazione dell'approfondito lavoro svolto dalla Relatrice, non sarà contrario bensì di astensione.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la relatrice Di Girolamo per il lavoro svolto e per

essere riuscita nel difficile compito di individuare una sintesi tra le varie sensibilità politiche.
Sottolinea, in particolare, due punti dello schema di parere. Il primo è quello che concerne il settore aeroportuale, che è rimasto ai margini del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma che ha bisogno di una strategia per il futuro. Coglie quindi l'occasione per ringraziare anche la senatrice Lupo per la costante attenzione al settore del trasporto aereo.
Il secondo punto su cui si concentra l'attenzione è quello relativo alla normativa in materia di contratti pubblici, che ha presentato varie criticità in passato che necessitano di una soluzione.
In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole della Relatrice, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE si unisce ai ringraziamenti alla relatrice Di Girolamo per l'ottimo lavoro svolto.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) illustra i provvedimenti in titolo, che perseguono la finalità - taluni proponendo una cornice normativa più complessiva e generale, altri mediante interventi più puntuali e specifici - di definire misure per la rigenerazione urbana, quale strumento per la trasformazione, lo sviluppo e il governo del territorio senza consumo di suolo, per il recupero in chiave sostenibile del patrimonio immobiliare pubblico e privato e per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione degli edifici e dei borghi storici.
Nel corso dell'esame in sede referente, approfondito anche mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni, la 13ª Commissione ha adottato come testo base un testo unificato predisposto dai Relatori. Tale testo si compone di 28 articoli, suddivisi in 10 Capi.
Nel Capo I, l'articolo 1, nell'illustrare le finalità del provvedimento, individua tra gli obiettivi della rigenerazione urbana, con particolare rifermento agli aspetti di maggior interesse per la 8ª Commissione, quelli di: favorire il riuso edilizio, oltre che delle aree già urbanizzate e delle aree produttive con funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, anche dei complessi edilizi e degli edifici pubblici o privati che si trovino in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione, la sostenibilità ambientale, la sostituzione, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo; favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale; favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche

promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata.
Ulteriori obiettivi sono: contribuire all'arresto del consumo del suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano; favorire l'innalzamento della qualità di vita anche mediante lo sviluppo di quartieri residenziali integrati; agevolare l'innalzamento degli *standard* di efficienza idrica ed energetica nelle aree oggetto di rigenerazione; tutelare le peculiarità dei centri storici e dei centri urbani.
L'articolo 2 reca le definizioni.
Il Capo II individua i compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana. In particolare, con l'articolo 3 viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una apposita cabina di regia nazionale - alla quale partecipano, tra gli altri, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - con compiti di coordinamento, supporto e monitoraggio, tra i quali figura quello di favorire la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana.
Tale Programma, che ai sensi dell'articolo 4 è adottato con DPCM, con il concerto, tra l'altro, del Ministro delle infrastrutture, ed è inserito annualmente in un apposito allegato al Documento di economia e finanza, indica gli interventi di adeguamento normativo da realizzare a livello regionale e descrive i bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana, che sono disciplinati dai successivi articoli del testo in esame. Il Programma contiene infine l'elenco degli interventi programmati e in corso di realizzazione e ne specifica i costi e le necessarie risorse, sia disponibili che da reperire.
Con l'articolo 5 viene istituito un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 fino al 2040. Le risorse del Fondo sono destinate: al cofinanziamento dei bandi regionali, nonché annualmente al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati; al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria degli interventi da realizzare; al finanziamento delle opere e dei servizi previsti dai progetti selezionati; al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione; alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati; all'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri o dalla riduzione degli oneri di urbanizzazione; ad interventi specifici di edilizia abitativa convenzionata.
Ai sensi dell'articolo 6, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni in proporzione alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna di esse.
L'articolo 7 riguarda la dichiarazione di interesse pubblico delle aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali.
Il Capo III del provvedimento disciplina i compiti in materia di rigenerazione urbana affidati alle regioni e alle province autonome.
L'articolo 8 prevede che esse, tra l'altro, promuovano specifici programmi nelle aree di edilizia residenziale pubblica, anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggior disagio sociale.
In base all'articolo 9, entro tre mesi dall'adozione del Programma nazionale di cui all'articolo 4, le regioni e le province autonome sono tenute a pubblicare il bando regionale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto il Piano comunale di rigenerazione urbana.
La procedura per la redazione dei Piani comunali è disciplinata nel Capo IV.
L'articolo 10 prevede che, innanzitutto, i comuni procedano ad effettuare un censimento edilizio, finalizzato alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato non utilizzato ("banca dati del riuso"), disponibile per il recupero e il riuso nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo del suolo. Procedono quindi all'individuazione delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana e redigono il Piano

comunale.
L'articolo 11 definisce i contenuti del Piano, prevedendo che esso stabilisca gli obiettivi generali da perseguire in riferimento ad una serie di aspetti, tra i quali quelli relativi alla manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, all'accessibilità con i mezzi pubblici, ai percorsi pedonali e ciclabili, all'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano dovrà inoltre definire l'insieme degli interventi da realizzare e stimare i relativi costi.
In base all'articolo 12, anche i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare all'amministrazione comunale proposte di interventi di rigenerazione urbana ai fini della formazione del Piano.
È infine stabilito che il Piano è adottato dal consiglio comunale e costituisce il presupposto per l'accesso al bando regionale e, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.
Come previsto dall'articolo 13, nel caso di centri storici e agglomerati urbani di valore storico, il Piano è approvato d'intesa con le soprintendenze e risponde ad una serie di finalità ulteriori, tra le quali quella di favorire il recupero funzionale dei luoghi con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali.
Nell'ambito del Capo V, l'articolo 14 disciplina l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, prevedendo che ad essa si applichino, tra gli altri, gli strumenti di cui al codice dei contratti pubblici. Sono quindi introdotte norme per disciplinare la rottamazione degli edifici e gli interventi diretti di demolizione e ricostruzione nonché per definire le condizioni per l'accesso alle agevolazioni nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica. Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, inoltre, viene ridotto l'importo del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico dell'edilizia.
In base all'articolo 15, le regioni, le province autonome e gli enti locali disciplinano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei cittadini alla definizione degli obiettivi dei Piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.
L'articolo 16 destina i proventi dei titoli abilitativi edilizi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e a interventi di riuso.
L'articolo 17 stabilisce che gli interventi di rigenerazione inseriti nei Piani comunali costituiscono ambiti prioritari nell'attribuzione dei fondi strutturali europei. Prevede inoltre che i comuni si possano avvalere del sostegno di Cassa depositi e prestiti, di fondi immobiliari privati o di fondi comuni di investimento per accelerare l'attuazione degli interventi per i quali abbiano già ottenuto l'assegnazione di un finanziamento.
Nel Capo VI, l'articolo 18 assegna i compiti di vigilanza e controllo sulle procedure e i contratti all'Autorità nazionale anticorruzione.
Nel Capo VII, l'articolo 19 prevede che la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolga mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, attraverso procedure aperte e rispondenti ai princìpi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.
I concorsi sono organizzati su due livelli successivi, il primo dei quali è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e viene sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso.
Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione, finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica, che dietro pagamento al vincitore di un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando, passa in proprietà alla stazione appaltante. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati quindi al vincitore o ai vincitori del concorso.
Si prevede che i comuni possono avvalersi, per l'anticipazione delle spese per la progettazione e la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana, delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità,

di cui alla legge n. 549 del 1995, nonché delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. Tali Fondi sono utilizzabili anche per la redazione di progetti preliminari, realizzati anche in partenariato pubblico privato.

Il Capo VIII, con l'articolo 20, introduce una serie di incentivi fiscali per agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, mentre l'articolo 21 modifica la normativa vigente in materia di distanze minime tra i fabbricati e di espropriazione per pubblica utilità. Prevede inoltre che, nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possano ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Il comune destina quindi tali somme all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

L'articolo 22 delega il Governo ad adottare disposizioni finalizzate alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate.

L'articolo 23 prevede la cumulabilità degli incentivi introdotti con quelli già previsti dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.

L'articolo 24 reca incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, mentre l'articolo 25 è volto al riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio".

Nel Capo IX, l'articolo 26 detta disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana negli enti locali e l'articolo 27 contiene le disposizioni finali.

Nel Capo X, infine, l'articolo 28 reca la copertura finanziaria.

Alla luce dell'articolato contenuto del provvedimento, esprime l'auspicio che la Commissione abbia il tempo e il modo di approfondire, nel corso del dibattito, una serie di questioni che sottopone alla riflessione dei colleghi e che derivano dalla sua esperienza di amministratore locale.

In primo luogo, la necessità per amministratori locali e operatori di confrontarsi con le numerose nuove definizioni contenute nel testo unificato potrebbe comportare l'effetto paradossale di frenare l'attività di rigenerazione urbana invece che di incentivarla.

Ricorda poi che la materia ricade nella competenza legislativa concorrente e che varie regioni hanno già legiferato, con il rischio quindi che la normativa statale venga a sovrapporsi malamente a quella regionale.

Pur valutando positivamente le forme di partecipazione della cittadinanza, ritiene però foriero di problemi pratici il riferimento alla "piena condivisione dei progetti" contenuto nell'articolo 15 del testo.

In generale, ritiene che uno dei problemi dei centri storici italiani sia l'eccessivo intervento delle sovrintendenze. È vero che le città italiane sono ricche di beni da conservare, ma ciò non si applica indistintamente a ogni edificio. In tanti altri Paesi non fa scandalo che, accanto ad edifici storici, possano sorgere edifici di vetro e acciaio.

Quindi - come è emerso anche nel corso del dibattito che ha fatto seguito alle comunicazioni sulle linee programmatiche del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di questa mattina - potrebbe essere valutata l'opportunità di adottare una nuova legge urbanistica e di rendere più elastiche le norme su sedimi, distanze, altezze, ecc.. L'eccesso di burocrazia può comportare l'aumento del rischio di corruzione. Con particolare riferimento al tema dell'altezza, osserva poi che la possibilità di sviluppo in verticale degli edifici aiuta a ridurre il consumo del suolo.

Mentre le somme stanziate dal provvedimento in esame sono certamente importanti per le iniziative del settore pubblico, per incentivare i privati sono forse più efficaci le semplificazioni.

È importante agire tempestivamente, perché l'ingente patrimonio immobiliare edificato negli anni '50 e '60 per far fronte alle esigenze della ricostruzione post-bellica incomincia a mostrare i segni del tempo e una fragilità che va affrontata subito, prima che diventi un problema di sicurezza.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) concorda con il fatto che urga affrontare il tema della qualità strutturale ed energetica, peraltro non solo degli edifici costruiti negli anni '50 e '60, ma anche in epoche successive, ma pensa che i provvedimenti in esame possano essere funzionali proprio ad interventi su quelle fasce delle città che si trovano tra i centri storici e le periferie.
Con riferimento alla questione della competenza concorrente, è giusto adottare una normativa a livello nazionale, perché la situazione a livello regionale è troppo variegata.
Ritiene che la partecipazione dei cittadini - che avviene ormai su temi vari e complessi, se si pensa, ad esempio, ai bilanci partecipati - sia sempre desiderabile e costituisca un importante elemento di trasparenza dei processi.
Sollecita quindi una riflessione su come rivedere i piani regolatori che prevedono cubature eccessive rispetto al numero degli abitanti, mentre sulla possibilità di inserire edifici moderni nei centri storici ricorda che, con le dovute eccezioni, la gran parte degli edifici di vetro e acciaio evocati dal Relatore sono altamente energivori e pongono già a loro volta un problema di riqualificazione.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), premesso che i temi oggetto dei provvedimenti in esame sono complessi e richiedono tempo per essere valutati appieno, pone l'accento sul fatto che la rigenerazione urbana non vada pensata solo nel contesto delle grandi città. Le zone produttive, che un tempo si trovavano inserite all'interno del contesto urbano, oggi sono diventate un ingombro e ne deve essere incentivato il trasferimento altrove, con conseguente riqualificazione. In generale, devono essere previste agevolazioni economiche per chi rigenera e, così facendo, rende le città più vivibili.
Con riferimento al contenuto del testo unificato adottato dalla Commissione ambiente, ritiene che dovrebbe essere previsto un rimborso spese per chi partecipa ai concorsi di progettazione previsti dall'articolo 19 senza risultare vincitore, poiché il solo fatto di partecipare comporta di per sé dei costi per il professionista.
Valuta negativamente il fatto che il comma 1 dell'articolo 14 preveda che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione, si applichino gli strumenti previsti, tra l'altro, dal codice dei contratti pubblici, in quanto tale codice presenta notevoli criticità e la sua applicazione andrebbe limitata invece che ampliata.
Si associa al timore manifestato dal Relatore in merito alla formulazione dell'articolo 15 sulla partecipazione delle comunità locali: la partecipazione è positiva, ma richiedere la piena condivisione dei progetti può comportare problemi.
Osserva, infine, che l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli spazi pubblici costituisce un obbligo e sarebbe dunque incoerente con il quadro normativo complessivo considerarlo come un elemento premiante ai fini dell'incremento volumetrico.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) esprime apprezzamento per gli interessanti spunti proposti dai colleghi.
Personalmente, agevolerebbe la possibilità di abbattere per ricostruire e condivide quanto affermato dal Relatore sul tema delle altezze, ma bisogna tenere sempre in considerazione il rischio sismico.
In generale, ritiene che i provvedimenti in esame pongano una serie di questioni interessanti ed importanti ed auspica pertanto che la Commissione abbia un tempo adeguato per approfondirli.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL *DOC*. XXVII, N. 18

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato il documento in titolo;

premesso che:

la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 gennaio, delinea il programma di riforme e investimenti che il nostro Paese intende proporre, nell'ambito del *Next Generation EU,* come strategia di ripresa dagli effetti economici e sociali della pandemia da Covid-19;

l'obiettivo del Piano, secondo le indicazioni contenute nella Proposta, è quello di rendere "l'Italia un Paese più sostenibile e inclusivo, con un'economia più avanzata e dinamica". Le misure da cui si attende il rilancio del processo di sviluppo sono organizzate su tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale. Si articolano in sei missioni suddivise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi del Governo, a loro volta articolate in 47 linee di intervento riferite ai progetti da realizzare. Complessivamente le risorse sono pari a circa 210 miliardi di euro, di cui 145,2 destinati a nuovi progetti e 65,7 per la realizzazione di progetti già in essere, ai quali si aggiungono ulteriori 13 miliardi del programma React-EU che mirano a rafforzare il contributo già fornito dalle politiche di coesione;

per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse di questa Commissione, assumono particolare rilevanza i progetti contenuti nelle linee di intervento relative alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'innovazione del sistema produttivo, alla promozione dell'uso di fonti di energia rinnovabili nel settore dei trasporti e allo sviluppo di infrastrutture per una mobilità sostenibile;

il PNRR è in grado di consentire la riduzione delle disuguaglianze, sociali e territoriali, anche attraverso la piena utilizzabilità da parte delle future generazioni in modo da produrre benessere sociale, sviluppo e crescita;

considerato che:

i settori delle infrastrutture e dei trasporti sono gravemente esposti alle conseguenze della crisi causata dalla pandemia, ma sono al contempo i settori che maggiormente possono contribuire alla ripresa e beneficiare di investimenti mirati anche con prospettive di lungo termine;

i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria hanno previsto un numero elevato di decreti attuativi, per molti dei quali si è ancora in attesa di adozione;

secondo l'Osservatorio congiunturale trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Conftrasporto, la mobilità passeggeri ha registrato un crollo del 50 per cento, con cadute del traffico che vanno dal 32,2 per cento per la mobilità autostradale, al 41,7 per cento per quella ferroviaria per arrivare a circa il 73 per cento per il trasporto aereo e per quello via mare;

gli effetti negativi sul trasporto merci risultano più contenuti, anche se non di minore rilevanza, con un calo complessivo del 18,7 per cento, con punte per il trasporto su gomma del -25,8 per cento e per quello aereo del -23,6 per cento, a conferma del ruolo strategico svolto dal comparto nella tenuta economica del Paese, in particolar modo nei periodi in cui le limitazioni imposte dalla circolazione del virus sono più restrittive;

l'emergenza Covid ha imposto una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione in tutti i settori e

ha evidenziato i limiti di un'amministrazione pubblica ancora troppo appesantita e poco digitalizzata. Occorre, dunque, cogliere l'opportunità di progettare una visione strategica di lungo periodo, a cominciare dalle competenze degli uffici pubblici, il cui personale ha visto una progressiva e drastica riduzione negli ultimi decenni e alla quale si è aggiunta una strutturale carenza di formazione. La spesa per la formazione del personale della pubblica amministrazione negli ultimi dieci anni si è quasi dimezzata ed è sempre più urgente porsi l'obiettivo di colmare quel *gap* generazionale tra cittadini e pubblica amministrazione che sempre più si traduce in arretratezza tecnologica con conseguente esclusione ed emarginazione socio-economica e culturale;

l'emergenza ha inoltre costretto a nuove riflessioni sulle criticità strutturali della connettività del nostro Paese, per quanto riguarda i collegamenti Nord-Sud, tra coste e montagna e tra aree metropolitane e provincia;

preso atto che:

sebbene si riconosca, in linea generale, apprezzamento per lo sforzo compiuto nell'articolazione del Piano, nei confronti della quale esprime preliminare condivisione, nonché si condivida il carattere prioritario di tutte le linee di intervento delineate nel Piano medesimo, occorre segnalare che, anche grazie al contributo dei soggetti coinvolti nel dibattito parlamentare e, in particolare, nell'ambito delle audizioni svolte, sono emerse alcune lacune che si ritiene necessario colmare;

in linea generale, occorre rilevare che la proposta in esame non specifica in dettaglio il profilo annuale dell'uso dei fondi europei, né la loro ripartizione dettagliata tra le diverse poste di bilancio. Nelle ultime Raccomandazioni all'Italia, la Commissione europea ha sottolineato il rischio che le conseguenze della pandemia possano accentuare le già ampie disparità territoriali all'interno del Paese. Come evidenziato anche dalla Banca d'Italia in sede di audizione presso le Commissioni riunite 5ª e 14ª, tra gli interventi illustrati nel documento sono numerosi quelli che hanno una connotazione territoriale, anche se non è ancora quantificabile l'ammontare complessivo di risorse che saranno destinate alle regioni meridionali. È ragionevole attendersi che gli effetti di un'azione di rinnovamento dell'amministrazione pubblica, delle infrastrutture, della scuola siano particolarmente rilevanti al Sud, producendo importanti effetti sull'economia dell'area;

occorre altresì evidenziare che, sempre con riferimento al quadro finanziario del documento in esame, è necessario intervenire su alcune parti della proposta di Piano, al fine di definirle più compiutamente e, in particolare, di individuare una dettagliata e circoscritta esposizione degli interventi che consenta una valutazione complessiva, di visione, dell'utilizzo delle risorse e dei suoi effetti sul sistema economico. Come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) in sede di audizione, la frammentazione delle iniziative che emerge dal PNRR rischia di diluire la potenzialità del piano di incidere in modo strutturale sulla realtà del Paese, con una dispersione di risorse che potrebbe non consentire di realizzare gli obiettivi di *policy* dichiarati. Nell'ambito del percorso di rafforzamento del Piano a cui sta lavorando l'Esecutivo in carica, sarebbe opportuno indicare le informazioni di dettaglio dei singoli investimenti, in particolare il cronoprogramma, gli indicatori sullo stato di avanzamento, nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si vogliono raggiungere attraverso gli interventi;

con riferimento agli ambiti di stretto interesse della Commissione, si segnala che tra le carenze più evidenti spicca l'assenza, tra gli obiettivi prioritari del Piano, di investimenti nel settore del trasporto aereo. La più che condivisibile attenzione alle misure di rilancio del settore turistico non può prescindere da interventi puntuali e strategici sul settore del trasporto aereo, sia con riferimento ai vettori aerei che alle infrastrutture aeroportuali del trasporto su gomma e su ferro. È necessario quindi che il Piano venga integrato con un programma strutturato di investimenti e interventi per lo sviluppo del trasporto aereo, che sia parte integrante di un più ampio disegno di rilancio del nostro Paese, verso

una economia sostenibile e sociale. Medesima attenzione è richiesta per il settore del trasporto marittimo, ed in particolare per il settore traghetti e quello della crocieristica che necessitano di interventi di ammodernamento e potenziamento sia degli attracchi che della flotta;

nell'audizione dell'8 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, ha illustrato come il Governo intende procedere alla revisione e al completamento della proposta definitiva di Piano di ripresa e resilienza individuando come priorità: la puntuale organizzazione della *governance,* che vedrà la costituzione di una struttura generale di coordinamento presso il MEF per la gestione dei flussi finanziari, controllo, rendicontazione della spesa e dell'avanzamento dei progetti mentre la responsabilità dei progetti sarà ripartita tra i Ministeri competenti; la completa definizione dei progetti secondo i principi di realizzabilità, *accountability* e monitorabilità, predisponendo a tal fine un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti; la verifica della rispondenza del valore dei progetti alle risorse disponibili,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in linea generale e quali presupposti necessari alla piena attuazione del Piano, si raccomanda di:

1) specificare in termini percentuali le risorse complessive da destinare alle macro-aree del Paese (Nord, Centro e Mezzogiorno), per ciascuna delle missioni 1, 2 e 3, esplicitando in maniera puntuale le fonti di finanziamento degli interventi, distinguendo tra le dotazioni menzionate nel PNRR;

2) procedere celermente all'attuazione del Piano mediante la prosecuzione della riduzione degli oneri burocratici e la semplificazione delle procedure, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione degli appalti, anche tenuto conto delle risultanze del gruppo di lavoro composto da Corte dei conti, Consiglio di Stato e ANAC per la valutazione dell'impatto delle ultime misure di semplificazione introdotte e di cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato notizia nel corso della sua audizione del 18 marzo scorso;

3) con riguardo alle risorse da investire, qualora venissero impiegate per sostituire provviste finanziarie già impegnate con precedenti provvedimenti, o reperibili attraverso l'approvvigionamento a debito, le quote finanziarie liberate siano comunque reinvestite nelle attività proprie del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in particolare per ridurre gli squilibri infrastrutturali tra le varie aree del Paese, per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale esistente e per la realizzazione dei necessari interventi ferroviari;

4) procedere alla riforma dei procedimenti amministrativi per rendere più efficace e veloce la realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la tassatività dei termini per la resa dei pareri obbligatori, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella Comunicazione 2020/C 108 I/101 della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19;

5) procedere alla riforma delle stazioni appaltanti finalizzata alla drastica riduzione nel numero delle medesime, procedendo all'accorpamento funzionale ed al potenziamento delle stesse attraverso la specializzazione e l'eventuale incremento di personale;

6) potenziare i sistemi informativi e gli strumenti di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti previsti dal Piano al fine agire tempestivamente qualora dovessero presentarsi situazioni di stallo;

7) introdurre meccanismi utili all'accelerazione dei contratti di programma Mit-Rfi, semplificandone le

procedure e rafforzando i meccanismi di vigilanza e controllo già esistenti, tenuto conto che i passaggi per l'approvazione attualmente previsti sono numerosi e rischiano di bloccare risorse ingenti;

8) garantire priorità agli interventi finalizzati all'attuazione di programmi di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni, in particolare negli enti locali, che operano nel settore degli appalti;

9) procedere con sollecitudine all'emanazione dei decreti attuativi relativi alle misure introdotte con i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento ai ristori per le imprese di ogni settore che abbia competenza in infrastrutture e mobilità e, in particolare, attivando le misure già previste per i settori indicati nei decreti-legge 34 e 104 del 2020;

10) adottare strumenti di sostegno alla ripresa del traffico aereo e trasportistico su gomma e su ferro, superando progressivamente la logica del ristoro, e, in particolare, riconoscendo alle compagnie aeree un contributo a passeggero proporzionato al *load factor;*

11) accrescere la capacità portuale attraverso un piano nazionale di dragaggio secondo le migliori tecnologie disponibili, individuando modalità unitarie per l'esecuzione e il monitoraggio delle opere;

la Commissione individua altresì delle azioni ulteriori, di cui auspica l'adozione a completamento e implementazione delle proposte già contenute nel Piano e dunque:

con riferimento alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), si suggerisce di:

1) attivarsi al fine di procedere alla digitalizzazione delle mappe dei vincoli territoriali, con particolare riferimento ai vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e dei sottoservizi;

2) attivarsi al fine di realizzare l'archivio nazionale digitalizzato delle strade, previsto dall'articolo 226 del Codice della strada;

3) adoperarsi per la rapida realizzazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

4) potenziare l'operatività della Banca dati dei contratti nazionali pubblici, al fine di semplificare e velocizzare le gare, e ad implementare il fascicolo elettronico per ogni operatore economico;

5) favorire le linee di intervento relative al completamento della rete nazionale in fibra ottica e lo sviluppo delle reti 5G, con riguardo a tutte le aree del Paese, comprese quelle a fallimento di mercato, e a tutte le componenti della popolazione;

6) valutare interventi per l'istituzione di una rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento informativo e informatico delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra le scuole, gli uffici scolastici e il Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati, il funzionamento della didattica digitale integrata, la gestione della rete telematica di interconnessione, la realizzazione e la gestione, attraverso un *cloud* privato, dei servizi;

7) potenziare l'interoperabilità delle diverse piattaforme e dei servizi già esistenti quali, ad esempio, la Piattaforma unica dei pagamenti (PagoPA), il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e il Fascicolo sanitario elettronico (Fse);

8) effettuare una ricognizione dei sistemi digitali già esistenti per il monitoraggio da remoto della sicurezza delle arterie stradali, ponti e viadotti ammalorati, al fine di verificare se i medesimi sistemi possano essere immediatamente operativi così da velocizzare l'avvio dei lavori di manutenzione;

9) prevedere incentivi e meccanismi premiali per le imprese che investono nella digitalizzazione per la semplificazione dei processi di competenza;

10) promuovere interventi di digitalizzazione dei processi operativi del settore aeroportuale, dei porti e dei trasporti, e di ammodernamento tecnologico delle strutture logistiche;

con riferimento alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), si raccomanda di:

1) prevedere investimenti dedicati al rinnovo delle flotte del parco automezzi commerciali per l'autotrasporto, promuovendo la rottamazione in favore di automezzi Euro VI di ultima generazione e prioritariamente a quelli ad alimentazione elettrica, ibrida e ad idrogeno;

2) prevedere maggiori investimenti nel rinnovo della flotta navale italiana, sia per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni che di incentivare la produzione industriale della cantieristica navale italiana, ponendo particolare attenzione ai collegamenti con le isole e al potenziamento delle autostrade del mare;

3) introdurre una linea progettuale dedicata al sostegno del settore aeroportuale, garantendo procedure trasparenti di assegnazione delle risorse e di monitoraggio delle stesse, non soltanto al fine di mitigare le perdite derivanti dall'attuale situazione di grave contrazione del mercato, ma anche per sostenere e rilanciare gli investimenti necessari a garantire la competitività del sistema, sostenendo progetti di modernizzazione e riconversione ecologica e di digitalizzazione delle infrastrutture e dei processi coerenti con le finalità essenziali del PNRR;

4) prevedere investimenti per la decarbonizzazione delle attività svolte nei siti aeroportuali e portuali e adottare sistemi di protezione sanitaria del personale in servizio e dei passeggeri;

5) promuovere la sostituzione dei mezzi operanti nell'area lato volo degli aeroporti e delle aree portuali interne con veicoli a trazione elettrica o ibridi, ad esclusione dei mezzi il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale, sostenendo parallelamente l'adeguamento delle infrastrutture di rete e realizzando impianti di ricarica;

6) rafforzare ulteriormente il programma di rinnovo del parco autobus destinato al trasporto pubblico locale al fine di provvedere alla progressiva sostituzione di tutti i veicoli immatricolati in classi ambientali fino ad Euro VI, attraverso stanziamenti proporzionati alla percentuale di veicoli più inquinanti sul totale del parco mezzi;

7) prevedere lo stanziamento di fondi adeguati per il rinnovo della flotta del comparto bus turistici, per sostenere il passaggio del parco mezzi verso veicoli Euro VI e veicoli elettrici, valutando altresì la messa a regime della sinergia pubblico-privato, sperimentata nel corso dell'emergenza, con il supporto al trasporto pubblico locale da parte di bus turistici a breve raggio;

8) provvedere ad uniformare a livello nazionale i divieti alla circolazione dei mezzi a combustione interna nelle città, e a rimodulare la tassa di circolazione con una progressiva crescita annuale del valore della stessa sui veicoli endotermici quale fondamentale strumento di disincentivazione alla circolazione di veicoli inquinanti;

9) potenziare gli investimenti per lo sviluppo di una rete nazionale di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ad accesso pubblico;

10) intensificare gli sforzi per la transizione del settore portuale verso la sostenibilità ambientale, ponendo particolare attenzione agli interventi di salvaguardia di siti Unesco, delle aree Sin, e di quelle ad elevata valenza socio-culturale, storica, naturalistica e turistica;

11) privilegiare le linee di intervento finalizzate alla rigenerazione degli ambiti urbani particolarmente degradati e carenti dal punto di vista della sostenibilità ambientale attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico, assegnando carattere prioritario alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico di scuole, asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;

12) potenziare l'accessibilità urbana e la sicurezza degli spazi pubblici;

13) favorire la rifunzionalizzazione di aree e spazi immobili pubblici;

14) investire significativamente sullo sviluppo della rete ciclabile nazionale, con particolare riguardo ai tracciati interregionali e ai tracciati autostradali ciclabili;

con riferimento alla Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile), valuti il Governo:

1) di favorire, nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano, l'utilizzo di modalità di aggiudicazione dei lavori pubblici che consentano la drastica riduzione dei tempi;

2) di accelerare i piani di avanzamento lavori delle opere prioritarie, con particolare attenzione alle linee che si inseriscono nei corridoi TEN-T e che costituiscono le ramificazioni nazionali necessarie per i collegamenti da e verso il Sud del Paese, con particolare riferimento alla velocizzazione della tratta Salerno-Reggio Calabria;

3) con riferimento alle opere ferroviarie e agli interventi strutturali per la connessione veloce del Sud del Paese, di verificare la fattibilità di un nuovo tracciato della linea Salerno-Reggio Calabria, finalizzato alla realizzazione dell'alta velocità e quindi alla drastica velocizzazione dei tempi di percorrenza e all'espansione del settore del trasporto merci, e per la quale parrebbero ora previsti interventi di sola messa in sicurezza e potenziamento dell'esistente;

4) di potenziare i sistemi di collegamento tra gli snodi principali dell'alta velocità e i territori limitrofi, con particolare attenzione alle aree interne che presentano maggiori criticità nei sistemi di mobilità, al fine di ridurre la forte pressione demografica nelle grandi aree, operando in controtendenza al fenomeno dello spopolamento dei centri minori e dei borghi;

5) di prevedere interventi di ammodernamento e potenziamento delle linee ferroviarie regionali e interregionali, anche mediante interventi di elettrificazione, e di adeguamento dei passaggi a livello, nonché il rinnovo di scambi e binari, assegnando carattere prioritario alle linee attualmente in esercizio che saranno affiancate in futuro da quelle dedicate all'alta capacità;

6) con riferimento alle opere ferroviarie, di pianificare, nell'ambito degli interventi sulle stazioni di fermata, azioni specifiche per l'ammodernamento tecnologico dei servizi all'utente;

7) di valorizzare il ruolo dei porti italiani, in particolare quelli del Mezzogiorno, rafforzandone la capacità di intercettare i traffici merci intercontinentali prevedendo, inoltre, interventi specifici per

l'intermodalità e la logistica integrata nei porti di Augusta, Gioia Tauro, Taranto e Napoli al fine di potenziare in particolare il ramo occidentale del corridoio Scandinavo-Mediterraneo per le merci;

8) di prevedere interventi di adeguamento delle aree retroportuali che favoriscano l'insediamento di attività produttive di trasformazione e lavorazione delle merci in entrata ed uscita dai porti;

9) di incentivare l'intermodalità nel settore aeroportuale, valutando anche l'introduzione di oneri di servizio pubblico per garantire la connettività delle aree del Paese più difficilmente raggiungibili;

10) di garantire che i servizi di trasporto via mare - da e per la Sardegna, la Sicilia e le isole minori - sia dei passeggeri che delle merci, siano organizzati in regime di continuità territoriale marittima, al fine di ridurre lo svantaggio strutturale permanente dovuto all'insularità, in coerenza con la normativa europea;

11) di valorizzare l'interconnessione tra le Zone Economiche Speciali del Paese, al fine di favorire la creazione di un grande *hub* attrattivo del Mediterraneo;

12) di attivarsi al fine di velocizzare la capacità di spesa delle amministrazioni centrali e locali per l'utilizzo efficiente delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione in materia di interventi infrastrutturali, anche attraverso la digitalizzazione dei sistemi informativi, al fine di migliorare la gestione delle risorse pubbliche da adoperare prevalentemente nelle aree sottoutilizzate del Paese;

13) di estendere gli interventi di manutenzione previsti alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria di dighe e invasi e al potenziamento e efficientamento energetico delle infrastrutture idriche primarie, agendo prioritariamente nelle aree che presentano gravi problemi di approvvigionamento, al fine di ridurre la dispersione delle risorse idriche e favorire la disponibilità della fornitura per cittadini e imprese;

14) nei casi di scadenza temporale degli incarichi assegnati ai commissari straordinari per la realizzazione di infrastrutture strategiche, di garantire lo svolgimento delle attività commissariali senza soluzione di continuità, affinché non si verifichino interruzioni tali da compromettere la celerità degli interventi;

15) di prevedere investimenti per la manutenzione delle strade secondarie, con particolare riferimento alle strade provinciali delle aree interne.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *DOC*. XXVII, N. 18

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato il documento in titolo;

premesso che:

la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 gennaio, delinea il programma di riforme e investimenti che il nostro Paese intende proporre, nell'ambito del *Next Generation EU,* come strategia di ripresa dagli effetti economici e sociali della pandemia da Covid-19;

l'obiettivo del Piano, secondo le indicazioni contenute nella Proposta, è quello di rendere "l'Italia un

Paese più sostenibile e inclusivo, con un'economia più avanzata e dinamica". Le misure da cui si attende il rilancio del processo di sviluppo sono organizzate su tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale. Si articolano in sei missioni suddivise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi del Governo, a loro volta articolate in 47 linee di intervento riferite ai progetti da realizzare. Complessivamente le risorse sono pari a circa 210 miliardi di euro, di cui 145,2 destinati a nuovi progetti e 65,7 per la realizzazione di progetti già in essere, ai quali si aggiungono ulteriori 13 miliardi del programma React-EU che mirano a rafforzare il contributo già fornito dalle politiche di coesione;

per quanto riguarda gli aspetti di specifico interesse di questa Commissione, assumono particolare rilevanza i progetti contenuti nelle linee di intervento relative alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'innovazione del sistema produttivo, alla promozione dell'uso di fonti di energia rinnovabili nel settore dei trasporti e allo sviluppo di infrastrutture per una mobilità sostenibile;

il PNRR è in grado di consentire la riduzione delle disuguaglianze, sociali e territoriali, anche attraverso la piena utilizzabilità da parte delle future generazioni in modo da produrre benessere sociale, sviluppo e crescita;

considerato che:

i settori delle infrastrutture e dei trasporti sono gravemente esposti alle conseguenze della crisi causata dalla pandemia, ma sono al contempo i settori che maggiormente possono contribuire alla ripresa e beneficiare di investimenti mirati anche con prospettive di lungo termine;

i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria hanno previsto un numero elevato di decreti attuativi, per molti dei quali si è ancora in attesa di adozione;

secondo l'Osservatorio congiunturale trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Conftrasporto, la mobilità passeggeri ha registrato un crollo del 50 per cento, con cadute del traffico che vanno dal 32,2 per cento per la mobilità autostradale, al 41,7 per cento per quella ferroviaria per arrivare a circa il 73 per cento per il trasporto aereo e per quello via mare;

gli effetti negativi sul trasporto merci risultano più contenuti, anche se non di minore rilevanza, con un calo complessivo del 18,7 per cento, con punte per il trasporto su gomma del -25,8 per cento e per quello aereo del -23,6 per cento, a conferma del ruolo strategico svolto dal comparto nella tenuta economica del Paese, in particolar modo nei periodi in cui le limitazioni imposte dalla circolazione del virus sono più restrittive;

l'emergenza Covid ha imposto una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione in tutti i settori e ha evidenziato i limiti di un'amministrazione pubblica ancora troppo appesantita e poco digitalizzata. Occorre, dunque, cogliere l'opportunità di progettare una visione strategica di lungo periodo, a cominciare dalle competenze degli uffici pubblici, il cui personale ha visto una progressiva e drastica riduzione negli ultimi decenni e alla quale si è aggiunta una strutturale carenza di formazione. La spesa per la formazione del personale della pubblica amministrazione negli ultimi dieci anni si è quasi dimezzata ed è sempre più urgente porsi l'obiettivo di colmare quel *gap* generazionale tra cittadini e pubblica amministrazione che sempre più si traduce in arretratezza tecnologica con conseguente esclusione ed emarginazione socio-economica e culturale;

l'emergenza ha inoltre costretto a nuove riflessioni sulle criticità strutturali della connettività del nostro Paese, per quanto riguarda i collegamenti Nord-Sud, tra coste e montagna e tra aree metropolitane e provincia;

preso atto che:

sebbene si riconosca, in linea generale, apprezzamento per lo sforzo compiuto nell'articolazione del Piano, nei confronti della quale esprime preliminare condivisione, nonché si condivida il carattere prioritario di tutte le linee di intervento delineate nel Piano medesimo, occorre segnalare che, anche grazie al contributo dei soggetti coinvolti nel dibattito parlamentare e, in particolare, nell'ambito delle audizioni svolte, sono emerse alcune lacune che si ritiene necessario colmare;

in linea generale, occorre rilevare che la proposta in esame non specifica in dettaglio il profilo annuale dell'uso dei fondi europei, né la loro ripartizione dettagliata tra le diverse poste di bilancio. Nelle ultime Raccomandazioni all'Italia, la Commissione europea ha sottolineato il rischio che le conseguenze della pandemia possano accentuare le già ampie disparità territoriali all'interno del Paese. Come evidenziato anche dalla Banca d'Italia in sede di audizione presso le Commissioni riunite 5ª e 14ª, tra gli interventi illustrati nel documento sono numerosi quelli che hanno una connotazione territoriale, anche se non è ancora quantificabile l'ammontare complessivo di risorse che saranno destinate alle regioni meridionali. È ragionevole attendersi che gli effetti di un'azione di rinnovamento dell'amministrazione pubblica, delle infrastrutture, della scuola siano particolarmente rilevanti al Sud, producendo importanti effetti sull'economia dell'area;

occorre altresì evidenziare che, sempre con riferimento al quadro finanziario del documento in esame, è necessario intervenire su alcune parti della proposta di Piano, al fine di definirle più compiutamente e, in particolare, di individuare una dettagliata e circoscritta esposizione degli interventi che consenta una valutazione complessiva, di visione, dell'utilizzo delle risorse e dei suoi effetti sul sistema economico. Come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) in sede di audizione, la frammentazione delle iniziative che emerge dal PNRR rischia di diluire la potenzialità del piano di incidere in modo strutturale sulla realtà del Paese, con una dispersione di risorse che potrebbe non consentire di realizzare gli obiettivi di *policy* dichiarati. Nell'ambito del percorso di rafforzamento del Piano a cui sta lavorando l'Esecutivo in carica, sarebbe opportuno indicare le informazioni di dettaglio dei singoli investimenti, in particolare il cronoprogramma, gli indicatori sullo stato di avanzamento, nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si vogliono raggiungere attraverso gli interventi;

con riferimento agli ambiti di stretto interesse della Commissione, si segnala che tra le carenze più evidenti spicca l'assenza, tra gli obiettivi prioritari del Piano, di investimenti nel settore del trasporto aereo. La più che condivisibile attenzione alle misure di rilancio del settore turistico non può prescindere da interventi puntuali e strategici sul settore del trasporto aereo, sia con riferimento ai vettori aerei che alle infrastrutture aeroportuali del trasporto su gomma e su ferro. È necessario quindi che il Piano venga integrato con un programma strutturato di investimenti e interventi per lo sviluppo del trasporto aereo, che sia parte integrante di un più ampio disegno di rilancio del nostro Paese, verso una economia sostenibile e sociale. Medesima attenzione è richiesta per il settore del trasporto marittimo, ed in particolare per il settore traghetti e quello della crocieristica che necessitano di interventi di ammodernamento e potenziamento sia degli attracchi che della flotta;

nell'audizione dell'8 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, ha illustrato come il Governo intende procedere alla revisione e al completamento della proposta definitiva di Piano di ripresa e resilienza individuando come priorità: la puntuale organizzazione della *governance,* che vedrà la costituzione di una struttura generale di coordinamento presso il MEF per la gestione dei flussi finanziari, controllo, rendicontazione della spesa e dell'avanzamento dei progetti mentre la responsabilità dei progetti sarà ripartita tra i Ministeri competenti; la completa definizione dei progetti secondo i principi di realizzabilità, *accountability* e monitorabilità, predisponendo a tal fine un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti; la verifica della rispondenza del valore dei

progetti alle risorse disponibili,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in linea generale e quali presupposti necessari alla piena attuazione del Piano, si raccomanda di:

1) specificare in termini percentuali le risorse complessive da destinare alle macro-aree del Paese (Nord, Centro e Mezzogiorno), per ciascuna delle missioni 1, 2 e 3, esplicitando in maniera puntuale le fonti di finanziamento degli interventi, distinguendo tra le dotazioni menzionate nel PNRR;

2) procedere celermente all'attuazione del Piano mediante la prosecuzione della riduzione degli oneri burocratici e la semplificazione delle procedure, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione degli appalti, anche tenuto conto delle risultanze del gruppo di lavoro composto da Corte dei conti, Consiglio di Stato e ANAC per la valutazione dell'impatto delle ultime misure di semplificazione introdotte e di cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato notizia nel corso della sua audizione del 18 marzo scorso;

3) con riguardo alle risorse da investire, qualora venissero impiegate per sostituire provviste finanziarie già impegnate con precedenti provvedimenti, o reperibili attraverso l'approvvigionamento a debito, le quote finanziarie liberate siano comunque reinvestite nelle attività proprie del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in particolare per ridurre gli squilibri infrastrutturali tra le varie aree del Paese, per la manutenzione e riqualificazione della rete stradale esistente e per la realizzazione dei necessari interventi ferroviari;

4) procedere alla riforma dei procedimenti amministrativi per rendere più efficace e veloce la realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso la tassatività dei termini per la resa dei pareri obbligatori, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella Comunicazione 2020/C 108 I/101 della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19;

5) procedere alla riforma delle stazioni appaltanti finalizzata alla drastica riduzione nel numero delle medesime, procedendo all'accorpamento funzionale ed al potenziamento delle stesse attraverso la specializzazione e l'eventuale incremento di personale;

6) potenziare i sistemi informativi e gli strumenti di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti previsti dal Piano al fine agire tempestivamente qualora dovessero presentarsi situazioni di stallo;

7) introdurre meccanismi utili all'accelerazione dei contratti di programma Mit-Rfi, semplificandone le procedure e rafforzando i meccanismi di vigilanza e controllo già esistenti, tenuto conto che i passaggi per l'approvazione attualmente previsti sono numerosi e rischiano di bloccare risorse ingenti;

8) garantire priorità agli interventi finalizzati all'attuazione di programmi di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni, in particolare negli enti locali, che operano nel settore degli appalti;

9) procedere con sollecitudine all'emanazione dei decreti attuativi relativi alle misure introdotte con i decreti-legge emanati nel corso dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento ai ristori per le imprese di ogni settore che abbia competenza in infrastrutture e mobilità e, in particolare, attivando le misure già previste per i settori indicati nei decreti-legge 34 e 104 del 2020;

10) adottare strumenti di sostegno alla ripresa del traffico aereo e trasportistico su gomma e su ferro, superando progressivamente la logica del ristoro, e, in particolare, riconoscendo alle compagnie aeree un contributo a passeggero proporzionato al *load factor;*

11) accrescere la capacità portuale attraverso un piano nazionale di dragaggio secondo le migliori tecnologie disponibili, individuando modalità unitarie per l'esecuzione e il monitoraggio delle opere;

la Commissione individua altresì delle azioni ulteriori, di cui auspica l'adozione a completamento e implementazione delle proposte già contenute nel Piano e dunque:

con riferimento alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), si suggerisce di:

1) attivarsi al fine di procedere alla digitalizzazione delle mappe dei vincoli territoriali, con particolare riferimento ai vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e dei sottoservizi;

2) attivarsi al fine di realizzare l'archivio nazionale digitalizzato delle strade, previsto dall'articolo 226 del Codice della strada;

3) adoperarsi per la rapida realizzazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

4) potenziare l'operatività della Banca dati dei contratti nazionali pubblici, al fine di semplificare e velocizzare le gare, e ad implementare il fascicolo elettronico per ogni operatore economico;

5) favorire le linee di intervento relative al completamento della rete nazionale in fibra ottica e lo sviluppo delle reti 5G, con riguardo a tutte le aree del Paese, comprese quelle a fallimento di mercato, e a tutte le componenti della popolazione;

6) valutare interventi per l'istituzione di una rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento informativo e informatico delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra le scuole, gli uffici scolastici e il Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati, il funzionamento della didattica digitale integrata, la gestione della rete telematica di interconnessione, la realizzazione e la gestione, attraverso un *cloud* privato, dei servizi;

7) potenziare l'interoperabilità delle diverse piattaforme e dei servizi già esistenti quali, ad esempio, la Piattaforma unica dei pagamenti (PagoPA), il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e il Fascicolo sanitario elettronico (Fse);

8) effettuare una ricognizione dei sistemi digitali già esistenti per il monitoraggio da remoto della sicurezza delle arterie stradali, ponti e viadotti ammalorati, al fine di verificare se i medesimi sistemi possano essere immediatamente operativi così da velocizzare l'avvio dei lavori di manutenzione;

9) prevedere incentivi e meccanismi premiali per le imprese che investono nella digitalizzazione per la semplificazione dei processi di competenza;

10) promuovere interventi di digitalizzazione dei processi operativi del settore aeroportuale, dei porti e dei trasporti, e di ammodernamento tecnologico delle strutture logistiche;

con riferimento alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), si raccomanda di:

1) prevedere investimenti dedicati al rinnovo delle flotte del parco automezzi commerciali per l'autotrasporto, promuovendo la rottamazione in favore di automezzi Euro VI di ultima generazione e prioritariamente a quelli ad alimentazione elettrica, ibrida e ad idrogeno;

2) prevedere maggiori investimenti nel rinnovo della flotta navale italiana, sia per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni che di incentivare la produzione industriale della cantieristica navale italiana, ponendo particolare attenzione ai collegamenti con le isole e al potenziamento delle autostrade del mare;

3) introdurre una linea progettuale dedicata al sostegno del settore aeroportuale, garantendo procedure trasparenti di assegnazione delle risorse e di monitoraggio delle stesse, non soltanto al fine di mitigare le perdite derivanti dall'attuale situazione di grave contrazione del mercato, ma anche per sostenere e rilanciare gli investimenti necessari a garantire la competitività del sistema, sostenendo progetti di modernizzazione e riconversione ecologica e di digitalizzazione delle infrastrutture e dei processi coerenti con le finalità essenziali del PNRR;

4) prevedere investimenti per la decarbonizzazione delle attività svolte nei siti aeroportuali e portuali e adottare sistemi di protezione sanitaria del personale in servizio e dei passeggeri;

5) promuovere la sostituzione dei mezzi operanti nell'area lato volo degli aeroporti e delle aree portuali interne con veicoli a trazione elettrica o ibridi, ad esclusione dei mezzi il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale, sostenendo parallelamente l'adeguamento delle infrastrutture di rete e realizzando impianti di ricarica;

6) rafforzare ulteriormente il programma di rinnovo del parco autobus destinato al trasporto pubblico locale al fine di provvedere alla progressiva sostituzione di tutti i veicoli immatricolati in classi ambientali fino ad Euro VI, attraverso stanziamenti proporzionati alla percentuale di veicoli più inquinanti sul totale del parco mezzi;

7) prevedere lo stanziamento di fondi adeguati per il rinnovo della flotta del comparto bus turistici, per sostenere il passaggio del parco mezzi verso veicoli Euro VI e veicoli elettrici, valutando altresì la messa a regime della sinergia pubblico-privato, sperimentata nel corso dell'emergenza, con il supporto al trasporto pubblico locale da parte di bus turistici a breve raggio;

8) provvedere ad uniformare a livello nazionale i divieti alla circolazione dei mezzi a combustione interna nelle città, e a rimodulare la tassa di circolazione con una progressiva crescita annuale del valore della stessa sui veicoli endotermici quale fondamentale strumento di disincentivazione alla circolazione di veicoli inquinanti;

9) potenziare gli investimenti per lo sviluppo di una rete nazionale di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ad accesso pubblico;

10) intensificare gli sforzi per la transizione del settore portuale verso la sostenibilità ambientale, ponendo particolare attenzione agli interventi di salvaguardia di siti Unesco, delle aree Sin, e di quelle ad elevata valenza socio-culturale, storica, naturalistica e turistica;

11) privilegiare le linee di intervento finalizzate alla rigenerazione degli ambiti urbani particolarmente degradati e carenti dal punto di vista della sostenibilità ambientale attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico, assegnando carattere prioritario alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico di scuole, asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;

12) potenziare l'accessibilità urbana e la sicurezza degli spazi pubblici;

13) favorire la rifunzionalizzazione di aree e spazi immobili pubblici;

14) investire significativamente sullo sviluppo della rete ciclabile nazionale, con particolare riguardo ai tracciati interregionali e ai tracciati autostradali ciclabili;

con riferimento alla Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile), valuti il Governo:

1) di favorire, nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano, l'utilizzo di modalità di aggiudicazione dei lavori pubblici che consentano la drastica riduzione dei tempi;

2) di accelerare i piani di avanzamento lavori delle opere prioritarie, con particolare attenzione alle linee che si inseriscono nei corridoi TEN-T e che costituiscono le ramificazioni nazionali necessarie per i collegamenti da e verso il Sud del Paese, con particolare riferimento alla velocizzazione della tratta Salerno-Reggio Calabria e della diagonale Taranto-Potenza-Battipaglia;

3) con riferimento alle opere ferroviarie e agli interventi strutturali per la connessione veloce del Sud del Paese, di verificare la fattibilità di un nuovo tracciato della linea Salerno-Reggio Calabria, finalizzato alla realizzazione dell'alta velocità e quindi alla drastica velocizzazione dei tempi di percorrenza e all'espansione del settore del trasporto merci, e per la quale parrebbero ora previsti interventi di sola messa in sicurezza e potenziamento dell'esistente;

4) di potenziare i sistemi di collegamento tra gli snodi principali dell'alta velocità e i territori limitrofi, con particolare attenzione alle aree interne che presentano maggiori criticità nei sistemi di mobilità, al fine di ridurre la forte pressione demografica nelle grandi aree, operando in controtendenza al fenomeno dello spopolamento dei centri minori e dei borghi;

5) di prevedere interventi di ammodernamento e potenziamento delle linee ferroviarie regionali e interregionali, anche mediante interventi di elettrificazione, e di adeguamento dei passaggi a livello, nonché il rinnovo di scambi e binari, assegnando carattere prioritario alle linee attualmente in esercizio che saranno affiancate in futuro da quelle dedicate all'alta capacità;

6) con riferimento alle opere ferroviarie, di pianificare, nell'ambito degli interventi sulle stazioni di fermata, azioni specifiche per l'ammodernamento tecnologico dei servizi all'utente;

7) di valorizzare il ruolo dei porti italiani, in particolare quelli del Mezzogiorno, rafforzandone la capacità di intercettare i traffici merci intercontinentali prevedendo, inoltre, interventi specifici per l'intermodalità e la logistica integrata nei porti di Augusta, Gioia Tauro, Taranto e Napoli al fine di potenziare in particolare il ramo occidentale del corridoio Scandinavo-Mediterraneo per le merci;

8) di prevedere interventi di adeguamento delle aree retroportuali che favoriscano l'insediamento di attività produttive di trasformazione e lavorazione delle merci in entrata ed uscita dai porti;

9) di incentivare l'intermodalità nel settore aeroportuale, valutando anche l'introduzione di oneri di servizio pubblico per garantire la connettività delle aree del Paese più difficilmente raggiungibili;

10) di garantire che i servizi di trasporto via mare - da e per la Sardegna, la Sicilia e le isole minori - sia dei passeggeri che delle merci, siano organizzati in regime di continuità territoriale marittima, al fine di ridurre lo svantaggio strutturale permanente dovuto all'insularità, in coerenza con la normativa

europea;

11) di valorizzare l'interconnessione tra le Zone Economiche Speciali del Paese, al fine di favorire la creazione di un grande *hub* attrattivo del Mediterraneo;

12) di attivarsi al fine di velocizzare la capacità di spesa delle amministrazioni centrali e locali per l'utilizzo efficiente delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione in materia di interventi infrastrutturali, anche attraverso la digitalizzazione dei sistemi informativi, al fine di migliorare la gestione delle risorse pubbliche da adoperare prevalentemente nelle aree sottoutilizzate del Paese;

13) di estendere gli interventi di manutenzione previsti alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria di dighe e invasi e al potenziamento e efficientamento energetico delle infrastrutture idriche primarie, agendo prioritariamente nelle aree che presentano gravi problemi di approvvigionamento, al fine di ridurre la dispersione delle risorse idriche e favorire la disponibilità della fornitura per cittadini e imprese;

14) nei casi di scadenza temporale degli incarichi assegnati ai commissari straordinari per la realizzazione di infrastrutture strategiche, di garantire lo svolgimento delle attività commissariali senza soluzione di continuità, affinché non si verifichino interruzioni tali da compromettere la celerità degli interventi;

15) di prevedere investimenti per la manutenzione delle strade secondarie, con particolare riferimento alle strade provinciali delle aree interne.

1.4.2.2.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 185 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (*IV-PSI*) illustra il provvedimento in titolo che introduce, in relazione all'emergenza da Covid-19, misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici nonché in materia di lavoro, salute e servizi territoriali.
In particolare, il provvedimento, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro - pari all'entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento - intende potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.
Come enunciato nel comunicato del Consiglio dei ministri, "l'obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l'intensità di protezione che ciascun soggetto richiede".
Gli interventi previsti nei 43 articoli del decreto-legge si articolano in cinque ambiti principali, che corrispondono ai titoli del provvedimento.
Il Titolo I contiene le misure per il sostegno delle imprese e degli operatori economici in relazione ai danni subiti a seguito dell'emergenza, che includono, oltre alla concessione di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, specifici interventi di sostegno per i soggetti esercenti attività di impresa nei comuni appartenenti a comprensori sciistici, la proroga della sospensione delle attività di riscossione e l'annullamento dei carichi fiscali, agevolazioni contributive per i lavoratori autonomi nonché ulteriori interventi di agevolazione fiscale e per la riduzione degli oneri delle bollette elettriche.
Con riferimento alle materie che interessano la competenza della 8ª Commissione, l'articolo 5, comma 15, incide sui termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali, istituita dalla legge di bilancio

2019 a carico dei soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. In particolare, il termine di versamento dell'imposta - fissata ad un'aliquota pari al 3 per cento dei ricavi - è spostato dal 16 febbraio al l6 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi prestati, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione è posticipato dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno.
Viene inoltre previsto che, in sede di prima applicazione, il termine di versamento dell'imposta, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, slitti dal l6 marzo al 16 maggio 2021 e che le relative dichiarazioni debbano essere presentate entro il prossimo 30 giugno, invece che entro la fine di aprile.
L'articolo 6, comma 5, dispone poi la riduzione del 30 per cento, per il 2021, dell'importo del canone speciale di abbonamento RAI dovuto dalle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Sono quindi stanziati 25 milioni di euro da utilizzare per riconoscere un credito di imposta del 30 per cento a coloro che abbiano già proceduto al versamento del canone prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame ovvero per compensare la RAI delle minori entrate conseguenti all'applicazione della misura agevolativa.
Il Titolo II reca interventi in materia di lavoro e per il contrasto alla povertà, con disposizioni sulla cassa integrazione, sul reddito di cittadinanza e di emergenza e per il sostegno dei lavoratori di taluni settori.
Sempre con riferimento alle materie di più diretto interesse per la Commissione, l'articolo 9, comma 3, prevede che le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo - che garantiscono ai lavoratori delle imprese di trasporto aereo, di gestione aeroportuale e del sistema aeroportuale l'erogazione di un trattamento complessivo pari all'80 per cento della retribuzione lorda - trovino applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID previsti dall'articolo 8 del decreto-legge in esame. A tal fine, viene disposto uno specifico finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo dell'importo di 186,7 milioni di euro per il 2021.
Il Titolo III disciplina gli interventi per la salute e la sicurezza.
Il Titolo IV reca una serie di misure per il sostegno degli enti territoriali.
Tra queste, l'articolo 29 incrementa di 800 milioni di euro per il 2021 il Fondo istituito dall'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 ("Rilancio") per compensare gli operatori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, per la riduzione dei ricavi tariffari provocata dall'emergenza.
Il periodo di riferimento in relazione al quale calcolare le compensazioni - che potranno essere riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi - è prolungato fino al termine dell'applicazione delle limitazioni sulla capienza dei mezzi di trasporto.
Sono poi modificate le disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 e dell'ultima legge di bilancio, al fine di prevedere che le risorse stanziate per il 2021 per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, possano essere utilizzate laddove i predetti servizi abbiano avuto, nel periodo precedente il Covid, un tasso di riempimento superiore a quello previsto nel DPCM in vigore al momento dell'adozione del decreto di ripartizione delle risorse anche tenuto conto della programmazione e della conseguente erogazione dei servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni in coerenza con i risultati del procedimento previsto per il raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelli dei servizi di trasporto.
Viene inoltre precisato che la possibilità di ricorrere, per l'espletamento dei servizi aggiuntivi, ai soggetti esercenti i servizi di trasporto passeggeri su strada o ai titolari di licenze taxi o NCC è riconosciuta, oltre che alle regioni e ai comuni, anche alle province autonome, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi.

Conseguentemente alle modifiche introdotte, è infine integrata l'indicazione degli enti ai quali assegnare le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi.
L'articolo 30, ai commi da 7 a 11, dispone poi lo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia di sport recentemente adottati sulla base della delega contenuta nella legge n. 86 del 2019.
In particolare, il comma 8 prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2021, che reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi e che è stato oggetto di esame da parte delle Commissioni riunite 7ª e 8ª, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il Titolo V contiene infine ulteriori disposizioni urgenti, riferite a diversi ambiti di intervento.
In particolare, l'articolo 34, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del "buono viaggio", stanziando 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento della misura, istituita dal decreto-legge n. 34 del 2020.
L'articolo 35, nell'ambito di misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, al comma 5 autorizza una spesa complessiva di circa 1,9 milioni di euro per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 finalizzata allo svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 e in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali. Della somma stanziata, 1,6 milioni di euro sono destinati alle spese di sanificazione e acquisto di materiale di protezione individuale, mentre la parte restante è finalizzata al pagamento degli straordinari.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano senatori interessati a intervenire in discussione già nella seduta odierna.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), riservandosi di intervenire in maniera più approfondita in una successiva seduta, sottopone fin d'ora all'attenzione di tutti i componenti della Commissione e, in particolare, della Relatrice, la necessità di individuare una soluzione normativa adeguata per due problemi che affliggono gli IACP e analoghi enti preposti all'edilizia residenziale pubblica. In primo luogo, occorre rimuovere le incertezze in materia di IVA che stanno ostacolando in concreto il ricorso al *superbonus* del 110 per cento, con l'effetto paradossale che, al momento, l'incentivo statale va a beneficio degli interventi sugli edifici privati ma non di quelli sulle case popolari. La seconda questione che va risolta è quella relativa all'IMU, in quanto in varie parti del Paese gli alloggi popolari sono equiparati alle seconde case e ciò è inaccettabile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto in sede consultiva dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, in maniera tale da verificare la tempistica che

la Commissione ambiente, che esamina il provvedimento in sede primaria, si vorrà dare in esito alla riunione dell'Ufficio di presidenza convocata per questo pomeriggio.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) concorda con il Presidente. Considerato che i provvedimenti in questione, pur ispirati da finalità condivisibili, presentano le rilevanti criticità da lui già illustrate nella seduta dello scorso 23 marzo, ritiene necessario verificare gli orientamenti della Commissione ambiente in merito ai tempi dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.3. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 186 (ant.) del 31/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
186ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano senatori interessati a intervenire in discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ambiente ha convenuto di posticipare alle ore 11 di venerdì 16 aprile 2021 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, predisposto per i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana (A.S. 1131 e congiunti) e assunto come testo base. Pertanto, come convenuto nella seduta plenaria di ieri pomeriggio, l'esame in sede consultiva da parte della 8ª Commissione proseguirà nelle prossime settimane.
In vista della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione, ribadisce ai rappresentanti dei Gruppi l'invito, già formulato nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, a individuare argomenti di cui valutare l'inserimento all'ordine del giorno, con particolare riferimento ai numerosi disegni di legge assegnati alla Commissione il cui esame non ha avuto ancora inizio.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.3. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 141 (pom.) del 27/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
141ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01966, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, rassicurando preliminarmente l'interrogante sul fatto che l'Amministrazione è pienamente impegnata nel supporto alla filiera zootecnica del latte italiano.
Nel merito specifico della richiesta evidenzia che, come noto, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza consta di un programma di riforme a lungo termine da realizzare grazie ad un sostegno finanziario su larga scala ad investimenti pubblici in grado di rendere le economie degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro. Investimenti e riforme dovranno essere incentrate sulle sfide e sulle esigenze connesse alla transizione verde e digitale.
In tale ottica tra le proposte avanzate dal MIPAAF segnala il sostegno ai contratti di filiera e di distretto a cui riservare almeno 1 miliardo di euro. Il rafforzamento dei rapporti tra produzione agricola e mondo della trasformazione e commercializzazione, al fine di realizzare una più equa distribuzione del valore è uno degli obiettivi più importanti per il comparto della zootecnia da latte; risorse adeguate saranno rivolte ad aumentare il tasso di innovazione delle aziende, alla promozione e alla pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, alla ricerca e sperimentazione. Il miglioramento dei rapporti

di filiera incentiverà inoltre il contrasto al caporalato nella misura in cui la promozione di un tessuto di aziende agricole sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale è essenziale per assicurare condizioni di lavoro dignitose.
Ciò posto rileva che, con regolamenti emanati all'inizio dello scorso mese di maggio, la Commissione dell'Unione europea ha previsto una serie di misure a sostegno del settore lattiero caseario, rese immediatamente applicabili a livello nazionale con l'emanazione di apposite circolari a cura del Ministero e di Agea.
In particolare, è stata prevista la concessione di aiuti all'ammasso privato di burro (regolamento 2020/597), latte scremato in polvere (regolamento 2020/598) e formaggi a DOP (regolamento 2020/591).
Con questo ultimo regolamento è stato previsto, per l'Italia, un aiuto all'ammasso privato per 12.654 tonnellate di formaggi a DOP e IGP. Tale misura ha contribuito certamente a stabilizzare il mercato dei formaggi dopo una iniziale riduzione dei prezzi conseguente al calo dei consumi seguito alla chiusura del canale HORECA verificatesi a causa del Covid -19, non compensato dall'iniziale aumento dei consumi familiari.
Alle misure attivate a livello unionale, sono seguiti ulteriori interventi posti in essere a livello nazionale, in particolare attraverso il Fondo nazionale per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, fortemente potenziato nel corso del 2020.
Con provvedimenti già adottati e con un altro in corso di perfezionamento, è stata prevista la destinazione di un importo di 6 milioni di euro all'acquisto di latte crudo da trasformare in UHT; 49 milioni di euro all'acquisto di prosciutti DOP, prosciutto cotto e salumi vari da suino DOP e IGP; 14,5 milioni di euro all'acquisto di formaggi DOP.
Negli ultimi mesi sono stati messi in campo anche altri interventi riguardanti: l'esonero contributivo per i mesi di gennaio-giugno 2020 a favore di tutti gli allevamenti, inclusi quelli da latte; la destinazione di oltre 70 milioni di euro per acquisti di latte 100 per cento italiano e formaggi DOP, prodotti quindi con latte esclusivamente nazionale da destinare alla distribuzione gratuita agli indigenti; il prolungamento della sperimentazione dell'obbligo di indicazione dell'origine del latte per tutti i prodotti derivati fino a dicembre 2021.
Le azioni di cui sopra non esauriscono l'attenzione e l'impegno che continueranno ad essere profuse a tutela di questo comparto produttivo di fondamentale importanza nel contesto della produzione agroalimentare nazionale.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara parzialmente soddisfatto. Ricorda che oggi tanto i produttori che i trasformatori di latte, a causa del prezzo alla produzione, non sono in grado di competere sul mercato e guadagnare. Segnala un ulteriore problema derivante dal recente DPCM varato dal Governo che, con la chiusura dei locali di ristorazione alle 18, sta creando un danno economico enorme anche a tutte le aziende della filiera agricola che producono per il settore HORECA. Ritiene pertanto che le misure prese dall'Esecutivo non siano in grado di incidere davvero per risolvere i problemi dei produttori di latte. In conclusione ritiene che il Governo debba intervenire con politiche mirate in favore della filiera e rivedere la decisione di chiudere gli esercizi di ristorazione alle ore 18, posticipando tale orario almeno sino alle ore 22.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana
(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei

medesimi comuni
(Parere alla 13a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BITI (*PD*) riferisce sui due disegni di legge su cui la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla 13a Commissione, che li esamina in sede referente.
Il disegno di legge n. 1131 si compone di 20 articoli e reca misure per la rigenerazione urbana.
In sintesi l'articolo 1, dopo aver definito i princìpi fondamentali del provvedimento, individua le finalità della "rigenerazione urbana" (tra cui il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive, il sostegno della sostenibilità ecologica e della biodiversità in ambito urbano, il contenimento del consumo del suolo e la riduzione dei consumi idrici).
L'articolo 2 reca la definizione degli "ambiti urbani" e della "rigenerazione urbana", nonché delle aree o complessi edilizi caratterizzati, rispettivamente, da "degrado urbanistico edilizio", da "degrado socio-economico" e da "degrado ambientale".
L'articolo 3 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati e delle regioni. Tale organismo opera, tra l'altro, per favorire la realizzazione degli obiettivi del piano nazionale per la rigenerazione urbana, previsto dal successivo articolo 4, che comprendono, tra gli altri, la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio, la riduzione del consumo del suolo, la rivitalizzazione degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana e la salvaguardia dei centri storici, del verde urbano e dei servizi pubblici.
L'articolo 5 istituisce un fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse, destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, sono ripartite secondo le modalità individuate dal successivo articolo 6.
L'articolo 7 prevede che siano dichiarate aree di interesse pubblico le aree ricomprese nei piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9.
Mentre l'articolo 8 prevede che regioni e province autonome adottino disposizioni per il conseguimento degli obiettivi del piano nazionale, l'articolo 10 è dedicato ai già citati piani comunali di rigenerazione urbana. In particolare spetta ai comuni individuare, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni interventi di rigenerazione urbana, a seguito di una attività di ricognizione del territorio.
L'articolo 11, recante misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, stabilisce tra l'altro che i piani comunali di rigenerazione urbana siano approvati dal comune nel rispetto delle misure vigenti poste a tutela dei beni culturali e dei centri storici; prevede un adeguamento della legislazione sul turismo da parte delle regioni sulla classificazione delle strutture alberghiere; stabilisce infine che i comuni censiscano annualmente gli immobili, localizzati nei centri urbani e storici, al fine di prevedere un eventuale aumento dell'aliquota IMU per quegli immobili lasciati inutilizzati da più di un anno.
L'articolo 12 prevede tra l'altro che, ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, si applichino gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dal codice dei contratti pubblici e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio; consente altresì interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio e interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio nel rispetto di determinate condizioni.
L'articolo 13 disciplina il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana (ossia il ricorso a: riparto dei fondi strutturali europei, sostegno della Cassa depositi e prestiti e dei fondi immobiliari privati, costituzione di fondi comuni di investimento, fondi pensione e casse professionali).
L'articolo 14, recante semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, interviene su alcune disposizioni riguardanti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e sulla dotazione obbligatoria di parcheggi a servizio delle unità abitative.
L'articolo 15 prevede che alle procedure e ai contratti di cui alla legge in esame si applichino i controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre l'articolo 16 detta disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

L'articolo 17 introduce diverse forme di incentivazione fiscale, a partire dall'esenzione da IMU, TASI e TARI per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana; ulteriori norme di incentivazione fiscale sono poi introdotte in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, nonché per il consolidamento antisismico degli edifici.
Da ultimi, mentre l'articolo 18 detta norme per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e l'articolo 19 prevede l'adeguamento della rispettiva legislazione da parte di regioni e province autonome, l'articolo 20 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.
Il disegno di legge n. 1302, composto da un unico articolo, reca modificazioni alla legge n. 158 del 2017 in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici.
Più in dettaglio il disegno di legge, alla lettera *a*), modifica l'articolo 1 della predetta legge n. 158 del 2017 con l'obiettivo di diminuire la platea dei comuni legittimati alla ricezione delle varie tipologie di fondi previsti a sostegno dei piccoli comuni: riduce pertanto da 5.000 abitanti a 3.000 abitanti residenti la soglia prevista per essere definiti piccoli comuni.
La lettera *b*) novella invece l'articolo 5 della citata legge n. 158 del 2017, concernente le misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni. La disposizione prevede che i piccoli comuni possano adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili, anche privati, in caso di stato di deperimento degli stessi e inerzia della proprietà, al fine di contrastarne l'abbandono, sia per quanto riguarda i terreni che per gli edifici. Vengono quindi individuate e definite le procedure che i comuni dovranno adottare per gli interventi di manutenzione, restauro ed efficientamento di quelle strutture qualificate dalle competenti autorità come edifici di particolare pregio storico o culturale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati
(674) ***MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare***
(1503) ***IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La relatrice ABATE (*M5S*), dopo aver succintamente ricordato l'importante lavoro di approfondimento svolto in Commissione ambiente sui temi oggetto dei disegni di legge, propone l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (*FdI*) sottolineando innanzitutto come i disegni di legge vadano a riempire un vuoto legislativo riguardante la raccolta dei rifiuti presenti in mare. Pur condividendo le finalità del provvedimento, esprime tuttavia rammarico per il fatto che diverse proposte emendative del proprio Gruppo non sono state accolte nel corso dell'esame dell'Atto Senato n. 1571. In conclusione dichiara, a nome del proprio Gruppo e anche dei Gruppi di Forza Italia e della Lega, l'espressione di un voto di astensione.

Il senatore TARICCO (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritiene che i disegni di legge vadano a colmare una lacuna che in passato ha causato ingenti danni sia ai comuni coinvolti che alle imprese della pesca. Sottolinea pertanto come il testo vada nella giusta direzione incentivando la pulizia dei mari e la salvaguardia delle acque.

La senatrice NATURALE (*M5S*), sottolineando l'importanza dell'iniziativa legislativa in esame a tutela dell'ecosistema marino, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 142 (pom.) del 03/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01990 (già 4-04142), presentata dalla senatrice Naturale e da altri senatori, rilevando in premessa che l'Amministrazione è costantemente informata dell'operato dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) per tutti gli aspetti di competenza relativi alla tenuta del libro genealogico del cane di razza, sia mediante l'ordinaria vigilanza sugli adempimenti previsti dal relativo disciplinare, che attraverso i continui approfondimenti svolti su specifiche tematiche.
Come noto, l'istituzione e la tenuta dei libri genealogici della specie canina sono disciplinati dal decreto legislativo n. 529 del 1992, il cui articolo 2 prevede che i libri genealogici siano istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, e tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro.
In linea con quanto previsto dalla citata normativa, l'ENCI ha istituito e gestisce il Libro genealogico del cane di razza, sulla base di un disciplinare approvato dal Ministero con D.M. n. 21095 del 5 febbraio 1996 e dalle relative norme tecniche approvate con D.M. n. 21203 dell'8 marzo 2005 ed applica un sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001: 2015 confermato dai periodici *audit* tramite l'organismo QUASER Certificazioni S.r.l., accreditato ACCREDIA.
In tale contesto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali verifica periodicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la tenuta del libro genealogico del cane di razza; l'ultima verifica, che non ha riscontrato criticità, è stata effettuata il 22 ottobre 2018.
Riguardo al codice etico dell'allevatore, documento che impegna il soggetto che lo sottoscrive ad osservare le disposizioni contenute nei relativi canoni, si evidenzia che esso è obbligatorio soltantoper gli iscritti al Registro degli allevatori. Nel caso di infrazione ai canoni del codice, gli allevatori iscritti al Registro possono incorrere nei provvedimenti di cui all'articolo 17 del disciplinare del libro

genealogico (ammonimento, sospensione, radiazione); non essendo tuttavia un codice vincolante per tutti gli altri allevatori che iscrivono cucciolate nel Libro genealogico, è possibile che si verifichino casi in contrasto con i canoni.
Segnala tuttavia che, nel rispetto della salute dell'animale, l'ENCI ha deciso di estendere a tutti gli allevatori il canone 11 richiamato dall'interrogante, ovvero che l'accoppiamento degli esemplari femmina non sia prematuro, né eccessivamente tardivo e che dopo i sette anni di età sia necessario un certificato di idoneità alla riproduzione prevedendo tale certificazione anche per coloro che non siano iscritti al Registro degli allevatori ma che chiedano l'iscrizione di una cucciolata nata da fattrici con più di 7 anni.
Rileva inoltre che la partecipazione dei cani alle verifiche zootecniche, siano esse morfologiche (esposizioni) o attitudinali (prove), è consentita nel rispetto delle previsioni dei vigenti regolamenti afferenti la tipologia di manifestazione. In particolare, sebbene non sia previsto il preventivo accertamento dell'eventuale presenza di gradi di displasia nei cani iscritti alle verifiche, il Regolamento speciale delle prove di lavoro (articolo 11) e il Regolamento speciale delle esposizioni canine (articolo 15) prevedono, entrambi, la presenza di un veterinario di servizio che è tenuto ad escludere dalla verifica soggetti "affetti da malattie della pelle e da ogni altra malattia". Nello specifico, in relazione al campionato sociale del Club amatori pastore belga citato dall'interrogante, l'Enci ha comunicato che della manifestazione era regolarmente presente un veterinario incaricato dall'organizzazione.
I controlli di cucciolata, nelle previsioni del disciplinare del Libro genealogico e delle relative norme tecniche devono essere effettuati direttamente dalle delegazioni presso gli allevatori. Per i controlli di secondo livello invece, l'ENCI, recependo le indicazioni della commissione tecnica centrale, ha introdotto e implementato una serie di fattori di rischio che producono nel sistema informatico specifiche segnalazioni per consentire approfondimenti, attraverso l'estrazione del DNA, sulle parentele rispetto alle dichiarazioni presentate dagli allevatori.
Con riferimento all'anno 2019, sono stati complessivamente sottoposti a controllo 24.500 cani, pari al 15,5 per cento del totale dei cani iscritti al Libro genealogico. E' stata inoltre attivata una procedura di controllo delle cucciolate iscritte al Libro genealogico qualora di dovesse rilevare che almeno un cucciolo nato sia dichiarato con mantello di colore differente da entrambi i riproduttori. Tenuto conto delle particolarità genetiche presenti in alcune razze, l'ufficio centrale procede alla verifica sulle cucciolate interessate per accertare la compatibilità dei cuccioli dichiarati sulla base dei mantelli presenti in genealogia, anche attraverso verifiche parentali con l'estrazione del DNA.
Relativamente alle presunte "falsificazioni dei certificati di origine" e ai "*pedigree* rilasciati per cuccioli le cui madre risultava morta prima della loro nascita", in assenza di indicazioni precise sul caso specifico, l'Enci ha comunicato che non è stato possibile procedere ad effettuare i dovuti approfondimenti. Qualora emergessero incongruità da successive comunicazioni, l'Ente ha assicurato che interverrà con le consuete azioni correttive già identificate dalle procedure di sistema.
In ogni caso, al fine di vigilare sempre più accuratamente sulla veridicità delle genealogie certificate, nell'anno 2019 sono stati registrati complessivamente 24.788 depositi di campione biologico. Precisa che i laboratori accreditati dall'ENCI devono essere iscritti all'ISAG (*International Society of Animal Genetics*) ed aver superato con successo il periodico *comparison test* con altissimo grado di accuratezza, secondo quanto fissato dalla commissione tecnica centrale.
Assicura in ogni caso che sarà cura del Ministero prestare particolare attenzione agli aspetti segnalati dall'interrogante durante le prossime verifiche da svolgere nell'ambito delle ordinarie attività di controllo.

La senatrice NATURALE (*M5S*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara soddisfatta, anche per l'attenzione che il Ministero sta dimostrando. Ricorda che il codice etico non è purtroppo obbligatorio per tutti gli allevatori; apprezza tuttavia che il Ministero abbia deciso di ampliare determinate certificazioni di idoneità anche ai soggetti non iscritti al registro degli allevatori. Sottolinea in conclusione come purtroppo rimanga da migliorare l'aspetto dei controlli dal momento che una percentuale del 15,5 per cento del totale dei cani iscritti al libro genealogico sottoposti a

controllo è sicuramente troppo esigua.
In conclusione ritiene fondamentale che venga mantenuta l'attenzione sulle problematiche affrontate dall'interrogazione.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che sono stati già illustrati gli emendamenti, avverte che sono stati finalmente trasmessi tutti i prescritti pareri.
Informa altresì che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti: 1.100, 8.101, 16.100 e 18.100 (allegati al resoconto).
A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore LA PIETRA (*FdI*), il Presidente fa presente che non è stato ancora fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte presentate dal relatore.

Stante l'assenza del relatore, il presidente VALLARDI propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131 e 1302, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1943 e 1981, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice BITI (*PD*) riferisce sui due disegni di legge sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla Commissione 13a, che li esamina in sede referente.
Il disegno di legge n. 1943 si compone di 20 articoli articolati in 4 capi e reca misure e strumenti per la rigenerazione urbana.
In particolare l'articolo 1 reca le finalità del testo e individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia

delle funzioni ecosistemiche del suolo.
L'articolo 2 reca una serie di definizioni, quali quelle di rigenerazione urbana, di ambiti urbani, di aree urbane degradate, di impermeabilizzazione e di servizi ecosistemici del suolo. In particolare il «consumo di suolo» è definito quale variazione da una copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del suolo.
L'articolo 3, concernente il programma di rigenerazione urbana comunale, prevede che tale programma sia attuato tramite i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di cui alla legge n. 457 del 1978. Il programma prescrive l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, prevedendo poi un insieme coordinato di interventi che non determinino consumo di suolo.
L'articolo 4 reca norme in materia di rigenerazione urbana degli agglomerati urbani di valore storico, per i quali è previsto il parere della sovrintendenza, mentre l'articolo 5 disciplina le ristrutturazioni edilizie e la ristrutturazione urbanistica, con l'obiettivo di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, e con il vincolo che non si preveda ulteriore consumo di suolo.
L'articolo 6 disciplina il consumo di suolo con obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici; l'articolo 7 concerne la partecipazione delle comunità locali, prevedendo la possibilità di disciplinare le forme e i modi della partecipazione diretta dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana.
L'articolo 8 reca norme in materia di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, da destinarsi, tra l'altro, alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo.
L'articolo 9 interviene in materia di funzione sociale della proprietà, considerando, tra l'altro, come abbandonati quei beni, inutilizzati o derelitti, di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura, che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni.
L'articolo 10 prevede l'adozione di Piani di demolizione selettiva con pre-*audit*, mentre l'articolo 11 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione del programma di rigenerazione urbana promosso dagli enti locali, con una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
L'articolo 12 contiene misure di incentivazione, stabilendo a favore dei comuni la priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e europei per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica e rigenerazione dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale. Priorità è altresì riconosciuta ai soggetti privati che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture anche nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali.
L'articolo 13 reca una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate; anche l'articolo 14 contiene una delega al Governo per la stabilizzazione del *bonus* ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi.
L'articolo 15 introduce norme di incentivazione per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato, prevedendo tra l'altro la facoltà per i comuni di elevare le aliquote IMU e TASI sugli immobili che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni.
L'articolo 16 dispone la cumulabilità degli incentivi fiscali e contributivi di cui alla legge in esame con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.
L'articolo 17, concernente la manutenzione dei terreni agricoli, prevede che con decreto dei Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole siano stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».
L'articolo 18 reca un lungo elenco di disposizioni finali, disponendo, tra l'altro, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana

e non è consentito consumo di suolo; è inoltre esclusa qualsiasi previsione di opere comprese in zone agricole o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero interessate da problematiche idrogeologiche.
L'articolo 19 reca una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo mentre l'articolo 20, da ultimo, disciplina la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, quantificati in 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.
Il disegno di legge n. 1981 è invece composto da 8 articoli e reca anch'esso norme per la rigenerazione urbana.
Più in dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito della legge, dettando i princìpi fondamentali in materia di riuso e rigenerazione urbana che, insieme ai princìpi di limitazione del consumo del suolo, sono definiti gli strumenti prioritari di governo del territorio.
L'articolo 2 reca le definizioni di «rigenerazione urbana», di «superficie naturale e seminaturale», di «area urbanizzata e urbanizzabile», di «area urbana degradata», di «compensazione ecologica» e di «sostituzione edilizia».
L'articolo 3 contiene criteri e misure di programmazione del riuso e della rigenerazione urbana, prevedendo che le regioni emanino disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base di una serie di criteri direttivi. Per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria si prevede che non si applichino le disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, limiti di altezza degli edifici e limiti di distanza tra i fabbricati previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968; si prevedono poi norme per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali, mediante accordi di programma, nonché l'istituzione di un riconoscimento annuale, a titolo gratuito, alle città che presentino iniziative virtuose di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia dell'esistente.
L'articolo 4, recante incentivi per la rigenerazione urbana, prevede che i comuni possano disporre, dal 2021 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione dall'IMU anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione. Per gli interventi da realizzare i comuni possono inoltre deliberare la riduzione di tributi o canoni, di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. È quindi prevista la possibilità di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, nonché l'istituzione di uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa finalizzato a favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana.
L'articolo 5 prevede incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, istituendo un apposito Fondo - con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028 - destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultino realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni. Per i relativi interventi di demolizione si prevede una detrazione d'imposta pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione.
L'articolo 6 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035.
L'articolo 7 consente la cumulabilità degli incentivi fiscali e dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico; l'articolo 8 reca infine disposizioni relative agli interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici.

Poiché i disegni di legge in esame trattano del medesimo oggetto dei disegni di legge n. 1131 e n. 1302, il PRESIDENTE propone di congiungere la discussione dei disegni di legge n. 1943 e n. 1981 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1131 e n. 1302.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (COM(2020) 483 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Mollame, riferisce alla Commissione sull'atto comunitario in titolo.

Con la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in esame si intende modificare il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica posticipando di un anno la data di applicazione dello stesso regolamento (dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022) e di alcune altre date in esso previste, al fine di consentire agli Stati membri e agli operatori del settore di darvi corretta attuazione nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ricorda che il citato regolamento (UE) 2018/848, adottato il 30 maggio 2018, ha istituito un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la produzione biologica.

Nel regolamento (UE) 2018/848 la produzione biologica viene definita "un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione".

Il regolamento (UE) 2018/848 ha fissato pertanto i principi della produzione biologica stabilendo le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625.

Tale regolamento, entrato in vigore il 17 giugno 2018, prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021. Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha tuttavia creato circostanze eccezionali che potrebbero richiedere un adattamento sostanziale del settore biologico in termini di produzione, commercializzazione, controlli e scambi internazionali: tale adattamento - secondo gli organismi comunitari - risulterebbe difficile da soddisfare entro il previsto termine del 1° gennaio 2021.

Di conseguenza, con la proposta di regolamento in esame viene rinviata di un anno la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e, con essa, di alcune altre date in esso previste derivanti da tale data.

Per quanto riguardo l'Italia, segnala che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) valuta positivamente le finalità generali del progetto. Infatti " un maggiore lasso di tempo a disposizione della pubblica amministrazione, prima dell'attuazione della nuova legislazione UE sul biologico, consente di garantire l'adeguamento della normativa nazionale di settore, tenendo conto dell'entità della pandemia di COVID-19 e delle conseguenze della crisi di sanità pubblica per il settore biologico". Il MIPAAF non ritiene pertanto opportuno apportare alcuna modifica al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DI UNA PROROGA PER L'INVIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETA' RELATIVE ALLE SUPERFICI COLTIVATE A GRANO DURO

Il senatore DE BONIS (*Misto*) ricorda che, a seguito di una iniziativa della Commissione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha deciso lo scorso settembre di prorogare al 31 ottobre il termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive di notorietà relative alle superfici coltivate a grano duro nazionale per l'istituzione della relativa Commissione Unica Sperimentale. Ritiene tuttavia necessaria la concessione di una ulteriore proroga da parte del Ministero, sia in virtù del ritardo con cui è pervenuto il parere in materia da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia per le recenti restrizioni introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020 che, limitando lo spostamento fisico delle persone, hanno reso più difficoltosa la sottoscrizione delle deleghe relative alle dichiarazioni predette.

Il sottosegretario L'ABBATE fa presente che l'Amministrazione è a conoscenza delle problematiche ricordate dal senatore De Bonis e conferma che ad una prima richiesta di proroga si è risposto in senso affermativo posticipando al 31 ottobre il termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Considerando il perdurare dell'emergenza COVID-19, fa presente che sono in corso approfondimenti con gli uffici del Ministero. Anticipa comunque che presumibilmente verrà concessa un'ulteriore proroga alla predetta scadenza, ancora da definire nella sua estensione.

Il presidente VALLARDI ringrazia il Sottosegretario a nome della Commissione per l'attenzione dimostrata.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI POMERIGGIO

Il presidente VALLARDI informa che l'Ufficio di Presidenza già convocato alle ore 14 di domani, mercoledì 4 novembre, è anticipato alle ore 9,45.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici secondo specifici disciplinari, applicato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.».

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Ogni altro metodo di produzione basato su pratiche mirate alla conservazione ed alla stabilità degli ecosistemi naturali, applicato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, può essere equiparato, previa richiesta, al metodo di agricoltura biologica.

3-*ter*. Ai fini di cui ai commi 3 e 3-*bis*, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'equiparazione di cui ai medesimi commi.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «con metodo biodinamico» *inserire le seguenti*: «ovvero con ogni altro metodo di produzione di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*»;

b) all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole «adatte all'agricoltura biologica e biodinamica» *con le seguenti*: «adatte all'agricoltura con metodo biologico, all'agricoltura con metodo biodinamico e con ogni altro metodo di produzione basato su pratiche mirate alla conservazione ed alla stabilità degli ecosistemi naturali, applicati nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica».

Art. 8

8.101

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole «della presente legge,» *inserire le seguenti*: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Art. 16

16.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola «Ministero» *inserire le seguenti*: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Art. 18

18.100

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «6-*bis*.» con il seguente*:

«6-*bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite sui repertori regionali della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è riconosciuto il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito delle rispettive reti regionali di conservazione, e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.».

1.4.2.3.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 23 MARZO 2021
164ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente VALLARDI comunica che il relatore Taricco è subentrato nell'incarico già rivestito dal senatore Mollame, passato a far parte di altra Commissione.

Fa quindi presente che è stata avanzata da parte dei senatori Taricco, Alessandrina Lonardo, Donatella Agostinelli, Caterina Biti, Gisella Naturale, Puglia, Trentacoste, Zuliani, Bergesio, Rufa, Durnwalder, Fulvia Michela Caligiuri, De Bonis e La Pietra una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la predetta richiesta risulta essere appoggiata dal prescritto numero di componenti della Commissione, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (n. COM(2021) 37 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in esame, relativa alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, la quale si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee.

In particolare, il regolamento quadro proposto, insieme ai relativi atti di attuazione, intende disciplinare le rilevazioni in materia di statistiche agricole nei seguenti domini: produzione agricola (vegetale e animale), compresa l'agricoltura biologica; prezzi agricoli; nutrienti e prodotti fitosanitari.

Le statistiche agricole devono essere in grado di fornire i dati a supporto delle politiche dell'UE che vanno dalla PAC a tutti gli aspetti dell'agricoltura sostenibile, siano essi ambientali, sociali o economici. La riforma della PAC, che mira a integrare meglio gli aspetti della sostenibilità previsti dal *Green Deal* europeo e, in particolare, le strategie "Dal Produttore al Consumatore" (*Farm to Fork*) e "biodiversità", pone nuove sfide al Sistema statistico europeo (SSE). Tali cambiamenti richiedono, difatti, una semplificazione del sistema europeo delle statistiche agricole che dovrebbe risultare disciplinato da tre regolamenti. Due di questi sono nuovi regolamenti quadro che andranno a sostituire diversi precedenti regolamenti dell'UE in materia, eliminando la frammentarietà con cui era disciplinata la materia, mentre il terzo andrà a modificare un regolamento già in vigore.

La proposta in esame rientra nella Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, un importante programma di modernizzazione e razionalizzazione delle statistiche agricole dell'Unione europea avviato dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE. Secondo la Strategia le statistiche europee devono essere concepite e funzionare come un sistema le cui parti si integrano a vicenda e sono integrate perfettamente nell'intero sistema statistico europeo.

Più in dettaglio la proposta di regolamento ha per oggetto la produzione agricola aggregata (produzione vegetale e animale), compresa l'agricoltura biologica, i prezzi agricoli, i nutrienti e i prodotti fitosanitari. Essa riguarda gli input agricoli (prezzi delle sementi, dei pesticidi, dei mangimi, ecc.) e gli output agricoli (produzione vegetale e animale e prezzi). In particolare, specifica il contenuto delle statistiche sugli input e sugli output agricoli, precisando che gli Stati membri devono fornire statistiche su quattro domini e 12 tematiche correlate. I domini sono le statistiche sulla produzione animale, le statistiche sulla produzione vegetale, le statistiche dei prezzi agricoli e le statistiche sui nutrienti e sui prodotti fitosanitari. I 18 articoli del regolamento si riferiscono in particolare all'oggetto, alle definizioni, alla popolazione statistica e alle unità di osservazione, alla copertura, alla frequenza di trasmissione dei dati, alle fonti dei dati e ai metodi, ai periodi di riferimento, alle specifiche di qualità e ai potenziali contributi finanziari. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di introdurre specifiche tematiche ad hoc relative agli input e agli output agricoli a integrazione dei dati rilevati su base regolare. I set di dati dettagliati saranno poi specificati negli atti di esecuzione (regolamenti).

Fa presente che il Governo, nella relazione trasmessa alle Camere, esprime una valutazione positiva delle finalità generali della proposta, considerato il ruolo delle statistiche europee a supporto della PAC e del *Green Deal* europeo.

Il Governo informa altresì che nelle future tappe della fase negoziale in seno all'Ue andrà valutata di volta in volta la necessità di apportare opportune modifiche al testo che potrebbero riguardare gli articoli 11 e 13, che prevedono, rispettivamente, che l'Unione possa concedere sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e ad altri istituti preposti coprendo al massimo il 90 per cento dei costi ammissibili e che possano essere concesse deroghe, per un massimo di due anni, qualora l'applicazione del regolamento richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro.

In conclusione il relatore, considerato il carattere tecnico del documento in esame, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, e, in particolare, ritiene utile acquisire maggiori informazioni da parte dell'ISTAT e dell'ISMEA.

A tale richiesta si associano i senatori TARICCO (*PD*) e DE BONIS (*Europeisti-MAIE-CD*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il presidente VALLARDI fa presente che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha predisposto un testo unificato che è stato assunto come testo base per il prosieguo dell'esame. Detta Commissione ha altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 31 marzo prossimo.
Cede quindi la parola alla relatrice Biti.

La relatrice BITI (*PD*) propone di rinviare alla prossima settimana la presentazione di un parere sui disegni di legge e invita i colleghi a trasmettere osservazioni e suggerimenti al fine di predisporre una proposta quanto più possibile condivisa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo alla problematica inerente alla flavescenza dorata della vite (n. 756)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'affare assegnato in titolo rilevando che in Italia la flavescenza dorata ed il suo insetto vettore *Scaphoideus titanus* rappresentano una delle principali minacce per la viticoltura. Il nome di tale fitopatia discende dalla colorazione gialla dorata che assumono le foglie, i tralci ed i grappoli di vitigni a bacca bianca una volta che vengono colpiti.
A tutt'oggi la problematica interessa ancora prevalentemente aree viticole delle regioni settentrionali ma la presenza del vettore è stata già segnalata in Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata. Nel 2011 la contemporanea presenza di flavescenza dorata e del suo vettore è stata inoltre individuata anche in vari vigneti localizzati nell'Isola di Ischia.
La malattia è provocata dal fitoplasma *Candidatus Phytoplasma vitis* (gruppo ribosomico 16SrV-C e -D) e, dal punto di vista dei sintomi, non è distinguibile da altri "giallumi" provocati da differenti fitoplasmi ma non trasmessi da *Scaphoideus titanus*. È, infatti, la combinazione del binomio *Candidatus Phytoplasma vitis* e *Scaphoideus titanus* a rendere la malattia così dannosa e grave da essere considerata ancora una malattia da quarantena malgrado la sua diffusa presenza sul territorio italiano e dell'Unione europea. La capacità del vettore di trasmettere in maniera estremamente efficiente il fitoplasma è legata al fatto che è una specie monofaga su vite ed in grado di rimanere infettiva per tutta la durata del suo ciclo vitale.
La diffusione della malattia avviene prevalentemente a carico del vettore e può avvenire sia in pieno

campo che in vivaio ma può anche derivare da innesti qualora si utilizzino marze e/o portainnesti infetti. In questi ultimi casi, tuttavia, la percentuale di attecchimento degli innesti eseguiti con materiali prelevati da piante infette risulta generalmente bassa.
I sintomi della flavescenza dorata si riscontrano sulle foglie, sui tralci e sui grappoli. Si osservano in piena estate, accentuandosi progressivamente dal mese di luglio fino ad essere riconoscibili dalla metà di agosto fino alla metà di settembre. La flavescenza rimane comunque indistinguibile, senza l'analisi di laboratorio, da un altro fitoplasma che colpisce la vite, quello del legno nero.
Le piante colpite muoiono raramente, però la fitopatia porta a un graduale deperimento della vegetazione influendo negativamente sulle produzioni.
In Italia la flavescenza dorata è una malattia sottoposta a quarantena ed è in atto la lotta obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale nº 32442 del 31 maggio 2000. Le misure della lotta prevedono, una volta accertata la presenza della malattia, l'eliminazione delle piante infette ed il controllo per gli anni successivi. Nel caso di contemporanea presenza, oltre che della malattia, anche del vettore, è necessario attuare anche trattamenti con insetticidi specifici. Tra le misure di prevenzione si segnala l'impiego di materiale di moltiplicazione sano; al riguardo un sistema efficace per la sterilizzazione del materiale vivaistico consiste nella immersione in acqua, in vasca termostatata a 55 °C per 45 minuti, del materiale legnoso.
Segnala in conclusione l'opportunità che la Commissione agricoltura approfondisca la questione inerente a tale fitopatia, per comprenderne la diffusione nel territorio e le effettive dimensioni (anche economiche), al fine di individuare e proporre possibili soluzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.3.4. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e questioni regionali sul testo del disegno di legge. Si resta pertanto in attesa dei pareri delle Commissioni 5a, 6a e 12a.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) ringrazia il Presidente e propone di attendere che pervengano tutti i pareri prima di fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 ottobre 2020.

Il presidente VALLARDI informa che non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Risulta in particolare che detta Commissione resta in attesa di acquisire da parte del Governo la Relazione tecnica richiesta ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento. Sembrerebbe peraltro, da informazioni assunte per le vie brevi, che tale Relazione sia stata trasmessa proprio oggi agli uffici della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento ricordando che nella precedente seduta si è disposto che l'esame del disegno di legge proseguisse in sede referente.

Pertanto, ai fini dell'esame in sede referente, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi in sede redigente. Propone inoltre che il testo oggetto dell'esame sia quello risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede redigente (pubblicato in allegato).

Il relatore TARICCO (*PD*) ricorda che il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione all'unanimità: trattandosi pertanto di un testo ampiamente condiviso, ritiene che sia sufficiente fissare un breve termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Su sollecitazione del PRESIDENTE, il relatore TARICCO (*PD*) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo approvato in sede redigente per le ore 19 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1,

che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi, o compensi in denaro o in natura non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del 2019.
I contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. La norma disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, rimandando alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Gli oneri recati dalla norma sono valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.
Passando all'articolo 8, i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 di tale norma prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Per quanto concerne l'ambito agricolo (al comma 8), questi ultimi vengono ammessi in particolare - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Secondo l'interpretazione seguita dal messaggio dell'INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (con causale COVID-19) dalla normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.
L'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.
In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedeva l'esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137 del 2020. La disposizione, dunque, modificando il primo comma dell'articolo 16-*bis*, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.
Gli oneri recati dall'articolo sono valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021.
L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30

giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione UE, l'importo consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare il relativo importo non deve superare, al lordo di qualsiasi imposta o onere, gli 1,8 milioni di euro per impresa (anziché gli 800 mila euro, in origine previsti dal Quadro). Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro - anziché i 100 mila euro - per impresa.
L'articolo 39 infine incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, rifinanziando il Fondo sopra citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 milioni di euro per tale anno. Ciò viene disposto al fine di approntare ulteriori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive adottate ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19.
Il relatore conclude chiedendo al Governo chiarimenti sulla effettiva disponibilità di risorse presenti nel citato Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge, dal momento che, in base ad alcuni articoli comparsi sulla stampa, sembrerebbe non essere univoca la loro quantificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente VALLARDI cede la parola alla relatrice Biti, ricordando che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha predisposto un testo unificato assunto come testo base per il prosieguo dell'esame fissando per domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice BITI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente VALLARDI propone di rinviare alla seduta già convocata domani alle ore 14 la votazione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento si è svolto un ampio ciclo di audizioni conclusosi la scorsa settimana.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) informa che sta lavorando alla predisposizione di una proposta di risoluzione che conta di portare all'attenzione della Commissione quanto prima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni e che rimarrebbero ancora alcuni soggetti da audire.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che la fase delle audizioni possa considerarsi conclusa: qualora tuttavia ci fossero richieste di ulteriori audizioni, queste andrebbero comunicate al massimo entro la giornata odierna alla segreteria della Commissione. Reputa comunque che in tempi brevi sia possibile presentare una proposta di risoluzione da portare all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento si è svolto un ciclo di audizioni e che questo può considerarsi concluso.

La relatrice ABATE (*Misto*) fa presente che una bozza di risoluzione sull'argomento è già stata condivisa in sede informale con i colleghi della Commissione. Auspica pertanto, data l'importanza dell'argomento trattato e il perdurare dello stato di crisi che sta attanagliando anche quest'anno il settore agrumicolo, che in una prossima seduta della Commissione si possa giungere a discutere ed approvare un testo condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 756 (problematica inerente alla flavescenza dorata della vite), di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1902 (disciplina

delle professioni del settore cinofilo), di rappresentanti dell'Ente italiano di normazione (UNI), svoltesi il 23 marzo scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine dell'odierna seduta, non avrà luogo e che questo si terrà al termine della seduta plenaria convocata domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che la Commissione ambiente ha posto a base del proprio esame un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in questione;

considerate le finalità di cui all'articolo 1 del nuovo testo, con particolare riferimento agli obiettivi di:

- contrasto al consumo di suolo e miglioramento della permeabilità dei suoli, al fine di favorire il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, così come al fine di garantire l'incremento della biodiversità, nell'ambito delle azioni di contrasto al cambiamento climatico;
- favorire il riuso edilizio, incentivando la riqualificazione fisico-funzionale degli edificati nell'ottica della sostenibilità ambientale e del decoro urbano;
- favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale e culturale tramite appositi spazi nei contesti urbani;
- favorire elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici;
- favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

considerato l'impianto del testo unificato, che prevede un Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4) con l'obiettivo di definire gli obiettivi nazionali di rigenerazione urbana, armonizzare le iniziative di carattere regionale nella cornice del Programma stesso, definire gli interventi di rigenerazione urbana già programmati e in corso di programmazione, definire le risorse disponibili e quelle ancora necessarie per rispondere alle esigenze contenute nel Programma, indicare lo stato di realizzazione degli interventi;

tenuto conto che il disegno di legge prevede apposite risorse nella misura di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

tenuto inoltre conto che le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato comprendono strumenti di partecipazione attiva e inclusione sociale che possono vedere nell'agricoltura uno strumento efficace di applicazione, a cominciare dall'utilizzo di aree verdi inutilizzate o degradate all'interno dei territori urbanizzati come orti sociali che rendano l'attività agricola centrale nei progetti di inclusione sociale e contrasto ai fenomeni di marginalità;

valutato positivamente che la destinazione agricola dei terreni venga appositamente tutelata quando gli interventi di rigenerazione urbana si configurano con la funzionalità di "cintura verde", stabilendo che l'agricoltura può giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico e alle forme di emissione nocive per l'ambiente;

valutato positivamente l'articolo 24 (Incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati), che finanzia interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni;

valutata positivamente l'impostazione dell'articolo 25 (Riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio"), che prevede l'istituzione di un marchio di qualità per quelle attività agricole che contribuiscono alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi;

tutto ciò considerato, tenuto conto e valutato, esprime parere favorevole.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

NT

La Commissione

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione

biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera *a)*;

c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera *a)*.

Capo II
AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente legge.

Capo III
ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*,* anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;

f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo

sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*, e al piano di cui all'articolo 8*,* nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis,* della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«*1*. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello

nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla

medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera *c)*, e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la

regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche

attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte

I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubblica su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro

trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.4.2.3.5. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI comunica che sono entrate a far parte della Commissione la senatrice Maria Alessandra Gallone, in sostituzione del sottosegretario Battistoni, e la senatrice Cinzia Leone, a cui rivolge, a nome di tutti, il benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto martedì scorso, comunica che sono state presentate due proposte emendative (pubblicate in allegato).

In attesa che siano trasmessi i relativi pareri da parte delle competenti Commissioni, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stato incardinato il provvedimento. Segnala che le Commissioni 5a e 6a riunite, che esaminano il disegno di legge in sede referente e questa settimana stanno svolgendo un ciclo di audizioni, hanno fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di venerdì prossimo, 9 aprile 2021.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sta predisponendo una proposta di parere che provvederà quanto prima a mettere a disposizione della Commissione e invita i colleghi a trasmettergli proposte e suggerimenti al fine di giungere a una formulazione condivisa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole. Segnala che la Commissione ambiente, che esamina il disegno di legge in sede referente, ha posticipato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì 16 aprile 2021.

La relatrice BITI (*PD*), anche alla luce del rinvio dei termini di presentazione degli emendamenti nella Commissione di merito, propone di posticipare alla prossima settimana la votazione sulla proposta di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine della odierna seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo ed è riconvocato al termine della seduta plenaria già convocata per domani, giovedì 8 aprile, alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

Art. 5

5.100

De Bonis

Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale» *con le seguenti*: «da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale».

Art. 14

14.100

De Bonis

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «una sola organizzazione interprofessionale» *con le seguenti:* «una o più organizzazioni interprofessionali»;

b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo*;

c) *al comma 6, alla lettera c), sostituire le parole*: «pari almeno al 30 per cento» *con le seguenti:* «pari almeno al 10 per cento»;

d) *al comma 6, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo;*

e) *sopprimere i commi da 8 a 13*

1.4.2.3.6. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REDIGENTE

(2063) ***Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Disposizioni finalizzate alla concessione di contributi per l'estinzione e il consolidamento di passività onerose delle imprese agricole***
(Discussione e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che si prefigge l'obiettivo di offrire alle imprese agricole che versano in situazione di difficoltà la possibilità di un ripianamento delle passività onerose dilazionando gli impegni di pagamento, affinché il saldo delle singole rate risulti meno gravoso e permetta alle aziende di continuare la loro attività.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da cinque articoli, all'articolo 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, possa concedere contributi in conto interessi sui mutui contratti o per prolungare fino a trentacinque anni la durata dei mutui o dei prestiti agrari, oppure concedere contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dei debiti derivanti dalle operazioni di credito agrario, nonché dalle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'impresa agricola. Tali benefici sono riservati alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, risultano colpite da varie tipologie di calamità nell'arco dei cinque anni successivi a quello di entrata in vigore della legge per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive.

Ai sensi dell'articolo 2 tali misure possono essere riferite sia alle operazioni di credito agrario per il finanziamento degli investimenti aziendali, sia ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose, sia a situazioni debitorie verso soggetti pubblici purché di natura non fiscale.

L'articolo 3 disciplina le modalità di erogazione dei contributi, prevedendo che è a carico del bilancio dello Stato il 50 per cento della parte capitale dei mutui contratti dalle imprese beneficiarie, mentre viene concessa una riduzione del 25 per cento sul capitale residuo in favore di quelle imprese

che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l'estinzione del debito.

Le imprese agricole beneficiarie dei predetti contributi, erogati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), saranno individuate ai sensi dell'articolo 4 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della regione interessata. Per la concessione dei contributi le imprese interessate dovranno presentare un'istanza, sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria, corredata di idonea documentazione.

L'articolo 5 reca infine la norma di copertura: viene pertanto istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, finanziato mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente VALLARDI, dopo aver constatato che non risultano ancora trasmessi tutti i necessari pareri da parte delle Commissioni competenti, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il relatore TARICCO (*PD*) fa presente che deve essere ancora trasmesso il parere da parte della Commissione bilancio la quale, a quanto gli risulta, dovrebbe esprimersi già nel corso di questa settimana. Ritiene pertanto che per la votazione conclusiva del provvedimento sia necessario attendere almeno sino a giovedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PUGLIA (*M5S*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato alla 1a Commissione permanente in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati l'8 aprile 2021. Si ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 30 aprile.

Il decreto-legge opera una ridefinizione delle funzioni dicasteriali nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale e provvede alla ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 2, che disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE).

In particolare, il comma 2 di tale articolo reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo Dicastero.

Più in dettaglio, al numero 2) della lettera *d)*, viene modificato integralmente il comma 2 dell'articolo 35 del citato decreto legislativo, al fine di individuare le funzioni e i compiti del nuovo Ministero della transizione ecologica. A differenza del testo previgente, che attribuiva al Ministero dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, il nuovo testo dispone che al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Rispetto al testo previgente, gli ambiti di intervento concernenti le nuove competenze in ambito energetico sono indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del novellato comma 2 dell'articolo 35. In particolare, alla lettera *b)*, sono elencati le funzioni e i compiti del MiSE trasferiti al MiTE, precisando altresì la competenza di quest'ultimo in materia, tra l'altro, di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale, anche ubicati in mare, nonché in materia di agro-energie. Inoltre, alla lettera *c)* viene espressamente attribuita al MiTE la competenza sui piani e sulle misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Ai sensi della lettera *d)* sono poi attribuiti al MiTE compiti di pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso il settore dei trasporti.

Le lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* del novellato comma 2 riprendono invece i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la sola differenza che alla lettera *e)* si fa espresso riferimento al riuso e al riciclo dei rifiuti nonché all'economia circolare, mentre alla lettera *i)* viene precisata la competenza del MiTE anche per la bonifica dei siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione, nonché per l'esercizio delle relative azioni giurisdizionali per danno ambientale.

Segnala inoltre che il comma 5 dello stesso articolo 2 novella il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 174-*bis*, e l'alinea del comma 1 dell'articolo 828 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di modificare l'attuale denominazione del "Comando carabinieri per la tutela ambientale" nella nuova nomenclatura "Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica".

L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica) ed è composto dai seguenti Ministri: Ministro della transizione ecologica; Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro dello sviluppo economico; Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica - sul quale è acquisito il parere della Conferenza Unificata nonché delle Commissioni parlamentari competenti - al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare, nonché di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile. È prevista la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano entro il 31 maggio di ogni anno.

Inoltre, il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Altre

disposizioni prevedono inoltre: la soppressione della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi; una delibera del CITE - anziché del CIPE - nella definizione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; l'invio alle Camere e al CITE, da parte del Ministro della transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, di una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli.

Si demanda infine ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha già presentato una proposta di parere favorevole e fa presente che la Commissione ambiente, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì prossimo, 16 aprile 2021.

La relatrice BITI (*PD*), dopo aver sollecitato i commissari a trasmettere eventuali rilievi e osservazioni alla proposta di parere già presentata, ritiene preferibile rinviare la votazione sullo stesso parere ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione ha svolto un lungo ed articolato ciclo di audizioni sull'argomento e cede la parola al relatore.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) comunica che probabilmente già dalla prossima settimana metterà a disposizione degli altri componenti della Commissione una proposta di risoluzione in cui saranno sintetizzate le principali problematiche emerse nel corso delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'odierna audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'atto comunitario (COM(2021) 37 definitivo) (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli *input* e *output* agricoli), di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta plenaria, già convocata domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 13,30, nonché l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocato al termine della stessa seduta, non avranno luogo. La seduta plenaria è ulteriormente convocata giovedì 15 aprile alle ore 9 e, a seguire, è convocato l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 224 (ant.) del 25/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 25 MARZO 2021
224ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, in materia di rigenerazione urbana, adottato come testo base dalla 13a Commissione nella seduta del 10 marzo 2021, poi ripubblicato in una versione corretta il 17 marzo 2021.
Il testo reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un sistema di trasformazioni urbanistiche ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree già urbanizzate che presentano degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, nonché all'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.
Il provvedimento mira ad attuare interventi che comportino un miglioramento del complesso urbano in primo luogo dal punto di vista ambientale attraverso l'arresto del consumo di suolo e migliorando la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano anche con il fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti

climatici nelle città. A tale scopo intende inoltre ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio. In secondo luogo, dal punto di vista sociale, promuovendo un miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso la rivalutazione degli edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale favorendo così anche la domanda abitativa. A tal fine si intende inoltre favorire la formazione di nuove centralità urbane con l'interrelazione di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative. In terzo luogo, il provvedimento intende apportare miglioramenti al complesso urbano da un punto di vista culturale, tutelando i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono.
Gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attualmente all'esame delle due Camere, in vista della sua presentazione alla Commissione europea entro il 30 aprile prossimo. Il tema è trasversale a diverse Missioni, ma è trattato in modo specifico nella Missione 5 "Inclusione e coesione", dove nella Componente 3 sono previsti a tale scopo 6,3 miliardi di euro.
Il disegno di legge dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, dopo la sua approvazione definitiva, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie.
Il disegno di legge si compone di 28 articoli suddivisi in 10 capi. Nel capo I (articoli 1-2) sono contenute le finalità, i princìpi fondamentali e le definizioni in materia di rigenerazione urbana. In particolare, nell'articolo 1 si specifica che gli obiettivi risultano essere linea con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, sulla promozione della protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi, e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile.
Nel capo II (articoli 3-7) sono previste disposizioni riguardanti il contributo dello Stato alla realizzazione degli obiettivi della rigenerazione urbana. In particolare, con l'articolo 3 si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e dei comuni. Tale organo ha il compito di favorire la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana previsto dall'articolo 4. Inoltre, l'articolo 5 istituisce il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana.
Il capo III (articoli 8-9) reca le disposizioni riguardanti i compiti delle regioni in materia di rigenerazione urbana, nonché le misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici. In particolare, si specifica la possibilità per le regioni di fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei per finanziare i bandi ai quali potranno partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.
Il capo IV (articoli 10-13) individua quelli che devono essere i contenuti del Piano di rigenerazione urbana con annessi strumenti e priorità di intervento. Vengono inoltre indicati i compiti spettanti ai comuni i quali nello specifico devono individuare gli ambiti e le aree urbanizzate sui quali intervenire e andare poi a redigere i Piani comunali di rigenerazione urbana.
Nel capo V (articoli 14-17) sono previste disposizioni riguardanti l'attuazione degli interventi ed ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana. In particolare, l'articolo 17 che specifica la possibilità di integrare le risorse del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana indirizzate agli interventi inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione, con i fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.
Il capo VI (articolo 18) prevede che alle procedure e ai contratti si applichino i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.
Il capo VII (articolo 19) contiene disposizioni in materia di qualità della progettazione, di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. In particolare, sottolinea la possibilità per i comuni di avvalersi, in

relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.
Il capo VIII (articoli 20-25) prevede le misure e gli incentivi fiscali per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, mentre il capo IX (articoli 26-27) contiene le disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana.
Infine, nel capo X (articolo 28) sono previste disposizioni riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento, a cui concorrono, fra gli altri, gli introiti aggiuntivi a valere sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sul provvedimento, che incide direttamente su una materia oggetto del PNRR e rischia quindi di confliggere con la programmazione ivi prevista.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), anche in qualità di proponente di uno dei disegni di legge in titolo, rassicura sulla compatibilità del provvedimento rispetto al PNRR, assicurando che si porrà piuttosto come complemento volto a rafforzare e coadiuvare le misure previste nel PNRR in materia, sia quanto agli interventi concreti da realizzare, sia quanto al contesto normativo che prevede di riformare in termini di semplificazione. Per quanto riguarda le risorse previste nel disegno di legge, queste saranno aggiuntive rispetto a quelle del PNRR.

Il relatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) prende atto delle considerazioni testé svolte e, quanto alla tempistica dei due provvedimenti, ritiene che sarà sicuramente approvato prima il PNRR.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore senatore CORBETTA (*M5S*) riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni presentato nella precedente seduta.
Ritenuto, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2455 e alla direttiva (UE) 2019/1995, i cui termini di recepimento sono fissati al 30 giugno 2021, propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni già pubblicato nella seduta del 23 marzo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 248

La 14ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/2455 e della direttiva (UE) 2019/1995, in materia di IVA sul commercio elettronico, i cui termini di recepimento sono fissati al 30 giugno 2021;
ricordato che l'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 è già stato recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 45, con cui è quindi stato anche posto fine alla procedura di infrazione n. 2019/0055 per mancata attuazione entro il 31 dicembre 2018, data di scadenza prevista per il recepimento di tale articolo 1;
considerato che le due direttive in recepimento, che compongono il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico, modificano la direttiva IVA 2006/112/CE al fine di semplificare gli obblighi IVA sull'e-commerce transfrontaliero, combattere la frode fiscale e assicurare condizioni di parità nella concorrenza con le imprese di Paesi terzi. In particolare il pacchetto garantisce che l'IVA su tali forniture sia pagata nello Stato membro dell'acquirente, in linea con il principio della tassazione nello Stato membro di destinazione;
considerato che lo schema di decreto, in attuazione delle direttive in recepimento:
- introduce la figura della "vendita a distanza intracomunitaria di beni", prevedendo anche per queste vendite la tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l'acquirente, sempre che il valore delle cessioni destinate ai consumatori di uno Stato membro in un anno civile superi la soglia di 10.000 euro;
- prevede l'accesso allo Sportello unico OSS per le operazioni IVA, a tutti i prestatori di servizi intracomunitari ai consumatori privati (e non più solo ai servizi TTE) e a tutti i fornitori delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, senza incidere sull'identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione, che rimane quello di destinazione solo per i servizi TTE intracomunitari superiori alla soglia e per le cessioni intracomunitarie di beni superiori alla stessa soglia;
- sopprime l'obbligo di emettere fattura per le imprese che si avvalgono dello sportello OSS;
- coinvolge a fini della dichiarazione e versamento dell'IVA le interfaccia elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'ambito dell'e-commerce;
- introduce la "vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi", sopprime l'attuale esenzione dall'IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi e introduce, per le importazioni non superiori a 150 euro, l'accesso ai fini IVA allo sportello unico per le importazioni (IOSS) e, in alternativa, operazioni doganali semplificate, se l'immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro di consegna dei beni all'acquirente;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2018/2455 e alla direttiva (UE) 2019/1995, i cui termini di recepimento sono fissati al 30 giugno 2021,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.